

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

528° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

I N D I C E

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali.....	Pag. 7
2 ^a - Giustizia	» 34
3 ^a - Affari esteri	» 42
5 ^a - Bilancio	» 48
6 ^a - Finanze e tesoro.....	» 54
7 ^a - Istruzione	» 59
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 70
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare.....	» 74
10 ^a - Industria	» 81
11 ^a - Lavoro	» 89
12 ^a - Igiene e sanità	» 122
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali.....	» 131

Commissioni riunite

7 ^a (Istruzione) e 12 ^a (Igiene e sanità).....	Pag. 3
--	--------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 134
-------------------------------	----------

Organismi bicamerali

Questioni regionali.....	Pag. 140
Terrorismo in Italia	» 148
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	» 150
Sul ciclo dei rifiuti.....	» 173
Riforma fiscale.....	» 177
Riforma amministrativa	» 186
Consorzi agrari.....	» 189

Sottocommissioni permanenti

5 ^a - Bilancio - Pareri	Pag. 191
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	» 193

CONVOCAZIONI

Pag. 194

COMMISSIONI 7^a e 12^a RIUNITE

7^a (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

12^a (Igiene e sanità)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 12^a Commissione

CARELLA

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante «Ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed università» (n. 595)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419: esame e rinvio)

(R139 b00, R35^a, 0001°)

Il senatore CAMERINI, relatore per la 12^a Commissione, illustra i contenuti dello schema di decreto legislativo in titolo, che dà attuazione alla delega prevista dall'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419, per la ridefinizione dei rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università. Obiettivo della delega è quello di rafforzare i processi di collaborazione tra Università e servizio sanitario nazionale, assicurando lo svolgimento delle attività assistenziali funzionali alle esigenze della didattica e della ricerca e garantendo la coerenza tra le attività assistenziali e le esigenze della formazione.

L'articolo 1 del provvedimento prevede pertanto che l'attività assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli di intesa stipulati dalla Regione con le Università ubicate nel proprio territorio. I citati protocolli di intesa saranno stipulati in conformità ad apposite linee guida, dirette, tra l'altro, a promuovere e disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca tra Servizio sanitario nazionale e Uni-

versità, a definire le linee generali della partecipazione delle Università alla programmazione sanitaria regionale e ad indicare i parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di laurea delle facoltà di medicina, nonché delle istituende aziende ospedaliero-universitarie secondo criteri di essenzialità e di efficacia assistenziale; ulteriore criterio direttivo per i protocolli di intesa è quello di definire il volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di strutture assistenziali anche in rapporto agli studenti iscritti ai corsi di laurea in medicina e alle esigenze della ricerca.

L'articolo 2 dello schema di decreto, continua il relatore Camerini, modifica gli attuali modelli organizzativo-gestionali di collaborazione tra Università e Regioni che, in campo sanitario, si concretano da un lato nei presidi ospedalieri (policlinici) direttamente gestiti dall'Università e in presidi ospedalieri (aziende ospedaliere) in cui insiste la così detta prevalenza del corso formativo del triennio clinico della Facoltà di medicina. Si propone un modello unico di azienda, prevedendo per altro un congruo periodo di sperimentazione per l'adeguamento dei due modelli esistenti alle nuove disposizioni. Tale esigenza è particolarmente avvertita nel caso dei policlinici, attualmente privi di autonoma personalità giuridica i quali dovranno inserirsi in una logica di effettiva autonomia e responsabilizzazione aziendale. Per il periodo transitorio, della durata di quattro anni, le aziende ospedaliere-universitarie si articoleranno, in via sperimentale, in due tipologie organizzative: le aziende ospedaliere derivanti dalla trasformazione dei policlinici, denominate aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, e le aziende ospedaliere derivanti dalla trasformazione dei presidi ospedalieri nei quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina, denominate aziende ospedaliere integrate con l'Università. Al termine del quadriennio di sperimentazione è previsto l'approdo ad un modello aziendale unico, al quale si applicherà la disciplina prevista dallo schema del decreto in esame. Il comma 4 dell'articolo 2 dispone che, per le attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali di didattica e di ricerca, la Regione e l'Università individuano, in conformità alle scelte del piano sanitario regionale, l'azienda di riferimento; ove nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture essenziali per l'attività didattica, l'Università concorda con la Regione l'utilizzazione di altre strutture pubbliche ovvero, in mancanza, ogni eventuale utilizzazione di specifiche strutture assistenziali private, purché già accreditate.

L'articolo 3 disciplina l'organizzazione delle aziende ospedaliere universitarie ispirandosi al modello dipartimentale e con l'obiettivo di assicurare l'esercizio integrato dell'attività assistenziali, didattiche e di ricerca. Il comma 4 dell'articolo prevede che il direttore del dipartimento ad attività integrata sia nominato dal direttore generale d'intesa con il rettore dell'Università e venga scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento sulla base di requisiti di capacità gestionale ed organizzativa, esperienza professionale e curriculum scientifico.

Il relatore Camerini si sofferma poi sull'articolo 4, relativo agli organi delle aziende, vale a dire il direttore generale, il collegio sindacale e l'organo di indirizzo. Quest'ultimo, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata, ha il compito di assicurare la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'azienda con la programmazione didattica e scientifica dell'università e di verificare la corretta attuazione della programmazione. Per altro, in ordine alla composizione dell'organo di indirizzo, è stata segnalata una asimmetria giacché mentre non possono farne parte né i dipendenti dell'azienda né altri componenti della Facoltà di medicina, è invece previsto che il direttore generale partecipi ai lavori dell'organo sia pure senza diritto di voto. Per quanto concerne il direttore generale, si prevede che venga nominato dalla Regione, acquisita l'intesa con il rettore dell'Università. Per inciso il relatore Camerini osserva come non in tutti i casi di intesa tra soggetti diversi, previsti dallo schema di decreto, siano puntualmente dettate le modalità procedurali per risolvere eventuali difficoltà nel raggiungimento dell'intesa stessa.

L'articolo 5 concerne la disciplina del personale e riveste particolare delicatezza. Al comma 1 si stabilisce che i professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le aziende in oggetto sono individuati con apposito atto del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in conformità ai criteri stabiliti nel protocollo di intesa. A tali professori e ricercatori universitari si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Qualche perplessità ha suscitato la norma, recata dal comma 4 dell'articolo, in base alla quale ai professori di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di direzione di struttura, il direttore generale affida comunque la responsabilità e la gestione di programmi infra o interdipartimentali. Il comma 7 dispone poi che i professori e ricercatori universitari afferenti alla Facoltà di medicina e chirurgia optino rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria in regime di esclusività ovvero per l'esercizio di attività libero professionale extramuraria. Si prevede peraltro la possibilità di modificare l'opzione per l'attività libero professionale extramuraria al 31 dicembre di ogni anno.

L'articolo 6, concernente il trattamento economico dei professori universitari, stabilisce che, fermo restando l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di attività assistenziale stabilita dai protocolli di intesa, ai professori ed ai ricercatori vengano riconosciuti, ove spettanti, ad integrazione del trattamento economico erogato dall'Università, un trattamento economico aggiuntivo di posizione ed un altro di risultato.

L'articolo 7 detta infine norme in materia di finanziamento, patrimonio e contabilità, mentre l'articolo 8 reca disposizioni transitorie e finali.

Il presidente CARELLA rinvia quindi, stante l'imminente inizio della seduta della 7^a Commissione permanente, il seguito dell'esame, avvertendo che con ogni probabilità la prossima riunione delle Commissioni

riunite avrà luogo nel primo pomeriggio di martedì 14 dicembre. La Commissione conviene poi sull'opportunità, fatta presente dal senatore MASSULLO, che, data l'importanza del provvedimento in esame, alla prossima riunione delle Commissioni riunite sia dedicato un congruo margine temporale, eventualmente utilizzando il normale orario previsto per le sedute delle singole Commissioni.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

473ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE REFERENTE

(4014) *Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie*

(1388-ter) *Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province*, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) *DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale*

(3448) *MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 30 novembre, prosegue con la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto come testo base.

Accantonato l'emendamento 1.122 (nuovo testo) in attesa di una riformulazione, l'emendamento 1.31 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Il senatore PASTORE riformula l'emendamento 1.238 che, posto congiuntamente ai voti con l'emendamento 1.606, in quanto identico ad esso, viene approvato dalla Commissione con il parere favorevole del relatore.

Sono accantonati gli emendamenti 1.157, 1.158 e 1.156, mentre l'emendamento 1.137 viene dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

La Commissione approva quindi, con unica votazione, gli emendamenti 1.237 e 1.607, di contenuto identico.

Quanto agli emendamenti 1.56 e 1.206, si conviene di accantonarli perché incidono sulla disciplina transitoria contenuta nell'articolo 2.

Su richiesta del sottosegretario VIGNERI il senatore DEBENEDETTI ritira l'emendamento 1.124, anche alla luce della riformulazione del comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142, proposta con l'emendamento 1.609.

Il sottosegretario VIGNERI ritira quindi l'emendamento 1.504, il cui contenuto è sostanzialmente compreso nell'emendamento 1.616, mentre ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 1.123, che avrebbe anche l'effetto di impedire una gestione dei servizi separata da quella delle reti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.123 è quindi respinto dalla Commissione.

Dichiarato decaduto per l'assenza del proponente l'emendamento 1.91, il senatore GRILLO richiama l'attenzione sull'emendamento 1.161, rilevando l'opportunità di fissare una netta separazione tra la gestione delle reti e la gestione dei servizi. Al riguardo, lamenta la impropria condizione in cui si trovano alcune società concessionarie di servizi pubblici locali – come ad esempio l'ACEA – che, oltre a essere affidatarie della gestione dei servizi, sono anche proprietarie delle reti. Si tratta di una situazione che altera il mercato, impedendo uno sviluppo realmente concorrenziale e cristallizzando posizioni improprie di monopolio. Le reti sono un bene essenzialmente pubblico, frutto di investimenti operati nel tempo dagli enti locali con loro proprie risorse; dovrebbe quindi essere comunque garantito uno scorporo della proprietà delle reti dal patrimonio di società private o di aziende che si avviano alla privatizzazione.

Il senatore BESOSTRI, dichiarando di comprendere alcuni dei rilievi esposti dal senatore Grillo, ricorda come nel passato si sia consentito che beni di proprietà dei comuni fossero gestiti dalle imprese concessionarie dei servizi pubblici. Obiettivo della disciplina in esame dovrebbe essere, a suo avviso, quello di assicurare comunque agli enti locali la proprietà delle reti; ricorda, in proposito, il contenuto di alcune sue proposte emendative volte a fornire una soluzione non traumatica alla complessa materia del regime proprietario delle reti di servizi pubblici di alcuni enti locali.

Il senatore GRILLO, a quest'ultimo riguardo, rileva che comunque dovrebbe essere esclusa ogni forma di indennizzo che possa aggravare la tariffa di erogazione del servizio, come soluzione delle vicende cui fa riferimento il senatore Besostri.

Il senatore DEBENEDETTI rileva invece la indissolubilità degli investimenti nella costruzione degli impianti e delle reti dalla attività imprenditoriale di gestione. Non si può infatti, a suo avviso, ipotizzare che gli impianti e le reti dei servizi siano beni e investimenti privi di alcun rendimento.

Il senatore GRILLO ribadisce, invece, il suo rilievo circa l'inopportunità che nelle tariffe di erogazione dei servizi siano incluse quote di costo per i gestori dei servizi, sostenute per acquisire la proprietà delle reti.

Interviene quindi il sottosegretario VIGNERI, secondo la quale deve essere considerata distintamente la disciplina della gestione dei servizi e delle reti – per le quali si ipotizzano forme e modalità di gestione separata – dalla questione dell'assetto proprietario delle reti.

Le anomalie rilevate nella situazione, che nei fatti si è andata consolidando, di una concentrazione della proprietà delle reti in alcune società e aziende che gestiscono i servizi (come ad esempio il caso dell'ACEA), potrebbero essere risolte, a suo avviso, imponendo il trasferimento della proprietà a società di proprietà pubblica, appositamente costituite.

Il presidente VILLONE, chiarito che il problema dell'assetto delle proprietà delle reti è distinto da quello della gestione, segnala che gli emendamenti in esame, e segnatamente l'emendamento 1.505 del Governo, attengono a quest'ultimo tema. Ritiene quindi che si possa procedere nella votazione di questi emendamenti, riservando un particolare approfondimento alla formulazione del comma 14 del nuovo testo dell'articolo 22 della legge n. 142, che più specificamente attiene invece al problema della proprietà delle reti.

Anche alla luce di queste ultime considerazioni, e delle soluzioni prospettate dalla rappresentante del Governo, il senatore GRILLO dichiara il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.505 che, posto ai voti, è approvato dalla Commissione.

Risultano conseguentemente assorbiti o preclusi gli emendamenti 1.608 e 1.90, mentre l'emendamento 1.109, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.226 è accantonato, poiché da riferire al regime transitorio, regolato dall'articolo 2.

Quanto agli emendamenti 1.88 e 1.89, fatti propri dal senatore BESOSTRI in assenza del proponente, il sottosegretario VIGNERI ribadisce il proprio avviso contrario, poiché essi consentono la possibilità indiscriminata di affidare a un unico soggetto più servizi pubblici locali, e perciò si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Il Governo, peraltro, in una proposta emendativa, ha previsto la possibilità di affidamenti di tal genere ma in ipotesi tassative, precisamente individuate.

Su proposta del senatore BESOSTRI, la Commissione conviene quindi di accantonare gli emendamenti 1.88 e 1.89.

L'emendamento 1.87 è invece dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

Si apre quindi un dibattito sull'emendamento 1.609.

Il sottosegretario VIGNERI, chiarito che l'intento della prima parte dell'emendamento è quello di garantire all'ente locale la possibilità di conferire a un'apposita società di capitali, controllata dall'ente, la proprietà di reti e impianti, ritiene che l'emendamento possa essere integrato con un'apposita disposizione che preveda il trasferimento a separata società delle reti attualmente di proprietà di società e aziende locali. Al riguardo, preannuncia una riformulazione dell'emendamento 1.609.

Il relatore PARDINI e il presidente VILLONE chiariscono la portata della proposta avanzata dal rappresentante del Governo, con la quale dichiara di concordare il senatore GRILLO che ricorda, peraltro, la quotazione in borsa di alcune delle società proprietarie di reti, come ad esempio l'ACEA. Appare dunque non ipotizzabile un trasferimento agli enti della proprietà delle reti, per le quali ritiene preferibile imporre alle società che le gestiscono una chiara separazione contabile.

Il senatore PASTORE ritiene che la questione da ultimo sollevata dalla rappresentante del Governo e dal senatore Grillo possa essere risolta attraverso una chiara distinzione tra la disciplina a regime e una normativa transitoria che, incidendo anche sulla disciplina statutaria delle società che gestiscono le reti, possa assicurare un'adeguata separazione tra proprietà e gestione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,35.

474ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
VILLONE

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Vigneri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(1388-ter) Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa

(3295) DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale

(3448) MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

L'esame congiunto dei disegni di legge, sospeso nella seduta antimeridiana, prosegue con la discussione e la votazione degli emendamenti all'articolo 1 del disegno di legge n. 4014, assunto a base dell'esame.

Il PRESIDENTE rammenta che la discussione era stata sospesa quando la Commissione si trovava ad esaminare la questione della proprietà delle reti, con particolare riguardo alle disposizioni contenute nel comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 del 1990 e all'emendamento sostitutivo di quel comma presentato dal Governo (1.609).

Il senatore DEBENEDETTI afferma che la separazione tra proprietà della rete e gestione del servizio di per sé è un fattore di inefficienza e tuttavia può arrecare un vantaggio al mercato allorché, in situazioni di monopolio naturale, sia posta in competizione la gestione del servizio. D'altra parte, in tal caso, la rete deve essere aperta a più gestori, mentre alle volte ciò appare impossibile o quanto meno inverosimile, soprattutto a livello locale, ad esempio per la gestione del ciclo dell'acqua. Occorre doman-

darsi, dunque, quale sia il ragionevole motivo di una imposizione agli enti locali circa il modo di tutelare i propri interessi, ad esempio disponendo comunque la proprietà pubblica delle reti. Nel caso dell'energia elettrica, per esempio, la proprietà delle reti, attualmente intestata all'ENEL potrà essere in futuro privatizzata.

Il senatore BESOSTRI osserva che il problema dell'accesso alle reti esiste anche per quelle locali e riconosce che in linea di principio l'impresa dovrebbe essere libera di poter contemperare in modo efficiente i fattori patrimoniali e di gestione, senza condizionamenti eccessivi di natura legale o fiscale. Nel caso in questione, peraltro, occorre rimediare a una situazione anomala costituita a suo tempo in forza di benefici fiscali che avevano indotto gli enti locali a conferire la proprietà delle reti a società detentrici anche della gestione dei servizi.

Il relatore PARDINI ricorda che numerose società, quotate in borsa, hanno anche la proprietà delle reti quale elemento qualificante del proprio valore, sul quale fanno affidamento i tanti risparmiatori che ne hanno acquistato le azioni. L'emendamento 1.609, a suo avviso, offre una soluzione equilibrata, perché consente ai comuni di conferire la proprietà di reti e impianti a società controllate dallo stesso ente locale, senza imporre obblighi di restituzione all'ente titolare del servizio.

Il senatore GRILLO ricorda che l'articolo 22 del disegno di legge finanziaria per l'anno 2000 è stato stralciato su proposta della sua parte politica, che ha contrastato vivacemente l'istituto della *golden share* nelle partecipazioni azionarie degli enti locali. Sostiene, quindi, che occorre garantire la separazione tra la proprietà delle reti e la gestione, soffermandosi sul caso dell'ACEA, che iscrive nel proprio bilancio una somma di 2.888 miliardi quale valore patrimoniale degli impianti: egli non ritiene che quel valore patrimoniale debba essere restituito al comune di Roma, soprattutto dopo che la società è stata quotata in borsa, ma afferma che il patrimonio dovrebbe essere conferito a una società distinta, eventualmente compresa in una stessa *holding*, ma separata dalla società che gestisce il servizio. Osserva, in proposito, che l'ACEA ha ricevuto a suo tempo in proprietà la rete dal Comune di Roma senza alcun onere.

Il relatore PARDINI obietta che recentemente l'ACEA ha versato al comune 585 miliardi come controvalore per la proprietà delle reti.

Il senatore GRILLO prosegue nella sua esposizione osservando che nel concorso di più società per acquisire in esito a una gara la gestione del servizio, sarebbe assai difficile individuare un'impresa capace di farsi carico degli oneri debitori derivanti da un patrimonio come quello dell'ACEA: ritiene, dunque, che per un mercato effettivamente competitivo, sia necessario separare la proprietà delle reti dalla relativa gestione.

Il relatore PARDINI sostiene che un simile obbligo di separazione dovrebbe postulare, in un coerente indirizzo di liberalizzazione, anche la possibilità di cedere a privati la proprietà delle reti.

Il senatore GRILLO insiste nel sostenere che senza una separazione tra proprietario e gestore il mercato dei servizi locali si trasforma in un insieme di oligopoli inattaccabili, perché non vi è alcuna, tra le imprese di dimensioni piccole e medie, in grado di ottenere il controllo proprietario di società come la AEM di Milano e l'ACEA di Roma: l'intervento di altri soggetti, pertanto, sarà limitato a quello dei più agguerriti e potenti competitori francesi, tedeschi e americani o, al più, di qualche grande impresa italiana.

Il senatore PASTORE invita a tenere distinti i problemi della proprietà delle reti, della gestione delle reti e della gestione del servizio all'utenza: può accadere, infatti, che mettendo a gara il servizio separatamente dalla gestione degli impianti nonché dalla proprietà delle reti, vi sarebbe un rapporto improprio con quel concorrente che sia al contempo proprietario della rete. In tal caso, infatti, sarebbe pressoché impossibile l'intervento, quale gestore, di un soggetto diverso. In caso di monopolio naturale, inoltre, non fa differenza se la gestione è affidata a un solo soggetto in esito a una gara o a più soggetti concorrenti contestualmente, perché l'importante è che l'affidamento sia effettuato in base a gara.

Secondo il presidente VILLONE, la Commissione potrebbe approvare l'emendamento 1.609, con la riserva di approfondire i problemi ulteriori emersi durante la discussione.

Il senatore BESOSTRI domanda quale sia il destino dell'articolo 22 del disegno di legge finanziaria per il 2000, stralciato da quel testo.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che una disposizione corrispondente è proposta dal Governo, quale comma aggiuntivo all'articolo 2 del disegno di legge in esame, con l'emendamento 2.501.

Il senatore GRILLO considera opportuno riflettere ulteriormente sulle questioni appena dibattute, che per la sua parte politica costituiscono un fattore discriminante per un orientamento di adesione o di opposizione all'intero disegno di legge.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che la disposizione contenuta nel comma 14 in esame corrisponde al principio in base al quale di norma la proprietà delle reti è del comune, tanto è vero che se la proprietà viene conferita a una società, si prevede comunque la partecipazione maggioritaria pubblica da parte dell'ente locale titolare del servizio. Se invece si ritiene di poter consentire la cessione in proprietà delle reti ad aziende private, la soluzione dovrebbe essere ben diversa. Vi è inoltre la questione,

sollevata dal senatore Grillo e concernente la difficoltà di accesso al mercato della gestione dei servizi quando l'elemento patrimoniale del gestore attuale sia di notevole rilevanza. Tuttavia il problema investe direttamente la possibilità o meno di privatizzare la proprietà delle reti, anche perché le società quotate in borsa che hanno anche la proprietà delle reti, posseggono in effetti una consistenza patrimoniale della quale sono titolari in proprietà. Aggiunge che la separazione della gestione dalla proprietà è normale quando nella rete agiscono più utenti che siano al contempo erogatori di servizi, precisando che in proposito la legislazione in corso di elaborazione non pone alcun vincolo, cosicché potranno esservi, secondo i casi, più erogatori di servizi ovvero un solo erogatore scelto in base a una gara.

Il relatore PARDINI ricorda il caso dell'Acquedotto pugliese, trasferito in proprietà all'ENEL, che è una società pubblica in via di privatizzazione, chiedendo in proposito per quale motivo il proprietario delle reti debba essere necessariamente un soggetto pubblico.

Il senatore GRILLO replica affermando che il caso dell'Acquedotto pugliese ceduto in proprietà all'ENEL costituisce uno scandalo nazionale così come devono essere considerate scandalose le condizioni operative di società come l'ACEA di Roma e la AEM di Milano: si tratta, infatti, di esempi visibili di un mercato non competitivo, ma viziato dalla conservazione dei monopoli consolidati, che viene agevolata e perpetuata dalla promiscuità nella proprietà delle reti e nella gestione dei servizi. L'obiettivo di creare un mercato in un contesto che attualmente non è competitivo, dunque, esige proprio una separazione tra la proprietà delle reti e la gestione dei servizi, riservando alla proprietà pubblica la titolarità delle reti, anche in forma societaria e mettendo intanto in concorrenza la gestione del servizio.

Il presidente VILLONE riassume i termini della dibattuta questione: il problema risulta essere quello del gestore che sia al contempo proprietario delle reti, perché il regime di separazione tra proprietà e gestione in effetti è già disposto allorché si prescrive che il comune è obbligato a mettere in gara la gestione del servizio. L'elemento di complicazione, invece, consiste nella presenza in concreto di società che detengono insieme la gestione del servizio e la proprietà della rete.

Il senatore GRILLO conferma che i termini del problema sono esattamente quelli esposti dal Presidente.

Il relatore PARDINI osserva che se la gestione del servizio fornito dalla società ACEA di Roma fosse affidata in base a una gara ad altra società, quest'ultima dovrebbe pagare un canone all'ACEA in quanto proprietaria delle reti, e ciò appartiene alla fisiologia del sistema.

Il presidente VILLONE precisa che la questione non è quella di una imposizione ai comuni perché costituiscano società proprietarie delle reti, giacché mettendo in gara la gestione del servizio il processo di liberalizzazione è in sé garantito, da questo punto di vista; il problema, invece, è nella possibile coincidenza soggettiva tra gestione e proprietà degli impianti, che avvantaggia quelle società che si trovano in una simile posizione rispetto ad altri potenziali competitori per la gestione del servizio.

Il senatore PINGGERA chiede chiarimenti sugli obblighi del gestore nei confronti del titolare delle reti.

Il sottosegretario VIGNERI precisa che i bandi di gara dovranno determinare gli elementi di costo per la disponibilità della rete, come il canone e gli oneri di manutenzione. A suo avviso, la sola questione che il testo in esame non risolve, consiste nella valutazione di un eventuale interesse pubblico, meritevole di tutela, nel rendere possibile il conseguimento del controllo proprietario, a livello locale, di quelle società che attualmente gestiscono ed erogano il servizio e hanno al contempo la proprietà dei relativi impianti.

Si conviene, quindi, di accantonare la votazione degli emendamenti riferiti al comma 14 del nuovo articolo 22 della legge n. 142 del 1990, nonché, su richiesta del sottosegretario VIGNERI, di quelli riferiti ai commi 15 e 16.

Quanto agli emendamenti relativi al comma 17, sono posti congiuntamente in votazione, e respinti, gli emendamenti 1.85 e 1.112, di contenuto identico.

Gli emendamenti 1.5 e 1.1 sono dichiarati decaduti per l'assenza dei proponenti.

Quanto all'emendamento 1.125, esso viene ritirato dal senatore DEBENEDETTI dopo che il sottosegretario VIGNERI ha fatto notare l'inclusione di una disposizione analoga nel comma 8 già esaminato.

Il sottosegretario VIGNERI, inoltre, afferma che gli organismi tecnici di cui al comma 17 dovrebbero avere esclusivamente funzioni tecniche, mentre le funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo sono proprie dell'ente locale.

Il senatore BESOSTRI chiede di considerare l'emendamento 1.65 in un momento successivo, e l'emendamento viene dunque accantonato.

Viene quindi accolto l'emendamento 1.611, risultando conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 1.235, 1.233, 1.234 e 1.64.

In merito all'emendamento 1.30 e a quelli di identico contenuto, il sottosegretario VIGNERI ritiene che la questione sia già risolta altrimenti.

Gli emendamenti sono ritirati dai rispettivi proponenti.

Sull'emendamento 1.612 il relatore PARDINI esprime un parere favorevole.

Il senatore MARCHETTI manifesta invece le proprie radicali riserve perché l'emendamento determina a suo avviso una impropria confusione di ruoli tra i dipendenti degli enti locali e gli azionisti di cui si tratta.

Anche il senatore BESOSTRI rileva un possibile conflitto di interessi.

Il sottosegretario VIGNERI riconosce che vi sono problemi di compatibilità con la materia comunitaria e ritiene opportuno considerare la questione in sede di definizione del regime transitorio. In ogni caso, altro è disciplinare i servizi pubblici locali, altro è definire condizioni inerenti all'acquisto di servizi da parte dei comuni, da regolare in base alla direttiva comunitaria vigente in materia.

Il senatore MISSERVILLE si dichiara sorpreso per l'ostilità suscitata dall'emendamento in esame, che corrisponde a un condivisibile principio di ispirazione cooperativa e non appare in contrasto né con la qualità di pubblici dipendenti dei possibili azionisti né con le direttive comunitarie. La disposizione potrebbe inoltre recare notevoli vantaggi sia ai dipendenti degli enti locali che acquisiscano le azioni sia alla funzionalità dei servizi.

L'emendamento 1.612 viene quindi accantonato.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 5 febbraio 1998, n. 22: seguito dell'esame e rinvio)

(R139 b00, C01ª, 0037°)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 24 novembre e rinviato nella seduta pomeridiana del 25 novembre.

Il senatore PINGGERA svolge alcune considerazioni critiche sullo schema di regolamento in esame. All'articolo 1, la disposizione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dovrebbe essere soppressa, o almeno modificata sostituendo il riferimento alla provincia con quello alla regione: la legge n. 22 del 1998, infatti, prevede l'obbligo di esposizione esclusiva-

mente per le sedi centrali degli organismi di diritto pubblico, tassativamente individuati, cosicché l'estensione a tutti gli uffici anche di livello provinciale appare inopportuna. Per le stesse ragioni e a salvaguardia delle competenze proprie delle regioni e delle provincie autonome il comma 2 dell'articolo 1 dovrebbe essere riferito esclusivamente agli uffici pubblici e alle istituzioni statali. La legge, infatti, ammette una disciplina integrativa esclusivamente per gli uffici statali, facendo salva implicitamente la competenza delle regioni e delle provincie autonome per gli uffici regionali, provinciali e comunali. Nello stesso comma, inoltre, dovrebbero essere soppressi tanto i riferimenti alle date del 7 gennaio, 9 maggio, e 4 ottobre, quanto la lettera *b*), quanto, nella lettera *c*), il riferimento alla competenza del Prefetto. Secondo la disciplina vigente, infatti, le feste e le solennità nelle quali vi è un obbligo di esposizione della bandiera non comprendono le date appena indicate e una estensione non appare giustificata, anche in ragione degli oneri aggiuntivi per l'amministrazione pubblica. L'esposizione della bandiera delle Nazioni Unite, inoltre, non rientra tra gli oggetti di disciplina del regolamento, secondo la legge n. 22 del 1998. La competenza del Prefetto appare anch'essa difforme dalla legge, che affida la disciplina allo stesso regolamento, e risulta comunque inopportuna. Il comma 4 dell'articolo 1 dovrebbe essere a suo avviso riformulato comprendendo esclusivamente le sedi dei Provveditorati agli studi e non tutti gli edifici in cui sono ospitate le aule scolastiche, perché ciò appare difforme dalla legge e difficilmente realizzabile in concreto, dato che molte aule scolastiche sono in edifici privati, presi in locazione dall'amministrazione competente. Osserva, inoltre, che appare quanto mai inopportuno imporre ai consigli comunali, provinciali e regionali un obbligo di esposizione delle bandiere anche in orario notturno, durante le concomitanti sedute, anche per gli oneri che ne derivano. Quanto all'uso della bandiera all'interno degli edifici, esso non dovrebbe essere disciplinato dal regolamento e in ogni caso l'oggetto della disciplina in esame non dovrebbe comprendere l'esposizione del ritratto del Capo dello Stato né delle bandiere di paesi stranieri. All'articolo 10, dovrebbe essere inserito un espresso riferimento alla natura statale degli enti e degli uffici, per le ragioni già esposte inerenti alla salvaguardia delle competenze degli enti regionali e locali. All'articolo 12, infine, dovrebbe essere soppresso il secondo periodo, perché l'obbligo di esposizione congiunta di bandiere, vessilli e gonfaloni, previsto dalla legge del 1925, è stato abolito dalla legge del 1998, e non potrebbe essere legittimamente introdotto da un regolamento; d'altra parte, il Governo non è competente, anche per le regioni, ad emanare la disciplina integrativa della legge.

La senatrice PASQUALI commenta le osservazioni esposte dal senatore Pinggera ritenendo che non una sola delle ragioni addotte per criticare lo schema di regolamento sia valida e fondata. In effetti, i rilievi appena esposti a suo avviso dissimulano l'intento di limitare per quanto possibile l'esposizione della bandiera italiana negli edifici pubblici dislocati nella

provincia di Bolzano: da tale intento esprime un radicale dissenso, come anche da un metodo di critica fondato su motivazioni apparenti.

Il senatore PINGGERA replica negando l'intento attribuitogli dalla senatrice Pasquali: si tratta, infatti, di un regolamento di attuazione della legge vigente in materia, che travalica a suo parere i limiti di quella legge, soprattutto in violazione delle competenze proprie degli enti territoriali.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Su proposta del PRESIDENTE, si conviene di inserire nell'ordine del giorno dei lavori della Commissione l'esame, in sede referente, del disegno di legge costituzionale n. 4368, recante disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati.

La seduta termina alle ore 16,50.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4014**Art. 1.**

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 10, inserire il seguente:

«10-bis. I gestori dei servizi di cui al precedente comma 2 possono provvedere al relativo espletamento anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, previo consenso dell'ente locale rilasciato anche in via generale e preventiva all'atto dell'affidamento del servizio. In ogni caso, il contratto di servizio impegna anche le società controllate».

1.122 (Nuovo testo)

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 11.

1.31

STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 11, dopo la parola: «nonché», inserire le seguenti: «del proprio coniuge,».

1.238

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dei loro coniugi».

1.238 (Nuovo testo)

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 11, dopo la parola: «nonché» inserire le seguenti: «dei loro coniugi».

1.606

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di compatibilità del cumulo dell'ufficio con altri impieghi pubblici e privati, i docenti universitari e i ricercatori universitari che siano nominati alle cariche di presidente o di amministratore delegato delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2, possono essere collocati in aspettativa esclusivamente su richiesta. L'aspettativa, concessa dal rettore, è senza assegni».

1.157

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire i seguenti:

«11-bis. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono scelti tra persone che vantano una speciale competenza tecnica o amministrativa, per esperienze professionali maturate o per studi compiuti o per funzioni ricoperte presso enti o aziende, università o istituti di ricerca, pubblici o privati.

11-ter. Il difetto dei requisiti di cui al comma 10-bis determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal Consiglio di amministrazione delle società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto».

1.158

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 11, inserire il seguente:

«11-bis. L'articolo 13, comma 1, numero 10) del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, non si applica ai docenti universitari nominati presidenti e amministratori delegati delle società a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi di cui al comma 2».

1.156

GUERZONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. È vietata ogni forma di discriminazione dei gestori del servizio pubblico in ordine all'accesso al credito ordinario ed alla concessioni di contribuzioni da chiunque dovute per la gestione del servizio».

1.137

TIRELLI, STIFFONI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, sopprimere le parole: «all'accesso al credito».

1.237

PASTORE

1.607 (Identico all'em. 1.237)

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «In applicazione del principio di cui sopra anche alle Società che alla data di entrata in vigore della presente legge siano titolari di concessioni di servizi pubblici locali è consentito procedere, entro il 30 giugno 2000, all'adeguamento del valore dei ben e diritti secondo le clausole contrattuali in essere, mediante rivalutazione, sulla base di perizia giurata di stima da redigersi da esperto scelto tra gli iscritti agli albi dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, alle medesime condizioni previste dalla legge n. 127 del 15 maggio 1997, per la trasformazione in società di capitali delle aziende pubbliche locali. Ai fini della prima applicazione di quanto stabilito nel precedente periodo le società di capitali, che gestiscono servizi pubblici locali procedono, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, all'adeguamento del valore dei beni e diritti strettamente correlati al servizio pubblico gestito mediante rivalutazione dei cespiti alle medesime condizioni previste dalla legge 15 maggio 1997, n. 127 per la trasformazione delle aziende pubbliche locali o loro rami in società di capitali. La rivalutazione di cui al periodo precedente non fa stato ai fini della determinazione dell'indennizzo in caso di riscatto anticipato e per le concessioni scadute prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.».

1.56

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».

1.206

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Alle società che gestiscono servizi locali a contenuto industriale, ovvero che effettuano attività di gestione e sviluppo delle reti e degli impianti, si applicano le disposizioni sulla finanza di progetto recate dagli articoli 37-quinquies e seguenti e, per quanto applicabile, dall'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

1.700

IL RELATORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12, inserire il seguente:

«12-bis. Al fine della riorganizzazione dei servizi pubblici locali, i beni destinati al pubblico servizio, ivi compresi quelli aventi natura demaniale, possono essere conferiti in proprietà a società costituite o partecipate da tutti i Comuni interessati. Le società hanno come proprio oggetto sociale l'amministrazione economica dei beni destinati al pubblico servizio con il vincolo di mantenere la relativa destinazione, salvi i casi di accertata impossibilità tecnica o di diseconomia del relativo utilizzo.».

1.124

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 12 inserire il seguente:

«12-bis. Gli appalti indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese partecipate o controllate da soggetti proprietari di quote di capitale del gestore».

1.504

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere i commi 13 e 14.

1.123

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 è consentito procedere all'affidamento delle attività di gestione e di sviluppo e delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento del servizio all'utenza».

1.91

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 13, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara a norma dell'articolo 23 della presente legge, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara a norma del predetto articolo 23, del servizio all'utenza».

1.505

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, sopprimere le parole: «, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36,».

1.608

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: «, mediante gara a norma dell'articolo 23 della presente legge,».

1.90

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13 sopprimere l'ultimo periodo.

1.109

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 13, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 53 e 56, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano, fino al 30 giugno 2000, a tutti i concessionari di servizi pubblici locali, in qualsiasi forma costituiti.».

1.226

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Per una migliore funzionalità ed economicità nella gestione complessiva dei servizi, di cui al comma 2, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.88

MARCHETTI, BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Qualora la gestione congiunta di servizi possa assicurare una migliore funzionalità ed economicità dei medesimi, è consentito agli enti locali, singoli o associati, l'affidamento, tramite gara o diretto, ad un unico soggetto di più servizi pubblici locali».

1.89

MARCHETTI, BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 14.

1.87

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2, la proprietà di reti e impianti può essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e/o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi a norma dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.142, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venir meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza.».

1.609

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «più enti locali tra loro associati» con le seguenti: «gli enti locali».

1.506

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «possono conferire», con le seguenti. «devono conferire».

1.161

GRILLO, PASTORE, VENTUCCI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire le parole: «, con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati», con le seguenti: «, con l'eventuale partecipazione di altri soggetti pubblici e privati,».

1.26

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.196 (Identico all'em. 1.26)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, sostituire il numero: «0,1» con l'altro: «1» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 49 per cento».

1.57

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 33 per cento».

1.58

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e comunque per una quota di capitale complessiva non superiore al 25 per cento».

1.59

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, inserire, dopo il secondo periodo, il seguente: «Nel caso di reti ed impianti di proprietà di un concessionario privato, l'ente locale può acquisirne le proprietà alla scadenza applicando le norme dell'articolo 24 del testo unico n. 2578/1925. In alternativa, l'ente locale ha facoltà di riconoscere un canone annuo al proprietario, secondo criteri e parametri economici definiti dalla competente Autorità di settore o dalle Autorità comunali ove istituita. In assenza di tali organismi o di accordo tra le parti, la definizione del canone sarà affidata ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui due indicati rispettivamente da ciascuna delle parti ed il terzo dal Presidente del tribunale territorialmente competente.».

1.225

LAURO, PASTORE

1.207 (Identico all'em. 1.225)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», al comma 14, sostituire gli ultimi tre periodi con i seguenti: «La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione. L'ente locale o gli enti locali titolari del servizio provvedono, tramite gara a norma dell'articolo 23, alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente del gestore del servizio all'utenza».

1.507

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, terzo periodo, dopo le parole: «stipulata tra gli enti stessi», inserire le seguenti: «ovvero mediante delega a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti».

1.183

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

1.75

DE LUCA XSATHOS

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quarto e il quinto periodo con i seguenti: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti. I soci della società di cui al presente comma non possono partecipare alle gare bandite dalla stessa né direttamente, né tramite società di cui detengano una quota anche minoritaria di capitale».

1.224

LAURO, PASTORE

1.208 (Identico all'em. 1.224)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, sostituire il quinto periodo con il seguente: «Il compito di bandire le gare per l'affidamento del servizio all'utenza resta in capo all'ente locale che non può delegarlo ad altri soggetti».

1.221

LAURO, PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 14, quinto periodo, dopo le parole: «compito di bandire», inserire le seguenti: «, sulla base degli indirizzi e delle condizioni indicate dagli enti locali titolari del servizio pubblico,».

1.184

ANDREOLLI

1.152 (Identico all'em. 1.184)

STANISCIÀ

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori o dai regolamenti di cui al comma 8 dell'articolo 23.».

1.27

D'ALESSANDRO PRISCO

1.78 (Identico all'em. 1.27)

DE LUCA Athos

1.197 (Identico all'em. 1.27)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, sostituire il primo periodo con il seguente: «Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 la durata dell'affidamento è, di norma, fissata in dieci anni, fermi restando i diversi termini stabiliti dalle discipline dei singoli settori.».

1.86

MARCHETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, nel primo periodo, dopo la parola: «durata», sopprimere la parola: «massima».

1.630

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, primo periodo, sostituire le parole: «per il servizio di gestione del ciclo dell'acqua in quindici anni», con le seguenti: «per il servizio idrico integrato in tre anni».

1.110

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, secondo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «e nel caso che alla gestione del servizio siano vincolati e predeterminati investimenti eccedenti la manutenzione straordinaria dei beni e degli impianti e della rete distributiva con effetti sulla tariffa.».

1.61

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Con regolamento adottato dal Governo a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in sede di applicazione, sono determinati i parametri di durata in rapporto al piano di investimenti, nonché le sanzioni per il mancato rispetto del piano e i criteri di aggiornamento.».

1.62

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 15, terzo periodo, dopo le parole: «attuazione delle normative comunitarie in materia», inserire le seguenti: «con le quali saranno definite, in particolare, le durate massime degli affidamenti.».

1.76

DE LUCA Athos

Al comma 1, capoverso «Art. 22, nel comma 15, dopo il terzo periodo, in fine, inserire le seguenti parole: «In particolare, per il settore dell'erogazione del gas la durata massima degli affidamenti verrà determinata nell'ambito della disciplina nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia.».

1.223

LAURO, PASTORE

1.209 (Identico all'em. 1.223)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, dopo le parole: «gli impianti», aggiungere le seguenti: «e le altre dotazioni dichiarate reversibili nel contratto di servizio.».

1.610

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sostituire le parole: «le reti e gli impianti», con le seguenti: «le reti, gli impianti e le altre dotazioni».

1.28

D'ALESSANDRO PRISCO, BESOSTRI

1.198 (Identico all'em. 1.28)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 16, sopprimere le parole da: «ovvero», fino alla fine del comma.

1.236

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», sopprimere il comma 17.

1.85

MARCHETTI

1.112 (Identico all'em. 1.85)

MAGNALBÒ, PASQUALI

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, debbono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale organizzativa e patrimoniale per la valutazione delle forme di affidamento della gestione dei servizi, come previsto dal comma 2 del presente articolo e per il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, ferme restando le funzioni d'indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale. A detti organismi devono essere affidati attività aventi contenuto prevalentemente tecnico ed organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

1.5

STIFFONI, TIRELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire appositi organismi, dotati di autonomia funzionale, organizzativa e patrimoniale, ed ove ritenuto opportuno di personalità giuridica, per lo svolgimento dei compiti concernenti la gestione delle procedure per l'affidamento dei servizi pubblici locali, la vigilanza ed il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici locali, nonché altre funzioni di spettanza degli stessi enti locali, ferme restando le funzioni di indirizzo politico attribuite dalla legge al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale. A detti organismi possono essere affidate attività aventi contenuto prevalentemente tecnico e organizzativo e consistenti in servizi da rendere agli enti locali. La disciplina di tali organismi è stabilita con regolamento adottato secondo le previsioni statutarie degli enti locali interessati.».

1.1

FUMAGALLI CARULLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22» sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Le funzioni di indirizzo, di vigilanza, programmazione e controllo nei confronti dei gestori di servizi pubblici locali possono essere svolte dagli enti locali in forma associata, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni.».

1.125

DEBENEDETTI

Al comma 1, capoverso «Art. 22, sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire propri organismi tecnici, dotati di autonomia funzionale e organizzativa, per la predisposizione dei contratti di servizio, per la gestione delle procedure di affidamento dei servizi pubblici locali, per la vigilanza e il controllo sull'attuazione dei contratti di servizio, nonché per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 8, escluse quelle di indirizzo politico-amministrativo attribuite dalla legge agli organi di governo degli enti. Ove siano previste forme associative o enti locali di bacino, alle stesse spettano le determinazioni in ordine alla costituzione degli organismi tecnici e al relativo ambito di operatività. La disciplina generale di tali organismi è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.».

1.611

IL GOVERNO

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, sostituire la parola: «costituire», con le seguenti: «prevedere negli statuti la costituzione di».

1.235

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, dopo la parola: «patrimoniale», inserire le seguenti: «ed, ove ritenuto opportuno, di personalità giuridica».

1.233

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, primo periodo, dopo la parola: «servizio», inserire le seguenti: «la valutazione della funzionalità dei servizi pubblici locali».

1.234

PASTORE

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, secondo periodo, dopo le parole: «affidate», inserire le seguenti: «nel rispetto della direttiva 92/150/CEE del 18 giugno 1992 e della normativa nazionale di recepimento.».

1.64

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», nel comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La costituzione dell'organismo di cui al precedente periodo è obbligatoria qualora gli enti locali detengano quote di capitali di società che possono partecipare alla gara per l'affidamento del servizio pubblico locale.».

1.65

BESOSTRI

Al comma 1, capoverso «Art. 22», dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli esercenti i servizi di cui al presente articolo non possono avvalersi delle informazioni, dei sussidi economici e della loro organizzazione aziendale per esercitare, in proprio o tramite società partecipate o collegate, attività nei mercati deregolamentati contigui o collegati a quelli in cui essi stessi operano in condizioni di oggettiva posizione dominante. L'Autorità Garante della concorrenza e del mercato interviene direttamente o su segnalazione di soggetti interessati, nei casi di presunta violazione, esercitando i poteri di cui all'articolo 14 della legge n. 287 del 1990.».

1.30

FUMAGALLI CARULLI

1.40 (Identico all'em. 1.30)

DENTAMARO

1.72 (Identico all'em. 1.30)

DE LUCA Athos

1.111 (Identico all'em. 1.30)

MAGNALBÒ, PASQUALI

1.244 (Identico all'em. 1.30)

PASTORE

1.168 (Identico all'em. 1.30)

ANDREOLLI

Al comma 1, capoverso «Art. 22, dopo il comma 17 aggiungere il seguente:

«17-bis. Gli enti locali, anche in forma associata, possono costituire società di capitali, aperte alla partecipazione dei dipendenti degli stessi enti, per lo svolgimento esclusivo di attività consistenti in servizi da rendere agli enti locali. I rapporti tra questi e le società sono regolati da apposita convenzione.».

1.612

IL GOVERNO

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

512^a Seduta

Presidenza del Presidente

PINTO

Intervengono il ministro della giustizia Diliberto e il sottosegretario di Stato allo stesso dicastero Corleone.

La seduta inizia alle ore 14,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice SCOPELLITI, dopo aver richiamato l'attenzione sul permanere di una situazione nelle carceri italiane ancora estremamente difficile, propone che la Commissione proceda, prima della prossima pausa natalizia, all'audizione del dottor Caselli, direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, al fine di acquisire le necessarie informazioni in merito alle linee di politica carceraria che il Governo intende attuare.

La senatrice BONFIETTI concorda con la proposta della senatrice Scopelliti e chiede altresì che si proceda quanto prima a convocare nuovamente il Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari costituito nell'ambito della Commissione giustizia.

Il senatore FOLLIERI condivide anch'egli la proposta avanzata dalla senatrice Scopelliti e coglie l'occasione per sollecitare l'esame del disegno di legge n. 3744 relativo all'istituzione del difensore civico delle persone private della libertà personale.

Il presidente PINTO prende atto della richiesta di procedere all'audizione del dottor Caselli e assicura che non mancherà di dare ad essa seguito. Assicura, altresì, che si provvederà appena possibile a convocare il Comitato ristretto per lo studio dei problemi penitenziari.

Segue un breve intervento del senatore MILIO, che sottolinea l'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti delle problematiche attinenti il funzionamento degli ospedali psichiatrici giudiziari.

IN SEDE REFERENTE

(3807-B) Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta notturna di ieri.

Prende la parola il senatore VALENTINO, il quale si sofferma sulle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 60 del testo licenziato dal Senato in prima lettura, sottolineando come la *ratio* ispiratrice di quest'ultima disposizione fosse rappresentata dall'esigenza – in passato più volte e da più parti evidenziata – di evitare l'appiattimento del giudice delle indagini preliminari sulle posizioni del pubblico ministero. È chiaro infatti che, se il pubblico ministero finisce per avere come interlocutore sempre lo stesso giudice delle indagini preliminari, tale stato di cose finisce per favorire il formarsi di un rapporto privilegiato tra i due magistrati il quale può rischiare di risolversi in una minore imparzialità del secondo rispetto al primo.

La Camera dei deputati ha poi elevato da tre a sei anni il limite massimo di tempo durante il quale possono essere svolte consecutivamente le funzioni di giudice dell'udienza preliminare e quelle di giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase dell'indagine preliminare, effettuando una scelta che ha tenuto conto anche delle proteste provenienti dalla stessa magistratura e che, a suo avviso, non appare convincente. Su questo specifico punto, nonché su altri profili che necessitano di interventi correttivi, preannuncia pertanto la presentazione di proposte emendative da parte di senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale.

Il senatore CALLEGARO ritiene priva di fondamento l'affermazione secondo cui la Camera rischierebbe concretamente di non approvare in via definitiva il disegno di legge in titolo qualora questo le fosse restituito con alcune modifiche dal Senato; si tratta di un esito che sarebbe senz'altro facilmente evitabile purché vi fosse una precisa volontà in questo senso.

Passando più specificamente al merito di alcune delle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, giudica, in particolare, non condi-

visibile la soppressione degli articoli 11 e 12 del testo approvato dal Senato mentre, con riferimento al procedimento per decreto, riterrebbe opportuna una diversa disciplina della concessione della sospensione condizionale della pena. Condivide poi, da ultimo, i rilievi critici svolti dal senatore Valentino in merito alle modifiche apportate all'articolo 60 del testo licenziato dal Senato.

Il senatore FOLLIERI richiama con forza l'attenzione sull'assoluta necessità della definitiva approvazione del disegno di legge in titolo, al fine di permettere che la completa entrata in vigore, il 2 gennaio 2000, della riforma istitutiva del giudice unico di primo grado sia accompagnata da un soddisfacente quadro di garanzie.

In questa prospettiva, più in particolare, segnala l'importanza delle disposizioni contenute nell'articolo 12 del testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, il quale consente un controllo effettivo sul rispetto delle regole sulla competenza da parte del pubblico ministero procedente, nonché sulle disposizioni contenute nell'articolo 14, che vietano la pubblicazione dell'immagine della persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette, ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica e salvo che la persona vi consenta. Di notevole rilievo sono altresì le disposizioni dell'articolo 15, che aumentano ad un miliardo il limite massimo dell'indennizzo che può essere concesso nei casi di ingiusta detenzione, quelle di cui all'articolo 17, che introducono l'istituto dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, e le altre che stabiliscono il nuovo assetto dell'udienza preliminare, e che ridefiniscono i presupposti della sentenza di non luogo a procedere e i caratteri del rito abbreviato.

Per quanto riguarda poi le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 60 del testo licenziato dal Senato, queste ultime appaiono sostanzialmente accettabili dovendosi tener conto, tra l'altro, anche di quanto specificamente rappresentato dal Consiglio superiore della magistratura in una risoluzione dello scorso ottobre, nella quale è stato evidenziato come il termine triennale avrebbe determinato difficoltà quasi insormontabili nei tribunali di dimensioni medio-piccola.

Alla luce di tali considerazioni, invita tutti i Gruppi politici presenti in Commissione ad approvare senza modifiche il testo del disegno di legge in esame che, conclusivamente, può essere giudicato certamente soddisfacente.

Ha la parola il senatore GRECO, il quale, pur comprendendo l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge all'esame, manifesta una posizione critica, a titolo personale ed a nome del Gruppo di Forza Italia, in quanto ritiene che il provvedimento in discussione – al pari delle riforme istitutive del giudice unico di primo grado – esprime una certa resistenza corporativa dei magistrati nei confronti di significativi aumenti degli organici. Annunzia di aver presentato alcuni emendamenti, con particolare riferimento all'articolo 57 del disegno di legge, che la Camera ha modifi-

cato, tra l'altro, elevando da tre a sei anni il periodo massimo per il quale il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari, nonché il giudice dell'udienza preliminare possono esercitare tali funzioni. La modifica non supera, a suo avviso, l'inconveniente di evitare una eccessiva permanenza nell'esercizio delle medesime funzioni, in quanto nulla impedirebbe al giudice di interrompere per un breve periodo l'esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e di riassumerle immediatamente dopo per un ulteriore periodo di sei anni.

La disposizione approvata dalla Camera, inoltre, si inquadra nella tendenza a creare nuove «categorie» di magistrati all'interno dell'ordinamento giudiziario, e, tra queste, anche quella del giudice delle indagini preliminari. Il ruolo di quest'ultimo, al contrario, risulterebbe esaltato soltanto a seguito di una effettiva separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, in quanto l'appartenenza ad ordini diversi costituirebbe una barriera ad ogni possibile appiattimento dei giudici per le indagini preliminari sulle proposte dei pubblici ministeri.

In conclusione, si dichiara consapevole dell'urgenza dell'approvazione del provvedimento all'esame ma nello stesso tempo preoccupato per i rilievi in precedenza esposti e ritiene, in particolare, di primaria importanza la tematica della separazione delle carriere.

Il senatore SENESE premette che la situazione politica complessiva impone al Senato di approvare il provvedimento all'esame nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, ancorché tale conclusione segni una sconfitta per l'intero Parlamento, sminuendone il ruolo e l'autorevolezza. Le modifiche introdotte dalla Camera nascono, infatti, da un processo non sempre coerente di spinte e motivazioni diverse e prestano, di conseguenza, il fianco a notevoli ed argomentate obiezioni, che mettono in discussione il dignitoso equilibrio interno al provvedimento che il Senato era faticosamente giunto a costruire. Oltre alla disposizione dell'articolo 57 del disegno di legge relativa alla incompatibilità per i Gip, esprime perplessità anche relativamente alle modifiche in tema di attribuzioni del tribunale in composizione collegiale previste dall'articolo 10 del disegno di legge. Del pari, la Camera dei deputati ha eliminato dal testo del comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 24 del disegno di legge, la previsione, contenuta nel testo licenziato dal Senato, di notifica del decreto che dispone il giudizio almeno venti giorni prima della data fissata per lo stesso. La soppressione di tale termine potrebbe determinare una contraddizione sistematica con quanto dispone il vigente articolo 184 del codice, in materia di sanatoria delle nullità delle citazioni, degli avvisi e delle notificazioni: la norma richiama, infatti, espressamente il termine previsto dall'articolo 429, che è stato, per l'appunto, soppresso nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati. Inoltre, altre ragioni di perplessità si collegano all'introduzione negli articoli 438 e 441 del codice di procedura penale, come sostituiti dagli articoli 27 e 29 del disegno di legge all'esame, della possibilità di procedere alle contestazioni suppletive di cui all'articolo 423 dello stesso co-

dice nel corso del giudizio abbreviato; a tal riguardo, infatti, sarebbe stato coerente prevedere anche la possibilità di revoca della richiesta di giudizio abbreviato da parte dell'imputato.

Per quanto riguarda la disciplina relativa ai giudici per le indagini preliminari, si è argomentato che la ragione dell'elevazione dei tempi di incompatibilità troverebbe una sua giustificazione soprattutto con riferimento ai piccoli tribunali, dove la permanenza per periodi prolungati nell'esercizio di funzioni giudiziarie potrebbe dar luogo a situazioni di incompatibilità. A tal riguardo rileva, però, che sovente nei piccoli tribunali la figura del giudice per le indagini preliminari non assume una propria specificità, essendo, in situazioni di necessità e di carenza di organico, chiamati a svolgere tali funzioni anche giudici incaricati di esercitare ordinariamente le proprie competenze nel settore civile. Peraltro, i piccoli tribunali rappresentano, nel contesto nell'ordinamento giudiziario, una realtà in fase di progressivo superamento. Sotto questo punto di vista desta perplessità anche l'analisi compiuta dal Consiglio superiore della Magistratura nella risoluzione dell'ottobre 1999 relativa all'assetto ordinamentale del giudice delle indagini preliminari anche alla luce delle prospettive di riforma. Tale documento individua ben diciannove possibili ipotesi di incompatibilità sulla base dell'articolo 34 del codice di procedura penale; tuttavia il Consiglio inserisce nel novero di tali cause anche alcune ipotesi che si riferiscono all'incompatibilità del giudice per le indagini preliminari presso la pretura, ufficio giudiziario ormai soppresso dalle disposizioni che hanno introdotto il giudice unico di primo grado.

Quanto all'obiezione in base alla quale il periodo di tre anni previsto dal testo approvato dal Senato come periodo massimo di permanenza nello svolgimento delle funzioni di giudice per le indagini preliminari sia insufficiente a che il giudice sia in grado di maturare una propria professionalità specifica, osserva che la professionalità del giudice per le indagini preliminari non deve essere tenuta distinta da quella del giudice penale, cioè di un magistrato chiamato a vagliare, in posizione di assoluta imparzialità, i fatti e le prove presentati dalla pubblica accusa e dalla difesa. Nessuna giustificazione trova, inoltre, la soppressione, operata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 61 del testo licenziato dal Senato che, modificando l'articolo 47-ter dell'ordinamento giudiziario, intendeva porre rimedio alla «diarchia» esistente all'interno dei dodici maggiori tribunali tra il presidente del tribunale ed il presidente della sezione dei giudici incaricati dei provvedimenti previsti per la fase delle indagini preliminari. La norma vigente, che non si sottrae al rischio di giustificazioni di tipo corporativo, delinea, infatti, una sorta di «carriera» per i giudici per le indagini preliminari, attraverso l'individuazione di alcune figure apicali, e contribuisce, in questo senso, alla non accettabile autonomizzazione della professionalità del giudice per le indagini preliminari rispetto a quella del giudice penale.

Il senatore PREIONI rileva come il passaggio dalla sede deliberante alla sede referente deciso nel corso della seduta di ieri abbia consentito un

dibattito molto più franco ed aperto, che ha messo ancora una volta in evidenza la circostanza che il Parlamento, nella sua opera di legificazione, spesso rincorra le tematiche contingenti che alimentano il dibattito presso l'opinione pubblica. Un ulteriore esempio di tale tendenza, che, nei fatti, concorre ad una sorta di delegittimazione dell'istituto parlamentare, è rintracciabile nel disegno di legge n. 1960, recante disciplina del reato di attentato alla sicurezza dei trasporti, approvato con una certa rapidità dal Senato in prima lettura in relazione agli episodi dei cosiddetti «sassi dal cavalcavia», ma al quale la Camera non ha al momento ancora dato un seguito legislativo.

Dichiara inoltre di non condividere la proposta di separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, trattandosi, a suo avviso, di un falso problema, come dimostrano taluni recenti ed importanti episodi di cronaca giudiziaria, in relazione ai quali le sentenze rese dai giudici non hanno accolto le conclusioni dei pubblici ministeri. Peraltro, la comune appartenenza all'ordine giudiziario non è di per sé sola determinante ad esercitare influenza sul giudice chiamato a valutare fatti e prove presentate dal pubblico ministero.

Annunzia, infine, che sono stati presentati dal senatore Gasperini alcuni emendamenti al disegno di legge in discussione, intesi per lo più a ripristinare il testo licenziato dal Senato in seconda lettura, per i quali eventuali prospettive di accoglimento potrebbero indurre il Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord ad esprimere il proprio consenso alla riassegnazione del provvedimento in sede deliberante.

Seguono interventi dei senatori BERTONI e GRECO sulla modalità di prosieguo dell'esame.

La senatrice SCOPELLITI ritiene che gli aspetti messi in luce dal senatore Senese risultano tanto più meritevoli di considerazione e riflessione, in quanto provenienti da un esponente delle forze di maggioranza. Ritiene che la serietà e l'incisività delle questioni messe in luce in tale intervento non possano essere in nessun caso messe da parte, a rischio di compromettere la credibilità di tutto il Parlamento, e valuta, inoltre, incomprendibile, l'intangibilità della prevista scadenza del 2 gennaio 2000, considerata data inderogabile per l'entrata a regime del giudice unico di primo grado.

Dichiarata chiusa la discussione generale, replicano il Presidente relatore e i rappresentanti del Governo.

Il presidente relatore PINTO ricorda che egli stesso nella sua esposizione introduttiva aveva messo rilievo i profili problematici del testo in esame e, da parte di esponenti tanto della maggioranza che dell'opposizione, non è mancata condivisione dei rilievi da lui prospettati. Tuttavia, considerato che la piena operatività del giudice unico di primo grado ha già subito un primo slittamento, non è a suo giudizio possibile procedere

ad una ulteriore proroga. D'altra parte – prosegue il Presidente relatore – i successivi passaggi del disegno di legge fra i due rami del Parlamento non hanno mancato di perfezionarlo e affinarlo progressivamente e, sui pochi aspetti che destano insoddisfazione, il Ministro della giustizia ha fornito ampie assicurazioni in merito alla disponibilità ad intervenire con successivi, idonei strumenti. Attesa l'importanza complessivamente rivestita dal provvedimento – come bene ha chiarito il senatore Follieri nel proprio precedente intervento – che rappresenta un significativo e deciso passo in avanti nella riforma del sistema della giustizia, il Presidente relatore invita a tener conto della prevalenza di tale considerazione rispetto alla insoddisfazione prodotta da alcune disposizioni, ed esprime la convinzione che l'esame degli emendamenti permetterà di chiarire gli aspetti criticati, indicando la strada per giungere a modifiche condivise. Infine, dopo aver dichiarato che sulle questioni sottese al testo dell'articolo 57 (concernente – tra l'altro – la permanenza massima del Gip e del Gup nelle funzioni svolte), dovranno essere sviluppati senza alcun dubbio gli importanti – e condivisi anche dal Ministro – spunti problematici suggeriti dal senatore Centaro, il Presidente relatore conclude sottolineando l'esigenza di rispettare la data del 2 gennaio 2000.

Il sottosegretario CORLEONE intende dare atto alla Commissione dell'atteggiamento costruttivo al quale, fra maggioranza e opposizione e all'interno della stessa maggioranza, è stata improntata la discussione sulle tematiche fin qui evocate. Consapevole altresì di quanto la costrizione dovuta all'obbligo di rispettare la data del 2 gennaio prossimo determini insoddisfazione e insofferenza, tuttavia tiene a mettere in rilievo gli effetti assai peggiori che determinerebbe un ulteriore rinvio della data prevista.

Il senatore BUCCIERO aggiunge a quanto esposto dal Sottosegretario che i punti salienti della discussione svoltasi fino a questo momento sono la mitizzazione della data del 2 gennaio 2000 e la richiesta del senatore Bertoni di passare all'esame degli emendamenti.

Il ministro DILIBERTO, dopo aver sottolineato che la possibilità di modificare, anche se di poco, il provvedimento in esame, è esclusa dalla esiguità dei tempi a disposizione che non permettono di esperire adeguatamente i necessari passaggi procedurali, osserva che il rinvio dell'entrata a regime della riforma del giudice unico risulterebbe un chiaro segnale negativo rispetto alla dichiarata volontà del Governo di intervenire in maniera profondamente innovativa sul sistema giustizia, oltre che accreditare quelle forze che contrastano il rinnovamento e le riforme. Si interromperebbero, poi, i numerosi processi di riorganizzazione in atto nell'amministrazione giudiziaria, che hanno acquisito autorevolezza ed efficacia appoggiandosi alla decisa volontà del Governo di contrastare atteggiamenti di attendismo e di inerzia, basati sulla convinzione che la prevista riforma avrebbe tardato a realizzarsi per l'intervento di proroghe successive. Sottolineato che l'*iter* del provvedimento è stato tale da permettere un esame

più che approfondito, il Ministro torna ad assicurare la disponibilità del Governo a farsi promotore, per i pochi aspetti di natura sostanziale che debbono essere corretti, di idonei interventi, con ogni appropriato strumento che ne velocizzi al massimo l'*iter* o dia, comunque, garanzia di rapida definizione. Torna a rivolgere l'invito ad evitare contrapposizioni proprio al Senato, ove il procedimento riformatore si è riavviato dopo un lungo periodo di stasi, giungendo a varare i tanti, importanti, provvedimenti che hanno caratterizzato questo scorcio di legislatura. Conclude, poi, rinnovando la propria convinzione circa la praticabilità di una soluzione totalmente parlamentare per il varo del provvedimento in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell'articolo 111 della Costituzione, attualmente all'esame dell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PERA invita il Ministro e la sua maggioranza ad apportare le necessarie modifiche al disegno di legge in esame e ad effettuare un chiarimento sui tempi effettivamente necessari per tale operazione, evitando di considerare inderogabile l'obbligo di mantenere un calendario che potrebbe – a suo giudizio – sicuramente essere rispettato se vi fosse un accordo politico. Per quanto riguarda, invece, il merito delle questioni evocate, dopo aver espresso l'avviso che l'eventuale modifica di alcune disposizioni del disegno di legge con un provvedimento di urgenza del Governo potrebbe risultare impraticabile, ribadisce la propria contrarietà alla introduzione, per via sistematica, di una carriera del Gip, richiamando l'esigenza di intervenire sull'articolo 57 del provvedimento in titolo, nonché sulla materia già disciplinata dall'articolo 61 del testo del Senato, poi soppresso dalla Camera dei deputati.

Il senatore RUSSO osserva che il Ministro ha già chiaramente dimostrato come non vi siano i tempi tecnici per garantire che eventuali modifiche consentano di rispettare comunque la data del 2 gennaio 2000. In ogni caso, eventuali interventi correttivi non potrebbero – a suo avviso – che riguardare le imperfezioni del testo ma non già gli aspetti più propriamente di merito, sui quali si rischierebbe la contrapposizione con l'altro ramo del Parlamento. Pertanto, in vista delle modifiche che si vorranno apportare, ritiene opportuno individuare i punti sui quali si possa raggiungere un consenso condiviso; per quanto attiene, poi, alla questione sottesa all'originario articolo 61, introdotto dal Senato, dopo aver chiarito che la soppressione di tale articolo disposta dall'altro ramo del Parlamento ha come effetto il mantenimento della situazione attuale, conclude osservando che la materia necessita di essere attentamente approfondita.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,35.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

254ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente

BOCO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,05.

MATERIE DI COMPETENZA

(4237/5-Allegato II) Relazione previsionale e programmatica sull'attività di cooperazione allo sviluppo per l'anno 2000

(Doc. LV, n. 4) Relazione del Ministro degli affari esteri sull'attuazione della politica di cooperazione allo sviluppo per l'anno 1998

(R050 001, C03ª, 0002°)

(Doc. LV, n. 4-bis) Relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività di banche e fondi di sviluppo a carattere multilaterale e sulla partecipazione finanziaria italiana alle risorse di detti organismi, per l'anno 1998

(R050 001, C03ª, 0003°)

(Doc. XXXV-ter, n. 6 e n. 7) Relazioni del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sull'attività svolta nel quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Italia con i paesi in via di sviluppo, relative – rispettivamente – al primo e al secondo semestre 1998

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e degli articoli 3, 4 e 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 e rinvio)

(R050 001, C03ª, 0004°) (R050 001, C03ª, 0005°)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 novembre scorso.

Il presidente BOCO ricorda che nella precedente seduta il senatore Corrao ha svolto un'ampia relazione sui documenti in titolo; si è poi convenuto che sarebbe stato opportuno proseguire l'esame in presenza anche di un rappresentante del Tesoro, oltre che del Sottosegretario delegato dal Ministro degli affari esteri. In tal senso ha operato la presidenza della

Commissione, ma purtroppo il Sottosegretario designato dal Ministro del tesoro all'ultimo momento ha dovuto rinunciare a partecipare alla seduta odierna, per motivi di forza maggiore.

Dà pertanto la parola al sottosegretario Serri, fermo restando che l'esame dei documenti sulla cooperazione allo sviluppo si esaurirà in una successiva seduta, con la partecipazione di entrambi i Ministeri interessati.

Il sottosegretario SERRI ricorda che nel 1997 gli esaminatori del DAC – il Comitato aiuto allo sviluppo dell'OCSE – espressero un giudizio sostanzialmente positivo sulla cooperazione italiana, che fu il risultato di un'opera di risanamento già avviata con l'introduzione di rigorose procedure di autorizzazione e di controllo. Peraltro il prezzo di tali interventi legislativi e amministrativi fu un drastico rallentamento della spesa, accompagnato dalla scelta di destinare una quota assai rilevante di risorse al canale multilaterale.

Ricorda poi che sotto il profilo geografico la cooperazione italiana ritiene prioritari i paesi dell'area mediterranea e dell'Africa sub-sahariana; vi è però una tradizionale presenza delle organizzazioni non governative (ONG) nei paesi dell'America Latina, mentre in Asia si è usato preferibilmente lo strumento dei crediti di aiuto. Dal punto di vista tematico, le priorità sono mutate nel corso degli anni, poiché si dà adesso la precedenza ai progetti di sviluppo umano, nonché al settore sanitario, alle forniture idriche e agli interventi di risanamento ambientale. Vi è poi una tradizionale tendenza a sostenere le piccole e medie imprese – che suscita l'attenzione degli altri donatori verso la cooperazione italiana – e, quanto alle infrastrutture, negli ultimi anni si è ritenuto di finanziare solo la piccola viabilità e la riabilitazione di ferrovie già esistenti. Per i prossimi anni è intenzione del Ministero sostenere i progetti di sminamento e avviare un programma straordinario per il recupero del patrimonio culturale nell'area mediterranea, dando così seguito al convegno recentemente organizzato a Firenze in collaborazione con la Banca mondiale.

Per quel che riguarda le risorse finanziarie, nel 1998 l'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) è passato dallo 0,11 allo 0,20 del PIL, ma non si può certo sostenere che vi sia stato un raddoppio dei fondi, in quanto l'aumento è dovuto principalmente al pagamento di contributi arretrati alle istituzioni finanziarie internazionali. Tuttavia, se si darà corso alla politica di cancellazione del debito dei paesi più poveri, concordata al vertice G 7 di Colonia, nel 2000 la quota sul PIL dovrebbe attestarsi a un livello più alto rispetto alla media degli anni Novanta.

Gli stanziamenti di bilancio per la cooperazione saranno nel prossimo anno inferiori di 30 miliardi rispetto al 1999. Ma in realtà vi sarà un'integrazione di 200 miliardi per aiuti a dono, cui se ne aggiungeranno altrettanti nel 2001, per effetto del trasferimento di risorse dal fondo rotativo presso il Mediocredito centrale, deciso con un recente provvedimento legislativo.

Tale prelievo di risorse non costituirà comunque un problema per l'erogazione dei crediti di aiuto, poiché sul suddetto fondo rotativo rimar-

ranno disponibilità per 2.200 miliardi di lire, che nei prossimi due anni si incrementeranno di 150-200 miliardi per il rientro di crediti erogati in passato. Vi sono quindi risorse sufficienti per poter impostare una valida politica di cooperazione nel 2000 e nel 2001. In particolare, l'incremento degli aiuti a dono consentirà di portare le risorse destinate ai programmi delle ONG dai 45 miliardi dell'anno in corso a circa 80 miliardi all'anno, nel prossimo biennio.

Passando a trattare della cooperazione multilaterale, il sottosegretario Serri fa presente che la Banca mondiale ha compiuto una profonda revisione delle sue politiche, non finanziando più progetti slegati da un organico piano di interventi per un singolo paese; le altre banche e fondi di sviluppo sembrano invece procedere senza una linea guida chiaramente identificata. Inoltre manca all'Italia una strategia nei rapporti con tali istituzioni, poiché non vi è un raccordo tra i rappresentanti italiani e il Ministero degli affari esteri, né le ambasciate nei paesi in via di sviluppo forniscono indicazioni su come orientare gli aiuti internazionali.

Per quel che riguarda la cooperazione comunitaria, l'Italia contribuisce con circa 1.200 miliardi di lire su un complesso di 13.000 miliardi, tra i fondi per la Convenzione di Lomé e altri programmi di aiuti. La somma delle risorse APS stanziata dalla Comunità e dai 15 Stati membri ammonta al 56 per cento di tutti gli aiuti a dono; tuttavia non vi è coordinamento tra gli interventi comunitari e quelli bilaterali, anche perché la cooperazione di Bruxelles è fortemente burocratica e oberata da un enorme volume di residui passivi.

Il canale più efficace è certamente quello multilaterale, che consente di unire le risorse di singoli Stati e di organizzazioni internazionali in un progetto di rilevante significato. In tale ambito si creano poi notevoli sinergie e persino le agenzie internazionali più burocratizzate si sentono stimolate a una condotta più dinamica e attiva.

Infine il sottosegretario Serri risponde ad alcune puntuali osservazioni del relatore Corrao, riguardanti specifici interventi in alcuni paesi. Per il programma relativo al settore elettrico in Siria centrale, il decorso del tempo dipende dal fatto che la gara non diede esiti positivi ed è stato perciò necessario individuare un'altra ditta con una nuova procedura concorsuale; il progetto nel settore della pesca in Tunisia non venne mai deliberato dagli organi competenti, che lo ritennero inadeguato, e perciò è stato predisposto un nuovo progetto assieme alla FAO; quanto ai musei egiziani, sono stati spesi 4 miliardi di lire per uno studio di fattibilità molto serio, cui seguiranno interventi concreti sulla base delle scelte che spettano alle autorità di quel paese.

Il senatore SERVELLO prende atto dei problemi riguardanti gli anni passati, che sono stati messi in luce dal Relatore e dallo stesso rappresentante del Governo. Si chiede però cosa stia accadendo in questa fase di transizione, in vista della riforma già approvata dal Senato: in particolare domanda se sia in atto una vera e propria smobilitazione della Direzione generale della cooperazione allo sviluppo e quale sarà la sorte dei nume-

rosi dipendenti comandati da altre amministrazioni pubbliche. Infine considera importante la partecipazione di un rappresentante del Tesoro, soprattutto nella definizione degli indirizzi per l'attività futura.

Il senatore VOLCIC considera essenziale chiarire in quali sedi si decide realmente l'impiego delle risorse finanziarie che l'Italia apporta alle banche e fondi internazionali di sviluppo.

Il presidente BOCO ritiene, anche alla luce delle dichiarazioni del sottosegretario Serri, che soltanto la partecipazione di un rappresentante del Tesoro potrà consentire di chiarire le questioni relative alle istituzioni finanziarie internazionali. Inoltre è necessario approfondire le conseguenze della scelta a favore del multilaterale operata negli anni 1993-1994: tale politica, unita alla prassi di erogare crediti di aiuto legati all'affidamento dei lavori a imprese italiane, ha finito per snaturare l'attività di cooperazione, piegandola a logiche imprenditoriali.

Dal Documento LV, n. 4, risulta che nel 1998 il primo beneficiario della cooperazione italiana è stata la Cina, che è al primo posto anche per i crediti di aiuto. Anche se il reddito *pro-capite* di quel paese è inevitabilmente basso, a causa dell'enorme numero di abitanti, è difficile comprendere come si possa considerare prioritario un paese che sta diventando una grande potenza economica. È dunque necessario interrogarsi sui crediti di aiuto, per capire se possono continuare a essere uno dei principali strumenti di cooperazione.

Il senatore SERVELLO ribadisce la sua richiesta di chiarimenti sul destino degli impiegati pubblici comandati presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, ricordando che nella precedente seduta il sottosegretario Serri parlò di una «soluzione transitoria, che evitasse comunque la dispersione di un prezioso patrimonio di professionalità».

La senatrice DE ZULUETA si associa ai senatori che precedentemente hanno sottolineato l'esigenza di un confronto con un rappresentante del Tesoro sulla politica italiana nelle banche e nei fondi internazionali di sviluppo.

Il sottosegretario SERRI in primo luogo fa presente al senatore Servello che la situazione di quasi tutti i 130 comandati è stata sanata per il 1999, con un rinnovo dei comandi da parte delle amministrazioni di provenienza. Per il prossimo anno era stata predisposta una soluzione legislativa, nell'ambito del disegno di legge n. 4149, che ha però incontrato difficoltà procedurali proprio al Senato.

Il senatore SERVELLO dichiara che la richiesta di remissione all'Assemblea di tale disegno di legge fu da lui avanzata, assieme a molti altri senatori dell'opposizione, per ragioni di ordine politico generale. Nell'attuale situazione, per quanto riguarda il gruppo di Alleanza Nazionale, si

potrebbe anche tornare in sede deliberante per approvare definitivamente il provvedimento.

Il sottosegretario SERRI esprime la disponibilità del Governo a tale soluzione, se vi sarà il necessario consenso dei gruppi parlamentari.

Rileva poi che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo non è affatto in smobilitazione, ma anzi ha notevolmente incrementato la sua produttività e si prepara a far fronte ai nuovi compiti per gli interventi in Albania, in conseguenza della svolta che la Commissione affari esteri del Senato ha contribuito a determinare. Quanto ai crediti di aiuto, ritiene che siano un valido strumento di cooperazione se svincolati da una logica di penetrazione economica – come prevede il disegno di legge di riforma – e fa presente comunque che quelli erogati a paesi come l'India, il Bangladesh e il Vietnam non si possono assolutamente considerare «crediti legati».

Il motivo per cui sono stati finora privilegiati paesi come la Cina, l'Ecuador, l'Honduras e l'Argentina è che non è possibile erogare crediti di aiuto ai paesi a cui siano stati cancellati debiti che non erano in grado di pagare, come si è convenuto in seno al Club di Parigi e come prevede anche la legislazione italiana. Pertanto i paesi meno avanzati sono attualmente esclusi dall'erogazione di nuovi crediti; tuttavia il Governo italiano intende promuovere iniziative per superare tale situazione, tenuto conto del fatto che ormai tali crediti comportano oneri finanziari minimi per i paesi debitori.

Infine il sottosegretario Serri concorda con i senatori che hanno sollecitato la partecipazione del rappresentante del Tesoro, sottolineando che tale dicastero è competente anche per la politica di cancellazione del debito, per la quale il Governo si accinge a presentare un apposito disegno di legge.

Il presidente BOCO, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

(4255) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Kazakistan, fatto a Almaty il 16 settembre 1997*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore VOLCIC, il quale si sofferma anzitutto sulla situazione politica del Kazakistan, paese in cui nel corso del 1999 si sono svolte le elezioni presidenziali, che hanno confermato in carica il presidente Nazarbayev, con un quoziente che sfiora l'80 per cento dei voti. Peraltro le condizioni in cui si è svolta questa elezione sono state tali da indurre l'OSCE a non inviare osservatori per il previsto monitoraggio. Tuttavia questo grande paese, pur non corrispondendo del tutto agli

standards europei di democrazia, rappresenta un raro caso di convivenza pacifica di molteplici gruppi etnici: basti pensare che vi è una minoranza russa pari al 38 per cento della popolazione e che gli 800.000 tedeschi del Volga trasferiti colà da Stalin occupano posizioni di rilievo nella classe dirigente.

Il Kazakistan è collocato in una delicata posizione strategica tra la Russia, con cui ha 7.000 chilometri di frontiera comune, la Cina e il mondo islamico e, per di più, possiede ingenti risorse petrolifere che ne fanno uno Stato importante anche per le prospettive economiche. La sua politica estera è improntata a relazioni pacifiche con i paesi vicini, a cominciare dalla Russia, che continua a disporre del poligono spaziale costruito dall'Unione Sovietica in territorio kazako. Il Governo di Nazarbayev rinunciò fin dall'inizio agli armamenti nucleari e successivamente ha firmato il trattato di non proliferazione.

Ciò premesso, il Relatore ritiene opportuno ratificare l'Accordo di collaborazione culturale e scientifica, che può avere notevole interesse, dal momento che il livello degli studi universitari in Kazakistan è piuttosto elevato.

Il senatore SERVELLO si associa alle conclusioni del Relatore.

Il sottosegretario SERRI fa presente che l'Italia, il Kazakistan e la Russia hanno concluso un accordo di collaborazione in campo petrolifero. Sollecita quindi l'approvazione del disegno di legge, che consentirà di dare un nuovo impulso alla collaborazione tra i due paesi.

Il presidente BOCO avverte che la 1ª Commissione ha espresso parere favorevole, mentre la 5ª Commissione ha trasmesso il suo nulla osta nel presupposto che l'approvazione finale del disegno di legge avvenga successivamente all'approvazione del disegno di legge finanziaria.

Constatata la presenza del numero legale, propone di dar mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 16,30.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

234^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

MORANDO

indi del Presidente

COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA

(4014) Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie

(Parere alla 1^a Commissione su testo ed emendamenti: seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre 1999.

Si apre il dibattito.

Il senatore VEGAS rileva come il disegno di legge non sia idoneo a consentire al settore dei servizi pubblici locali quel salto di qualità che sarebbe richiesto dalla globalizzazione dei mercati da una parte e dalla moneta unica dall'altra. Lascia infatti impregiudicata la scelta tra la liberalizzazione del settore al fine di incrementarne l'efficienza ed il mantenimento di alcune barriere all'entrata, proponendo semplicemente un meccanismo più sofisticato per il trasferimento della rendita legata all'esistenza di monopoli naturali a taluni soggetti. Il segnale più evidente di ciò è nel mantenimento di una *golden share* a favore degli enti locali, che assicura in partenza una situazione di privilegio per gestori ed enti pubblici, senza garantire un'adeguata tutela degli utenti. Nel rilevare altresì che il provvedimento sembra ignorare l'impatto che la diffusione delle nuove tecnologie esercita sulla persistenza dei monopoli naturali – come

stanno mostrando le vicende della telefonia mobile – sottolinea come la scelta di meccanismi di affidamento diversi dalla gara stia creando molteplici difficoltà nella definizione dell'entità dei rimborsi, nella disciplina degli ammortamenti e dei prezzi stessi, non risultando pienamente soddisfacente il principio del *price cap* che, per sua natura, non riesce ad intaccare la natura monopolistica di un settore ma solo a spingere l'azienda che vi opera a divenire più efficiente. Conclude esprimendo l'avviso che il provvedimento potrebbe risultare migliorato qualora si riuscisse ad assicurare una maggiore concorrenzialità nel periodo transitorio e a rimuovere la previsione relativa alla *golden share*.

Il senatore GIARETTA, dichiarando di condividere le considerazioni generali del relatore Morando, rileva che l'obiettivo del provvedimento è quello di far uscire il settore dei servizi pubblici locali da un sistema che, pur avendo assicurato una qualità apprezzabile, ha rivelato molti limiti dando luogo nel tempo ad un innalzamento dei costi – un esempio eclatante è dato dai costi per il personale - che si sono ovviamente riflessi in tariffe eccessivamente elevate. Espresso l'avviso che sia opportuno mantenere in capo agli enti locali compiti di indirizzo sull'organizzazione e infrastrutturazione del proprio territorio e consentire alle aziende esistenti di operare adeguatamente sul mercato internazionale, segnala l'esigenza di evitare una durata troppo lunga del periodo di transizione, che invece deve essere reso più flessibile per non svuotare il percorso virtuoso perseguito dal provvedimento. Inoltre, occorre evitare di realizzare ancora una volta privatizzazioni che non danno luogo ad un aumento della concorrenza e che potrebbero invece ampliare il divario esistente tra Nord e Sud del Paese; è altresì opportuno creare le condizioni per un azionariato diffuso e per impedire la messa in atto di politiche aggressive verticali di acquisizione dei titoli proprietari che favorirebbero comportamenti di concorrenza sleale.

Il senatore FERRANTE, ritenendo molto utile esprimere un parere dettagliato sul merito del provvedimento in titolo, dichiara di condividere l'esigenza di eliminare le distorsioni cui nel tempo ha dato luogo il sistema di servizi pubblici locali esistente, che pure ha avuto il merito di diffondere su tutto il territorio nazionale servizi primari. A suo avviso, riveste un rilievo di primo piano il confronto delle aziende italiane con quelle europee, che presentano condizioni disomogenee dal punto di vista dimensionale e competitivo, per cui è quanto mai necessaria un'audizione del commissario Monti sul punto. La normativa proposta richiede un approfondimento soprattutto per quanto riguarda la durata del regime transitorio ed il suo adattamento a soggetti e situazioni diversi; occorre inoltre effettuare una scelta chiara sul ricorso alla gara per tutti i servizi ovvero solo per quelli di tipo industriale, così come occorre individuare soluzioni più adeguate per i piccoli comuni, considerando le eventuali deroghe allo strumento della gara come una necessità transitoria. Nel sollecitare chiarimenti sui regolamenti attuativi, esprime l'avviso che occorra una puntua-

lizzazione del piano di utilizzo del personale dell'ente gestore e, probabilmente, una riflessione sull'istituzione di una specifica *authority*.

Il senatore RIPAMONTI, nel richiamare le segnalazioni già effettuate dalla Commissione dell'Unione Europea con riferimento alla disciplina delle modalità di affidamento, esprime l'avviso che la fissazione della durata degli affidamenti medesimi debba tener presente la necessità di garantire un equilibrio tra la possibilità di effettuare investimenti e quella di riuscire a completare l'ammortamento. Anche per la durata della fase transitoria sono state già espresse perplessità in ambito europeo e, comunque, i tempi attualmente previsti sono troppo lunghi. Sembra inoltre necessaria una riflessione sull'affidamento congiunto dell'infrastruttura e della gestione del servizio tenendo conto, da una parte, dell'estrema frantumazione dei comuni e, dall'altra, della necessità di assicurare soluzioni chiare quanto all'individuazione delle competenze. Nel condividere l'obiettivo di elevare la qualità dei servizi, sottolinea l'esigenza di inserire nel provvedimento misure che recepiscano regole di carattere ambientale, in conformità principalmente con gli obiettivi fissati da ultimo nell'ambito del protocollo di Kyoto. Infine, nel fissare la durata della fase transitoria, è necessario tener conto dell'esigenza di consolidamento delle nostre aziende rispetto alla concorrenza delle analoghe aziende europee.

Il senatore MARINO, dopo aver evidenziato la necessità di tenere conto nel percorso di riforma, dell'eccellente funzionamento dei servizi locali in alcune aree del Paese, fa presente che la propria parte politica ritiene che la scelta per una liberalizzazione di tali settori, perseguendo una gestione privatistica di servizi essenziali, non tuteli adeguatamente le esigenze dei cittadini e la competenza degli enti locali. Pur auspicando il completamento di processi di modernizzazione, ritiene che il testo debba essere modificato al fine di ridurre gli obiettivi di privatizzazione e di valorizzare adeguatamente la titolarità dell'ente locale alla gestione dei servizi, al fine di evitare l'applicazione di logiche mercantili per il soddisfacimento di bisogni primari dei cittadini. Si riserva comunque una valutazione definitiva del testo dopo la conclusione dell'esame in Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(4340) *Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle Regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province*

(Discussione e rinvio)

Il relatore DE MARTINO Guido, nell'illustrare il disegno di legge in titolo, fa presente che esso è finalizzato a compensare gli effetti finanziari

a carico delle Regioni derivanti dalla sostituzione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione con una addizionale provinciale; alle minori entrate si fece inizialmente fronte ricorrendo al fondo perequativo e successivamente, con la legge n. 2 del 1999, mediante assegnazione di un contributo per gli anni 1996 e 1997. L'articolo 1 del disegno di legge in esame prevede una autorizzazione di spesa per la perdita di entrata subita dalle Regioni nell'anno 1997, a conguaglio di quelle già assegnate, ed una analoga compensazione della perdita di gettito relativa agli anni 1998 e 1999. A tale riguardo, segnala che non viene previsto un meccanismo di conguaglio, qualora i dati di consuntivo degli esercizi 1998 e 1999 dovessero evidenziare uno squilibrio a carico delle Regioni e la necessità di prevedere un corrispondente reintegro di risorse. L'articolo 2, nel provvedere alla restituzione alle regioni Sicilia e Sardegna di una quota del contributo da esse versato per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, abroga altresì, a decorrere dall'esercizio 1999 la norma istitutiva del medesimo diritto alla restituzione. Le risorse assegnate, che riguardano gli esercizi dal 1996 al 1998, non corrispondono, a causa della mancanza di dati di consuntivo per l'esercizio 1998, ad un quadro finanziario definito: non risulta peraltro chiaro cosa avvenga, anche tenuto conto della prevista soppressione della clausola di salvaguardia, nel caso emerga la necessità di un conguaglio per tale esercizio o di un rimborso per l'esercizio in corso; occorre considerare, a suo avviso, gli effetti negativi di tali disposizioni sulle disponibilità di bilancio per le regioni Sicilia e Sardegna. Dopo aver illustrato l'articolo 3, sottolinea la opportunità di valutare l'adeguatezza della attuale previsione, in relazione agli oneri trasferiti a carico del bilancio provinciale in seguito al trasferimento di competenze. Si sofferma, infine, sull'articolo 4, di copertura finanziaria, evidenziando che per il rimborso alle regioni Sicilia e Sardegna non si ricorre alla variazione delle accise dei prodotti alcolici come previsto dalla legislazione vigente, ma si utilizzano le risorse del Fondo speciale. Nell'evidenziare che si tratta di misure attuative di precedenti disposizioni legislative, dichiara conclusivamente che il disegno di legge deve essere valutato positivamente.

Si apre il dibattito.

Il senatore FIGURELLI, dopo aver dichiarato di concordare con le osservazioni del relatore, in particolare con quelle relative all'articolo 2 e preannunciato la presentazione di un emendamento soppressivo del comma 2 di tale articolo, illustra la procedura in corso per la definizione del contenzioso tra Stato e regione Sicilia che, anche sulla base di quanto previsto dal collegato alla legge finanziaria dello scorso esercizio, dovrebbe pervenire ad una conclusione in accordo con il Tesoro, sia in relazione alle questioni verificate dalla Commissione Brancasi, che sulla spesa sanitaria; rileva, peraltro, che nel confronto non era stata prefigurata la soppressione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 2, comma 2. Ritene, quindi, che tale clausola debba essere mantenuta, in quanto tut-

tora necessaria per la tutela del bilancio regionale dagli effetti negativi di una riduzione delle entrate tributarie a fronte di onere rilevanti per la sanità e da cui non necessariamente si producono effetti finanziari negativi a carico del bilancio statale.

Il senatore FERRANTE, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione svolta, sottolinea che il contributo di cui all'articolo 3 risulta in linea con quanto previsto in via straordinaria per l'esercizio 1998 e consente, nell'esercizio 2000, il recupero della mancata erogazione di risorse per il 1999.

Il senatore D'ALÌ si sofferma sull'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in titolo che, come anche segnalato dal senatore Figurelli, prevede in modo non opportuno la soppressione della clausola di salvaguardia introdotta a fronte dell'incremento del contributo per il Servizio sanitario nazionale della Sicilia e della Sardegna; ricorda che tale disposizione fu approvata con il consenso di tutte le forze politiche al fine di limitare l'onere finanziario a carico dei rispettivi bilanci in caso di andamento negativo delle entrate di tali Regioni a statuto speciale. Dopo aver illustrato il funzionamento del meccanismo di garanzia ed evidenziato che il rimborso avrebbe dovuto essere effettuato in forma automatica, nell'auspicare che sui tempi di erogazione non abbiano influito considerazioni di natura politica, sottolinea che comunque tale contributo non rientra nell'accordo relativo al contenzioso in corso tra Stato e Regione siciliana. Preannuncia, infine, la presentazione di un emendamento soppressivo del comma 2.

Non essendovi altre richieste di intervento, il presidente MORANDO dichiara chiusa la discussione generale.

Il senatore DE MARTINO Guido dichiara di non avere altro da aggiungere rispetto alla relazione svolta.

Il sottosegretario MACCIOTTA evidenzia che uno dei motivi del ritardo del rimborso alle regioni Sicilia e Sardegna, sicuramente non influenzato da altri elementi estranei, sta nella formulazione della clausola di copertura della disposizione attualmente vigente, che prevede l'adeguamento dell'accisa sugli alcolici, operante su base nazionale, per garantire il conguaglio a due Regioni a statuto speciale. Dopo aver sottolineato l'inopportunità di pervenire ad un adeguamento specifico dell'accisa in caso di necessità di erogazione, si sofferma sulle modifiche nei criteri di finanziamento della sanità che sono state realizzate nel corso dei più recenti esercizi, in base alle quali le Regioni devono far fronte alla spesa sanitaria, anche nell'eventualità di una variazione delle entrate di competenza regionale. Ritiene quindi necessario, per omogeneizzare il trattamento rispetto alle altre Regioni, prevedere la soppressione di tale disposizione, come del resto concordato con le Regioni interessate.

Il presidente MORANDO propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 19,00 di oggi.

La Commissione conviene e il seguito della discussione viene quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

305^a Seduta

Presidenza del Presidente

GUERZONI

Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Vigevani.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(4253) *Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario*

(297) *COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione*

(552) *BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545*

(700) *PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate*

(824) *DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario*

(1643) *CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria*

(2125) *FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale*

(2126) *VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario*

(2261) *PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate*

(2283) *MELONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie*

(2637) *GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia*

(2760) *CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie*

(3424) *SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado*

(3766) *PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario*

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PASQUINI, il quale, rinviando alla analitica esposizione contenuta nella relazione scritta appena depositata, fa comunque presente che la complessità della materia risiede, in primo luogo, nel fatto che la vigente disciplina del contenzioso tributario risente di una estrema disorganicità e frammentarietà, nonostante l'emanazione, nel dicembre del 1992, dei decreti legislativi nn. 545 e 546, in base alla delega contenuta nell'articolo 30 della legge n. 413 del 1991. Tali decreti legislativi concernono, rispettivamente, l'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e la nuova disciplina del processo tributario e con essi viene profondamente riformata tutta la materia del contenzioso tributario. Si è, in sostanza, adeguato il processo tributario ai criteri costituzionali di indipendenza e di autonomia e al criterio, pur esso di rilevanza costituzionale, della tutela del diritto di azione e di difesa, in svolgimento paritario, per le parti del processo tributario.

I suindicati decreti legislativi – continua il relatore – hanno rappresentato la base di riferimento su cui si sono innestati, nel corso degli anni, vari provvedimenti di riordino e, più spesso, modifiche di singoli aspetti a testimonianza della precarietà e della mancanza di respiro strategico con la quale si è affrontato il tema della giustizia tributaria. Va, inoltre, tenuto presente che l'entrata in vigore della riforma recata dai decreti legislativi è stata via via, nel tempo, differita fino al 1° aprile 1996. Anche dopo tale data – prosegue il relatore – si sono susseguiti ulteriori interventi, anche attraverso l'emanazione di decreti-legge, volti a disciplinare in particolare le norme riguardanti l'apparato organizzativo, la disciplina della conciliazione giudiziale e norme di carattere transitorio. Nel delineare i precedenti parlamentari della disciplina in esame, il senatore Pasquini fa specifico riferimento ai contenuti di un ordine del giorno approvato dal Senato nel corso dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 437 del 1996.

Tale ordine del giorno ravvisava «la necessità di un intervento urgente volto a razionalizzare ed integrare la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario, impegnando il Governo a presentare al Parlamento, in tempi rapidi, un apposito disegno di legge». In particolare – prosegue il relatore – l'ordine del giorno faceva riferimento all'esigenza di istituire sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali anche in città non capoluogo di regione e sede di Corte d'appello, nonché sezioni staccate di tribunali amministrativi regionali e sezioni staccate delle com-

missioni provinciali in città non capoluoghi di provincia. Ancora, si prospettava la revisione della disciplina dell'assistenza tecnica innanzi alle commissioni tributarie, nonché la revisione della disciplina sulla partecipazione al processo tributario degli uffici del Ministero delle finanze. Ulteriori punti qualificanti dell'ordine del giorno riguardavano la piena attuazione del principio dell'effettività della difesa, anche in relazione all'udienza di trattazione, la revisione della disciplina delle controversie in sede di rinvio, l'eventuale previsione per l'avente diritto della possibilità di compensare i crediti relativi ai rimborsi dovuti all'Amministrazione finanziaria e l'introduzione di una nuova disciplina dei criteri di composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Peraltro, anche la Camera dei deputati aveva approvato un ordine del giorno di analogo tenore.

Dopo aver brevemente accennato al contenuto dei disegni di legge all'ordine del giorno della Commissione, il relatore passa ad illustrare in particolare il disegno di legge di iniziativa governativa, n. 4253.

Dà conto, in premessa, dei contenuti della relazione governativa nella quale si fa presente che il disegno di legge presentato in Parlamento, in parte, si discosta dal dispositivo degli ordini del giorno presentati in precedenza.

Pur tuttavia egli giudica ampiamente positiva la proposta del Governo, che potrà essere assunta come testo base per l'esame in Commissione e della quale peraltro egli sottolinea i punti meritevoli di integrazione.

A giudizio del relatore, la prescrizione, contenuta nel citato ordine del giorno, di adeguamento della disciplina del processo tributario, anche sul piano terminologico, degli istituti sostanziali e processuali e delle norme di procedura con quelli vigenti nell'ambito di altre materie, cui i primi comunque si ricollegano o si ispirano, deve essere ripresa. Così anche la compilazione di una attuale tabella E, che unifichi le tabelle E ed F, compilate nel 1992, solo per la fase di prima attuazione del decreto legislativo n. 545 del 1992. Nell'aggiornamento della unica tabella «E» si è previsto il recupero, nella speciale magistratura tributaria, di esperienze professionali specializzate nella materia (quali quelle dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria e degli ufficiali della Guardia di finanza) attribuendo ad essi, con la cessazione dal servizio di istituto, un punteggio utile per poter partecipare al concorso, rendendo così valutabile, nella unificata Tabella E, il servizio prestato nell'Amministrazione finanziaria.

Andrà definito, inoltre, un nuovo assetto del Consiglio della magistratura tributaria, in ossequio all'ordine del giorno prima citato, «con particolare riguardo alla possibilità che il presidente possa essere eletto anche tra i componenti che non rivestano la qualifica di magistrato ordinario, amministrativo o militare».

Va inoltre affrontata la riconsiderazione funzionale, anche in relazione ai ricorsi pendenti, degli organici dei magistrati tributari con il riordino delle segreterie e conseguenziale sospensione dei concorsi in atto.

Più problematica appare invece la questione della possibile revisione della norma contenuta nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 545, laddove si sottopongono le commissioni tributarie e i giudici tributari all'alta sorveglianza del Presidente del Consiglio dei ministri. Occorre, infatti, tener presente sia i profili di autonomia e indipendenza dei giudici tributari, sia la necessità di escludere il Ministro delle finanze, in qualche modo parte in causa, dalla possibilità di interferire. Per quanto riguarda invece l'organizzazione del ruolo organico dei cancellieri e dei giudici, si dovrà tener conto della considerevole riduzione dei ricorsi in atto presso la giustizia tributaria, dovuta sia alla entrata a regime dell'accertamento con adesione e della conciliazione giudiziale sia alla accresciuta efficienza e rapidità della giurisdizione tributaria stessa. Proseguendo nell'esame delle questioni che dovranno essere affrontate per integrare la proposta governativa, il relatore ritiene essenziale coordinare le norme del processo tributario al fondamentale principio della pari dignità delle parti innanzi al giudice naturale precostituito, al fine di eliminare ogni residua interferenza della parte in causa (Amministrazione finanziaria), rendendo così effettivo anche per il processo tributario il principio del «giusto processo».

L'oratore auspica quindi che la discussione possa consentire la delineazione di un preciso quadro normativo, anche in relazione alla importante questione della incompatibilità dei dipendenti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti che svolgono funzioni in materia tributaria, nonché delle incompatibilità dei professionisti, ovvero dei giudici tributari che esercitano al tempo stesso l'attività tributaria a qualsiasi titolo.

Su tale specifica materia, egli richiama l'attenzione del rappresentante del Governo circa l'esigenza di coordinare il testo del disegno di legge n. 4253 con l'articolo 17 del disegno di legge n. 4336, collegato alla legge finanziaria per il 2000 e concernente la verifica delle incompatibilità dei giudici tributari.

Il relatore fa poi presente che le questioni fin qui sottolineate attengono a profili di carattere ordinamentale, mentre invece per quanto riguarda aspetti organizzativi e processuali egli ritiene opportuno illustrare le proposte contenute nel disegno di legge n. 3766, di cui è primo firmatario e che non risultano affrontate nel disegno di legge governativo.

Per quanto riguarda lo spinoso problema dell'assistenza tecnica davanti alla giurisdizione tributaria, egli ritiene opportuno generalizzare la piena legittimazione a difendere da parte di alcune categorie professionali, quali i consulenti del lavoro, così come proposto nel disegno di legge n. 2126 dei senatori Ventucci ed altri.

Sul piano della semplificazione, si prevede, per le controversie minori, la costituzione delle parti in giudizio ed il deposito di atti e documenti davanti alla Commissione, anche a mezzo del servizio postale, con grande risparmio di tempo e di costi, sia per gli uffici che per i contribuenti.

Sempre sul piano della semplificazione, si propone la sostituzione dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 546 del 1992, unanimemente ritenuto oscuro e di difficile applicazione. Ulteriori proposte di

modifica riguardano la delicata materia dei rimborsi, così come quella della notifica dei ricorsi per Cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie.

Di rilievo è anche la normativa transitoria proposta nell'articolo 5, comma 9, del disegno di legge n. 3766 riguardante il passaggio (e le relative procedure) di tutte le controversie tributarie non ancora definite, ad altri organi specificamente individuati nel comma in questione.

Il relatore illustra, da ultimo, le disposizioni che contengono incentivazioni per i contribuenti, facoltizzati ad avvalersi dell'oblazione di cui all'articolo 9-bis, commi da 6 a 11, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito, nella legge n. 140 del 1997, e per gli uffici, che potranno eventualmente rinunciare alle loro pretese impositive senza rischi per l'eventuale condanna alle spese, generalmente prevista dal decreto legislativo n. 546 del 1992.

Dopo aver ribadito il giudizio ampiamente positivo sul disegno di legge n. 4253, il relatore conclude proponendo alla Commissione di assumere tale provvedimento come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione conviene quindi con la proposta del relatore di assumere come testo base il disegno di legge n. 4253.

Dopo alcuni interventi dei senatori VENTUCCI, BOSELLI e COSTA (il quale preannuncia la presentazione di un ordine del giorno sulla specifica questione della istituzione di sezioni staccate delle commissioni tributarie regionali), il presidente GUERZONI rinvia l'apertura della discussione generale sui disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ, 2 DICEMBRE

Il presidente GUERZONI avverte che l'ordine del giorno della seduta di domani è integrato con la discussione, in sede deliberante, del disegno di legge n. 4362, approvato dalla Camera dei deputati, recante proroga dei termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999.

La seduta termina alle ore 16.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

371^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
ASCIUTTI

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Loiero.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(1703) RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti

– e voto regionale n. 120 e petizione n. 450 ad esso attinenti
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 luglio 1998.

Il presidente ASCIUTTI, nel ringraziare il relatore e i componenti del Comitato ristretto per l'impegno manifestato durante le audizioni e la successiva attività svolta in sede ristretta in un clima di grande serenità, invita il senatore Cortiana a riferire sulle conclusioni raggiunte.

Il relatore CORTIANA ricorda che dalle numerose audizioni effettuate in sede ristretta è emersa in sostanza l'impossibilità di conciliare le posizioni di quanti auspicano il mantenimento dell'attuale disciplina sull'uso degli animali nei circhi con quelle dei fautori del divieto totale. Il Comitato ristretto ha allora lavorato con serietà e spirito pragmatico, alla ricerca di un punto di equilibrio fra l'intento dei presentatori del disegno di legge – numerosissimi e appartenenti alle più svariate forze politiche – e la necessità di non soffocare l'attività circense.

A conclusione dei lavori del Comitato ristretto, egli ha quindi predisposto un testo, che propone alla Commissione e che intende sottrarre il mondo circense a quella sorta di extra territorialità di cui fino ad ora ha

goduto quanto all'applicazione delle norme interne e delle convenzioni internazionali in materia di detenzione ed uso di animali. In futuro quindi i circhi non potranno detenere o usare quegli animali che già oggi è vietato ai privati cittadini detenere o usare, evitandosi dunque l'imposizione di un divieto assoluto.

È parso inoltre opportuno cogliere l'occasione rappresentata dall'esame del disegno di legge n. 1703 per sostituire la vigente disciplina dell'attività circense, ormai datata, con una nuova organica normativa (da qui l'opportunità di un nuovo titolo), che tenga conto delle forti difficoltà che quel mondo attraversa, stretto dalle nuove forme di spettacolo e dalle nuove tecnologie. In tale quadro, sono previste agevolazioni specifiche per i circhi che sceglieranno di non fare uso degli animali e si consente ai comuni di non ospitare circhi che invece li usano. Richiama quindi l'attenzione sull'articolo 7, concernente le aree destinate dai comuni all'attività circense: si tratta di un tema di grande rilievo, poiché fino ad oggi i comuni hanno destinato ai circhi zone periferiche e degradate, tali da marginalizzare nella percezione collettiva, anche a livello simbolico, tale attività. Il testo proposto – scaturito anche da consultazioni con l'ANCI e l'AGIS – intende agevolare soluzioni soddisfacenti per i circensi secondo una ispirazione di pratico buon senso. Infine il provvedimento reca norme volte a promuovere il rapporto fra l'attività circense, il mondo della scuola – riconoscendo quindi anche il valore culturale dei circhi – la sanità (per offrire attività di svago ai ricoverati negli ospedali, bambini e non solo) e la formazione professionale di competenza regionale. In conclusione, il testo da lui proposto rispetta l'intendimento dei proponenti ma tiene conto di quanto è praticamente realizzabile.

Il presidente ASCIUTTI propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al testo del relatore a giovedì 9 dicembre alle ore 18 e in subordine – qualora in quella settimana i lavori del Senato siano sospesi – a mercoledì 15 dicembre alle ore 12.

Senza discussione, conviene la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

372ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
OSSICINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Masini e per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica Cuffaro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MASULLO sollecita il reinserimento all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 3836, concernente iniziative per la diffusione della cultura scientifica, il cui *iter* era quasi giunto alla conclusione.

Si associa il sottosegretario CUFFARO.

Il presidente OSSICINI fornisce assicurazioni al riguardo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale recante: «Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo» (n. 571)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448: seguito dell'esame e rinvio)
(R139 b00, C07ª, 0060°)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Nel dibattito interviene il senatore BRIGNONE, segnalando in primo luogo una lacuna dello schema di regolamento: esso infatti, pur coinvolgendo indirettamente gli insegnanti e le modalità di adozione dei libri di testo (modalità finora disciplinate da semplici circolari ministeriali), che dovranno essere necessariamente modificate, tace sul punto. Occorre quindi una integrazione.

Passa quindi a formulare analitiche osservazioni sui diversi punti dell'allegato. Circa il n. 2, andrebbe affermato il carattere fondamentale del libro di testo quale strumento didattico e invertito l'ordine dei periodi. Nel n. 3 il riferimento alla formazione europea appare espressione non chiara e semmai riduttiva. Al n. 4, il richiamo alle integrazioni e agli arricchimenti dei libri di testo solleva il quesito se questi siano da comprendere nel costo complessivo dell'opera. Il n. 5 reca una lodevole asserzione circa la necessità di arricchire le biblioteche scolastiche, la quale dovrà tuttavia fare i conti con la disponibilità di fondi. Quanto al n. 6, la fascicolazione dei libri di testo potrà recare un vantaggio solo dal punto di vista del peso dei libri da trasportare, ma non certo da quello finanziario, poiché le opere dovranno essere acquistate integralmente. Inoltre molte discipline mal si prestano a una tale suddivisione dei manuali. Propone poi di inserire una norma che vieti agli insegnanti in attesa di trasferimento o di collocamento a riposo di proporre l'adozione di nuovi testi. L'ultima parte del n. 8 attribuisce ai libri di testo compiti in materia di valutazione che in realtà sono di spettanza degli insegnanti. Sul n. 10 osserva che la dovizia di immagini inserite nei manuali ha scarsa utilità didattica. Au-

spica quindi che i controlli di qualità indicati al n. 11 si estendano all'obiettività scientifica, culturale e morale dei testi; i relativi controlli potrebbero essere affidati al Comitato ministeriale menzionato al n. 1. Infine auspica l'inserimento di una norma che autorizzi ogni istituto a determinare criteri aggiuntivi oltre a quelli in esame e precisi che l'adozione dei libri di testo non è una scelta rimessa alla piena discrezionalità di ogni insegnante, ma deve essere coordinata con il piano dell'offerta formativa dell'istituto.

Il senatore LORENZI si dice non sorpreso ma indignato dal testo in esame, che assume a pretesto la determinazione dei tetti di spesa per i libri di testo per incidere sui contenuti dell'insegnamento. In tale maniera si vuole realizzare surrettiziamente quella riforma dei contenuti dell'insegnamento nella scuola secondaria superiore, che il Parlamento è stato incapace di realizzare in tanti anni e sul quale tante maggioranze sono cadute. La inquietante prospettiva che lo schema di regolamento lascia intravedere è quella del manuale di Stato, con la sostanziale distruzione dell'autonomia scolastica. La disciplina in discussione, infatti, svuota tutte le regole vigenti sulle modalità di adozione dei libri di testo e sull'aggiornamento, manifestando una volontà di accentramento che soffoca anche la libertà di insegnamento. Si tratta chiaramente di una lucida manovra politica, coerente del resto con quanto avviene quotidianamente in Assemblea, dove le reiterate dichiarazioni a favore del federalismo e dell'autonomia sono costantemente contraddette da decisioni di stampo accentratore. Annuncia quindi la propria decisa opposizione allo schema di regolamento.

Il senatore BISCARDI osserva in primo luogo che lo schema in esame offre risposte in gran parte positive alle due questioni emerse nel recente dibattito sui libri di testo: il loro prezzo e il succedersi di riedizioni assai poco modificate. Non concorda quindi con la deroga contenuta all'articolo 1, comma 4, che vanifica l'obiettivo di contenere la spesa gravante sulle famiglie. Passando all'allegato, osserva che il n. 7 assicura la libertà di scelta del docente; il n. 8 reca indicazioni tecniche, delle quali le prime comportano un appesantimento dei testi, mentre il riferimento alla metodologia e al collegamento con gli altri strumenti didattici appare opportuno. L'ultima parte andrebbe invece soppressa, così come l'intero n. 12. In conclusione, il regolamento corrisponde alle esigenze della vita scolastica, sulla quale potrà produrre notevoli effetti, senza compromettere in alcun modo l'autonomia dei singoli istituti.

Segue quindi un breve dibattito sull'ordine dei lavori, nel quale il senatore ASCIUTTI sollecita la ripresa della discussione del disegno di legge n. 2881-B recante la riforma delle Accademie e dei conservatori. Dopo brevi interventi del senatore LOMBARDI SATRIANI e del PRESIDENTE, la Commissione conviene – su proposta di quest'ultimo – di passare alla discussione di tale disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

(2881-B) Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Prosegue il dibattito. Il senatore BISCARDI, ricordando le proprie perplessità sul testo in esame, dichiara che la modifica introdotta dalla Camera dei deputati all'articolo 2, comma 6, stravolge le procedure di reclutamento, finora giustamente fondate sul cosiddetto doppio canale. Il problema è stato colto dal relatore, che ha presentato ieri un ordine del giorno accolto dal Governo; tuttavia, stante la chiarezza della norma, egli teme che ciò non sia sufficiente e ipotizza la necessità di un rapido intervento legislativo di correzione. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno relativo al legame fra la riforma in discussione e quella dei cicli scolastici, nonché di un altro ordine del giorno volto a precisare che, dei quattro membri rappresentanti le accademie e gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA) in seno al Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), previsti dall'articolo 3, comma 3, lettera *a*), uno sia espresso dall'Accademia d'arte drammatica «Silvio D'Amico».

Il senatore LOMBARDI SATRIANI rileva che l'urgenza che sembrava caratterizzare agli occhi di tutti l'*iter* del testo in esame si è, a quanto pare, fortemente attenuata, alla luce della condotta tenuta dalla Camera dei deputati. Infatti una serie di contatti informali con l'altro ramo del Parlamento avevano consentito di raggiungere una intesa politica, nel senso che quest'ultimo non avrebbe modificato il testo approvato nell'estate scorsa dalla Commissione istruzione del Senato. Ma visto che la Commissione cultura dell'altro ramo ha ritenuto di modificare ulteriormente il testo, anche la Commissione istruzione del Senato ben potrebbe introdurre ora quegli ulteriori miglioramenti che ritenesse opportuni. Ciò riguarda tanto il chiarimento all'articolo 2, comma 6, circa il reclutamento mediante il cosiddetto doppio canale, quanto la precisazione all'articolo 3, comma 3, lettera *a*), in ordine alla presenza dell'Accademia d'arte drammatica in seno al CNAM, non parendo sufficiente su tali questioni la presentazione e l'accoglimento di semplici ordini del giorno. Non vi è motivo infatti perché debba toccare al Senato di considerare «blindato» un testo modificato dall'altro ramo del Parlamento, visto che proprio quest'ultimo è venuto meno ad un preciso impegno politico in tal senso.

Il senatore MARRI, nel ribadire le perplessità già manifestate dal Gruppo Alleanza Nazionale durante l'*iter* del provvedimento, si dichiara convinto che, giunti a questo punto, si debba approvare il testo senza ulteriori modificazioni, dopo le ultime introdotte dalla Camera dei deputati all'unanimità. Quanto all'ordine del giorno del relatore, invita il Governo a dare formale assicurazione circa il fatto che esso non si pone in contrasto con la lettera della legge e potrà quindi essere attuato. La sua parte politica, se avrà ottenuto tali assicurazioni, voterà a favore del testo, pur confermando le riserve ricordate.

Concluso il dibattito, replica il relatore ASCIUTTI, osservando che le perplessità emerse sono anche le sue. Quanto al nodo del doppio canale, si riserva di verificare con il Governo se l'ordine del giorno possa essere considerato strumento sufficiente a conseguire il risultato voluto. Gli altri punti sollevati nel dibattito, poi, riguardano parti del testo non modificate dalla Camera dei deputati e che pertanto non possono essere ulteriormente emendate; si potrà quindi esprimere il proprio orientamento mediante ordini del giorno.

Successivamente il PRESIDENTE fissa il termine per la presentazione degli emendamenti a domani, giovedì 2 dicembre, alle ore 13.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17.

**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1703**

**Disciplina dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante.
Norme sull'uso degli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti**

Art. 1.

(Principi generali)

1. Lo Stato riconosce il valore sociale, culturale e ricreativo della tradizione circense e dello spettacolo viaggiante.

Art. 2.

(Norme sugli animali nei circhi e negli spettacoli viaggianti)

1. Nei circhi e negli spettacoli viaggianti non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi per la loro dignità.

2. È altresì vietato ai circhi e agli spettacoli viaggianti:

a) detenere esemplari vivi di animali selvatici appartenenti alle specie indicate negli allegati da A a D del regolamento CE 338/97 e successive modificazioni;

b) detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzione in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica. Le specie predette sono identificate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

c) acquisire a qualsiasi titolo la disponibilità di animali di cui alle lettere *a)* e *b)*.

3. Il divieto di cui al comma 2, lettera *c)*, si applica dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I divieti di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, si applicano decorso un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 6. Fino al termine predetto, i circhi e gli spettacoli viaggianti possono continuare a detenere gli esemplari degli animali già presso di loro, previa verifica dell'idoneità delle relative strutture di custodia, da effettuare ai sensi del regolamento di cui al comma 6.

5. I circhi e gli spettacoli viaggianti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, collocano gli esemplari degli animali

di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, in loro possesso in idonee strutture fisse appositamente individuate e predisposte, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente, che ne verifica previamente l'idoneità e ne autorizza l'uso.

6. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *h)* della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l'attuazione del presente articolo. In particolare il regolamento determina:

a) le modalità per la tempestiva comunicazione al Ministero dell'ambiente, da parte dei circhi e degli spettacoli viaggianti, della detenzione degli esemplari di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, specificandone numero, sesso, età e precedente provenienza;

b) l'istituzione del registro anagrafico degli animali detenuti dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, al fine di procedere alla loro identificazione;

c) le modalità e i parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e di trasporto per gli animali di cui al comma 2 nel periodo transitorio previsto dal comma 4 e per gli altri animali, dei quali è consentita la detenzione;

d) le modalità per la più idonea collocazione degli animali ceduti dai circhi e dagli spettacoli viaggianti, prevedendo la possibilità che il Ministero dell'ambiente, in caso di inadempimento di quanto previsto al comma 5, disponga direttamente della collocazione degli animali imputando i relativi costi agli effettivi possessori.

7. Nella legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente: «6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4, e 5 non si applicano nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa. Le istituzioni scientifiche e di ricerca iscritte nel registro istituito dall'articolo 5-*bis*, comma 8, non sono sottoposte alla previa verifica di idoneità da parte della commissione».

Art. 3.

(Disciplina dell'attività circense)

1. Con regolamento, emanato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente per ciò che attiene all'uso di animali, sentita la Conferenza integrata Stato-Regioni, sono disciplinati i procedimenti di rilascio e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e di spettacolo viaggiante, le

norme relative all'esercizio di tale attività, nonché i relativi controlli, in conformità ai seguenti criteri:

a) semplificazione e accelerazione dei procedimenti e coordinamento delle competenze degli organi statali con quelle delegate dalle norme vigenti alle province ed ai comuni, che potranno essere modificate e semplificate;

b) previsione di forme di verifica delle competenze tecnico-professionali del richiedente;

c) previsione di forme di verifica delle competenze tecnico-professionali del personale che opera con animali, prevedendo il rilascio di un apposito patentino;

d) istituzione di un elenco ufficiale delle attrazioni dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante;

e) previsione di controlli a tutela dell'incolumità del pubblico;

f) introduzione di un regime autorizzatorio agevolato con valenza annuale per la circolazione dei veicoli dei circhi e dello spettacolo viaggiante, anche attraverso la individuazione di procedure semplificate per dotare di carta di circolazione i veicoli per i quali attualmente non è prevista;

g) individuazione dei criteri generali di priorità per l'assegnazione delle aree di cui all'articolo 6, cui dovranno conformarsi i regolamenti comunali di cui al medesimo articolo;

h) individuazione dei criteri e delle modalità per la erogazione dei contributi di cui all'articolo 5;

i) indicazione nel regolamento delle norme, anche di legge, che sono abrogate all'atto della sua entrata in vigore, ivi compresa la legge 18 marzo 1968, n. 337.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Chiunque contravviene ai divieti di cui all'articolo 2 della presente legge, ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito con la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività circense e di spettacoli viaggianti per sei mesi, con l'ammenda da L. 500.000 a L. 3.000.000 e, in caso di recidiva, con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda da L. 10.000.000 a L. 50.000.000 nonché con la confisca dell'animale.

Art. 5.

(Contributi dello Stato)

1. Lo Stato destina una quota del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 e successive modificazioni, ai circhi e allo spettacolo viaggiante, individuando forme di credito agevolato per

l'acquisto e la ristrutturazione delle attrezzature, di contributi per attività di spettacolo finalizzati alla tutela della tradizione circense, del teatro viaggiante e del teatro di burattini, marionette e pupi nonché di contributi in conto capitale per il risarcimento di danni conseguenti ad eventi fortuiti.

2. Il regolamento di cui all'articolo 3 determina altresì i criteri per l'accesso al credito agevolato e le tipologie e le modalità per l'erogazione dei contributi dello Stato.

3. Ai fini di cui al comma 1, il regolamento si attiene ai seguenti principi:

a) suddivisione dei circhi nelle due categorie di circhi che fanno uso di animali e circhi che non fanno uso di animali e ripartizione di ciascuna categoria in classi sulla base della capienza, del numero di spettacoli realizzati annualmente e del numero di persone stabilmente occupate;

b) determinazione dell'ammontare del contributo per l'attività sulla base della categoria di appartenenza, della classe e del numero di spettacoli effettuato;

c) previsione dell'ammontare del contributo per i circhi senza animali in misura pari a due volte e mezza a quella prevista per i circhi di pari classe che fanno uso di animali.

4. Il regolamento determina le modalità di erogazione dei contributi specifici per agevolare il passaggio dalla categoria dei circhi che fanno uso di animali alla categoria dei circhi che non fanno uso di animali.

Art. 6.

(Corrispettivo per l'occupazione di suolo pubblico)

1. Nel decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, all'articolo 45, comma 2, lettera c), così come modificato dall'articolo 3, comma 61, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la parola: «inferiori» è sostituita dall'altra: «superiori».

2. Nel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, all'articolo 63, comma 2, lettera e), dopo le parole: «per quelle aventi finalità politiche istituzionali» sono aggiunte le altre: «e per le attività culturali e dello spettacolo circense e viaggiante».

Art. 7.

(Aree comunali)

1. I comuni di cui al comma 2 approvano e pubblicano l'elenco delle aree, attrezzate con idonee infrastrutture, disponibili per le attività dello spettacolo viaggiante, le carovane-abitazione ed i carriaggi, sentite le associazioni di imprenditori rappresentate nella Sezione per i circhi e spettacolo viaggiante del Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650. L'elenco è aggiornato ogni anno, entro il 31 dicembre.

2. Il comma 1 si applica ai comuni capoluogo di provincia, ai comuni con numero di abitanti superiore a 20.000, nonché ai comuni di particolare interesse turistico individuati dall'ANCI e dall'Ente nazionale circhi. I comuni con meno di 20.000 abitanti possono promuovere un servizio comune ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni. I comuni possono utilizzare una parte della quota del Fondo unico dello spettacolo riservata ai circhi e destinata all'attrezzatura delle aree.

3. I comuni determinano con propri regolamenti le modalità di concessione delle aree di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali di categoria di cui al medesimo comma, nel rispetto dei criteri generali di priorità indicati dal regolamento di cui all'articolo 3. I comuni possono prevedere il divieto di rilascio della concessione per i circhi che fanno uso di animali.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, i comuni approvano l'elenco di cui al comma 1 e adottano i regolamenti di cui al comma 3 entro 6 mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.

5. Qualora i comuni ritardino o omettano gli adempimenti di cui ai commi 1, 3 e 4 si applica l'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

6. La concessione delle aree viene effettuata direttamente ai richiedenti titolari dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, senza ricorso ad esperimenti di asta.

7. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dalle imprese fino alla data di entrata in vigore della presente legge, in applicazione di modalità di concessione già deliberate dai comuni ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 337, per la assegnazione delle aree.

Art. 8.

(Promozione dell'attività circense e dello spettacolo viaggiante)

1. Le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia loro conferita, promuovono la conoscenza del circo e dello spettacolo viaggiante, anche attraverso l'effettuazione di attività didattiche e formative presso le istituzioni stesse da parte di operatori del circo e dello spettacolo viaggiante.

2. Le Aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative a favore dei degenti in strutture ospedaliere, con particolare attenzione per le strutture pediatriche, in collaborazione con i circhi e gli spettacoli viaggianti.

3. Le regioni promuovono specifiche iniziative di formazione professionale per operatori del circo e dello spettacolo viaggiante e per artisti di strada nei circhi e negli spettacoli viaggianti.

4. Per le finalità di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano, rispettivamente, il contratto di formazione e lavoro, l'apprendistato e i tirocini formativi e di orientamento.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

336^a Seduta

Presidenza del Presidente

PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti e la navigazione Danese.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE

(4344) Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la trattazione del provvedimento in titolo proseguirà in sede referente in quanto è pervenuta in data odierna la richiesta di trasferimento a questa sede avanzata, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, da più di un decimo dei componenti del Senato. In particolare, precisa che si tratta di una iniziativa del Gruppo di Forza Italia.

Dichiara quindi aperto il dibattito ricordando che può considerarsi acquisita la relazione del senatore Carpinelli svolta in sede deliberante nella seduta di ieri.

Ha la parola il senatore GERMANÀ, il quale precisa che il Gruppo di Forza Italia è senz'altro favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento ed anzi si impegna, a tale riguardo, a non presentare emendamenti. Il senso politico dell'iniziativa del suo Gruppo, quindi, non deve essere inteso in chiave dilatoria, bensì come segnale nei confronti della maggioranza che troppo spesso – attraverso gli strumenti che il Regolamento le consente – fa ricorso alla sede deliberante anche quando l'importanza dei provvedimenti meriterebbe la risonanza dell'Assemblea.

Il presidente PETRUCCIOLI prende atto dell'impegno testè assunto dal senatore Germanà, ma ricorda che in tempi recenti troppo spesso il Gruppo di Forza Italia ha tenuto atteggiamenti ondivaghi, se non addirittura umorali, in ordine alle procedure di esame dei disegni di legge. In particolare, è evidente come in questo caso la rimessione alla sede referente contiene in se stessa una finalità dilatoria, in quanto i lavori dell'Assemblea sono nel mese di dicembre particolarmente intensi e quindi non sarà facile la calendarizzazione del disegno di legge in esame entro la fine dell'anno. Va infatti ricordato che una eventuale mancata approvazione entro il 1999 rischia di veder vanificate ingenti risorse pubbliche.

Dopo che il senatore TERRACINI ha lamentato il fatto che da parte della maggioranza non si registra alcun interesse nei confronti dell'esame di importanti provvedimenti di iniziativa parlamentare (come quelli sulla nautica da diporto), il senatore VERALDI annuncia sin d'ora il voto favorevole del suo Gruppo su un provvedimento, come quello in esame, che ha registrato un'ampia convergenza presso l'altro ramo del Parlamento e la cui urgenza rappresenta un dato tecnico prima che politico.

Il senatore VEDOVATO esprime la disponibilità del Gruppo dei democratici di sinistra a fare tutto il possibile per favorire la più rapida approvazione del provvedimento, che ha un rilievo essenziale per un settore – come quello navale e cantieristico – qualificante per l'economia nazionale. Auspica che da parte dell'opposizione si possa rivedere la decisione di non voler più procedere in sede deliberante, in quanto essa rappresenta un intralcio obiettivo alla celerità dell'*iter*.

Il senatore CASTELLI non comprende gli appelli della maggioranza nei confronti dell'opposizione che riguardino la programmazione dei lavori. Essa, infatti, è a termine di Regolamento una prerogativa della maggioranza che è la sola responsabile, pertanto, dell'intasamento dei lavori dei due rami del Parlamento che attualmente si registra.

Nel merito, avverte che il suo Gruppo, benchè sia in via di principio contrario agli aiuti di Stato alle imprese, è, nel caso di specie, favorevole, in quanto il provvedimento ha lo scopo di compensare turbative di mercato di carattere mondiale, provenienti in particolare dall'Estremo Oriente, favorendo quindi la sopravvivenza di un settore strategico dell'economia nazionale. Dissente, però, dalla formulazione dell'articolo 4, che ingiustificatamente prevede contributi diversificati per i cantieri secondo le aree geografiche; in tal modo, surrettiziamente, esso garantisce aiuti al Mezzogiorno benchè esso riguardi il comparto dei cantieri, la cui produttività è pressochè esclusivamente al Nord. Su tale punto, chiede pertanto chiarimenti al rappresentante del Governo.

Il senatore FALOMI si astiene dal fare appelli al senso di responsabilità dell'opposizione visto che è ormai evidente che su di esso non si possa fare più conto. Va però registrato che con l'iniziativa di oggi essa

crea un obiettivo nocumento ad un settore produttivo essenziale per il Paese; spera pertanto che l'impegno della maggioranza possa essere sufficiente a garantire l'approvazione entro la fine dell'anno del provvedimento.

Il senatore BOSI respinge ogni affermazione circa un mancato senso di responsabilità da parte della minoranza e rileva piuttosto che la maggioranza dimostra a sua volta scarso interesse nei confronti di importanti provvedimenti legislativi *in itinere*: e cita al riguardo il disegno di legge sulle competenze dei geometri e quello sulla nautica da diporto. Avverte comunque che il suo Gruppo è favorevole all'approvazione di questo provvedimento.

Il presidente PETRUCCIOLI, dopo aver ricordato che è già stato deciso di calendarizzare, in occasione del prossimo Ufficio di presidenza della Commissione, sia i disegni di legge sui geometri sia quelli sulla nautica da diporto, fa notare al senatore Castelli che non è esatto affermare che la maggioranza è padrona del calendario in quanto proprio l'iniziativa del Gruppo di Forza Italia dimostra come l'opposizione possa – come è giusto – incidere in modo rilevante sul calendario parlamentare.

Dichiara quindi conclusa la discussione generale.

Replica brevemente il relatore CARPINELLI, il quale, dopo aver registrato con soddisfazione che esiste un'ampia convergenza nel merito, fa presente che in una democrazia, in presenza di proposte di legge volte a salvaguardare l'apparato produttivo del Paese, si dovrebbe registrare un pieno consenso da parte di tutti verso il raggiungimento di un obiettivo comune.

Il sottosegretario DANESE esprime disappunto nei confronti dell'iniziativa del Gruppo di Forza Italia che rende obiettivamente difficile l'approvazione definitiva prima della fine dell'anno e ricorda che ciò rischia di compromettere risorse per almeno 80 miliardi di spese correnti per il comparto navale e per 15 miliardi da dedicare alla formazione del personale. Auspica pertanto un ripensamento che sia tale da favorire un ritorno alla sede deliberante.

Dopo interventi dei senatori BOSI, CASTELLI ed ERROI la Commissione, su proposta del presidente Petruccioli, conviene di fissare per le ore 18 di domani 2 dicembre il termine per la fissazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

(4088) *Deputati DI LUCA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 11 febbraio 1997, n. 55, in materia di libero uso delle antenne satellitari*, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

Il presidente PETRUCCIOLI avverte che la trattazione del provvedimento in titolo proseguirà in sede referente in quanto è pervenuta in data odierna la richiesta di trasferimento a questa sede avanzata, ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, da più di un decimo dei componenti del Senato. In particolare, precisa che si tratta di una iniziativa del Gruppo di Forza Italia.

La Commissione prende atto e comunque, su proposta dello stesso presidente PETRUCCIOLI, conviene di considerare acquisiti a questa sede i lavori sin qui svolti in sede deliberante.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 15,55.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

305^a Seduta

Presidenza del Presidente

SCIVOLETTO

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE propone di anticipare il seguito dell'esame dell'A.S. 3358, in attesa di acquisire il numero legale previsto per il seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del Programma di interventi finanziari per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte (n. 586).

Conviene la Commissione.

IN SEDE REFERENTE

(3358) Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 25 novembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che in tale seduta il relatore aveva illustrato una proposta relativamente all'*iter* del provvedimento, sulla quale i Gruppi si erano riservati di decidere. Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore BARRILE ricorda che nella seduta del 25 novembre scorso aveva proposto – alla luce delle novità intervenute a seguito di una informale consultazione con i Gruppi parlamentari – di riaprire il termine per

la presentazione di nuovi emendamenti all'A.S. 3358, e dichiara fin d'ora di ritirare tutti gli emendamenti a firma del relatore, auspicando che anche gli altri Gruppi ritirino gli emendamenti già presentati al testo. Propone come termine per la presentazione dei nuovi emendamenti il 9 dicembre alle ore 18.

Il senatore RECCIA, nel dichiarare di condividere tale orientamento e precisato di avere già ritirato gli emendamenti sottoscritti da senatori del suo Gruppo, propone di posporre tale termine alle ore 18 di martedì 14 dicembre.

Il senatore BUCCI si dichiara d'accordo con la proposta del relatore e dichiara sin d'ora di ritirare tutti gli emendamenti presentati da senatori del Gruppo di Forza Italia.

Anche il senatore SARACCO, nel dichiarare di condividere pienamente la proposta del relatore, dichiara di ritirare gli emendamenti sottoscritti da senatori del suo Gruppo.

Il PRESIDENTE prende atto che così risultano ritirati tutti gli emendamenti di iniziativa parlamentare originariamente presentati al provvedimento in titolo.

La Commissione conviene quindi di fissare il nuovo termine per la presentazione degli emendamenti per martedì 14 dicembre alle ore 18.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma di interventi finanziari per l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione di latte (n. 586)

(Parere al Ministro delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R139 b00, C09ª, 0012ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 23 novembre scorso.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RECCIA rileva preliminarmente che con il programma di interventi finanziari in esame si consente l'adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione lattiera, e sottolinea che tali interventi sono in particolare diretti alle aziende di montagna e delle aree svantaggiate. Dopo aver rilevato che, nella relazione illustrativa, viene ripercorsa la vicenda della evoluzione del comparto lattiero-caseario negli ultimi anni, osserva che i dati si carat-

terizzano per un forte incremento produttivo nelle aree vocate delle quattro regioni in cui si concentra la maggiore produzione (che registra un notevole incremento percentuale, dal 69 a circa il 75 per cento). Sottolineato che con il programma in esame si vuole intervenire per colmare anche il divario strutturale esistente nelle aziende di produzione lattiera, segnala il rischio di indurre trasformazioni che potrebbero mettere in difficoltà le aziende più a rischio. Dopo essersi soffermato sui criteri assunti nel programma in questione relativamente alla individuazione dei beneficiari, ritiene sia necessario chiarire le modalità con cui in particolare i giovani produttori possono adire agli interventi (sia singolarmente sia attraverso le associazioni dei produttori).

Richiama quindi l'attenzione della Commissione sulla esigenza che lo stanziamento, previsto dalla legge n. 423 in sessanta miliardi, sia integrato, in quanto sussiste a suo avviso il concreto rischio che le risorse non siano sufficienti per tutte le aziende interessate. Resta la considerazione che, dando il via libera al riparto così previsto, si possa correre il rischio che le aziende delle zone di montagna e delle zone svantaggiate, che, per vari e oggettivi motivi, non siano in grado di adeguarsi, non possano più godere delle deroghe sinora previste: e ciò potrebbe implicare il pericolo di uno spostamento delle quote dalla montagna e dalle zone svantaggiate alla pianura.

Nell'esprimere apprezzamento per lo sforzo comunque compiuto a favore dei produttori, ritiene che nel parere possa essere evidenziata l'esigenza testè enunciata di un aumento delle risorse, alla luce anche degli orientamenti comunitari prevalenti a favore della ruralità e del carattere polifunzionale e di tutela ambientale delle aziende agricole.

Il senatore BUCCI sottolinea che il quadro normativo comunitario relativo al settore lattiero-caseario impone vincoli e procedure di adeguamento sempre più cogenti. Nel ricordare come il programma di interventi, con cui si stanziava la somma di sessanta miliardi, ha comunque ricevuto il parere favorevole della Conferenza Stato-regioni, afferma l'esigenza di valorizzare il patrimonio produttivo specifico del settore lattiero-caseario nazionale, incentrato sul prodotto «fresco»: al riguardo, l'Italia è il solo Paese dotato di una legislazione molto precisa sul latte fresco, considerato tale se commercializzato entro quattro giorni. Nel rammentare i recenti tentativi portati avanti dal settore della grande distribuzione di elevare tale termine da quattro a sette o addirittura a quindici giorni, rileva che in tal modo anche prodotti stranieri potrebbero legittimamente essere commercializzati in tutto il territorio nazionale, laddove occorre invece tenere presente che la normativa italiana tiene adeguatamente conto dell'ambito climatico in cui si sviluppa la produzione nazionale. Ribadisce quindi che occorre difendere la qualità del latte fresco nazionale, in un contesto in cui acquista sempre maggiore importanza il tema della sicurezza alimentare. Si sofferma quindi sui criteri utilizzati per l'individuazione dei beneficiari e in particolare segnala di ritenere inadeguato lo stanziamento previsto, alla luce delle esigenze dei produttori.

Il PRESIDENTE prende la parola per proporre una breve sospensione della seduta.

La Commissione conviene.

La seduta, sospesa alle ore 15,40, è ripresa alle ore 16.

Il presidente SCIVOLETTO invita il senatore Bucci a concludere il suo intervento.

Il senatore BUCCI, riprendendo il suo dire, sottolinea che le condizioni in cui operano i produttori in particolare di montagna e delle zone svantaggiate possono mettere a rischio la tenuta del tessuto produttivo, il che deve indurre sempre di più a puntare sulla produzione di qualità. Conclusivamente chiede che nel parere sia inserita l'osservazione circa l'esigenza di integrare le risorse stanziare, al fine di consentire ai produttori di adeguare le aziende al quadro normativo comunitario.

Il senatore MINARDO segnala che sono ben note le difficoltà di tale comparto produttivo, il quale deve anche affrontare impacci burocratici e vincoli di ogni genere, derivanti dalle varie autorizzazioni e richieste, anche di carattere urbanistico, previste per l'adeguamento strutturale delle aziende, che procedure che richiedono spesso tempi assai lunghi. Rileva inoltre che lo stanziamento appare insufficiente e merita di essere adeguatamente rimpinguato, stante il notevole numero di aziende che, specialmente in alcune regioni, dovranno procedere agli adeguamenti previsti.

Chiede quindi che nel parere il relatore inserisca sia il richiamo all'esigenza di prevedere snellimenti per tutte le procedure, relative per esempio al rilascio di autorizzazioni e di certificati, indispensabili per procedere all'adeguamento strutturale. Ritiene inoltre che il criterio che fa riferimento, ai fini del riparto, al numero delle fattrici può avere effetti penalizzanti in alcune regioni e che vada invece proposto il criterio di riparto alternativo dimensionato sulla base del fabbisogno (calcolabile dagli ispettori provinciali all'agricoltura).

Il senatore BEDIN reputa che il programma in esame corrisponda pienamente alle prescrizioni della legge n. 423 citata, ritenendo che comunque non sia questa la sede per poter procedere ad una integrazione dello stanziamento. Nel segnalare che comunque le procedure e i criteri previsti appaiono corretti alla luce degli obblighi comunitari, fa osservare che la risposta dell'Unione europea alla notifica effettuata dal Governo italiano è intervenuta a distanza di otto mesi, il che ha indubbiamente rallentato il percorso applicativo del provvedimento. Alla luce di tale considerazione auspica che le regioni, cui compete dare attuazione concreta al provvedimento, siano in grado di stabilire concretamente e di erogare i fondi in tempi rapidi. In relazione poi all'osservazione svolta dal senatore Minardo circa lo snellimento delle procedure, in particolare nel settore

dell'edilizia, conviene sulla opportunità di prevedere la massima semplificazione, ma ritiene che tali aspetti siano oramai largamente di competenza delle regioni.

Il senatore MURINEDDU osserva che il dibattito sembra fare riferimento a risorse ingenti, mentre il provvedimento prevede invece lo stanziamento di 60 miliardi: alla luce di tale considerazione, vanno individuati i criteri al fine di restringere e definire nel modo più preciso la platea dei beneficiari, se non si vuole che gli interventi finanziari rechino cifre irrisorie. Rileva infine che, di fronte all'esigenza di adeguare il tessuto produttivo del paese alle normative comunitarie, occorra evitare di rendere ancora più «precaria» la situazione.

Il PRESIDENTE dichiara chiuso il dibattito.

Il RELATORE ritiene che il dibattito svoltosi abbia fatto emergere con chiarezza le ragioni alla base del programma di interventi previsto, i cui obiettivi appaiono perfettamente condivisibili, in quanto volti a rafforzare la presenza qualitativa di aziende produttive nelle zone «più deboli», per consentire a tali produttori di adeguarsi ai criteri e agli *standard* comunitari. Ritiene inoltre che tale programma costituisca una prima misura per la definizione di una casistica e di criteri molto analitici e dettagliati, al fine della ammissibilità degli interventi (il che costituisce già una risposta alla preoccupazione sollevata dal senatore Murineddu).

Ritiene inoltre che, nella relazione introduttiva al programma, la tipologia degli interventi ammessi al beneficio della legge n. 423, sia ben individuata tenendo conto dei limiti definiti dalle specifiche norme dell'Unione: condivide inoltre il favore nei confronti della assegnazione prioritaria dei benefici a produttori con età inferiore ai 40 anni, misura che si inserisce nell'indirizzo legislativo favorevole all'imprenditorialità giovanile in agricoltura.

Conclusivamente, ribadisce una proposta di parere favorevole, con le seguenti, ulteriori osservazioni, che tengono conto del dibattito e dei suggerimenti e delle proposte in esso avanzate: in primo luogo, nel condividere l'osservazione del senatore Bedin sulla impossibilità di prevedere in questa sede un'integrazione dello stanziamento, ritiene che si possa ribadire l'esigenza di dare continuità, anche finanziaria, agli interventi di ristrutturazione e di adeguamento previsti (e tal modo si colgono anche i suggerimenti provenienti dai senatori Bucci, Minardo e Murineddu); reputa altresì condivisibile l'inclusione nel parere di una osservazione sulla esigenza di prevedere procedure semplificate per tutti gli atti autorizzativi e, in campo urbanistico, per i processi di ristrutturazione, nei termini sottolineati dal senatore Bedin (e cioè nella consapevolezza che comunque si tratti di competenze largamente regionali).

Il PRESIDENTE, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, pone in vota-

zione il conferimento del mandato al relatore per un parere favorevole con le osservazioni del tenore da lui testè indicato.

La Commissione, all'unanimità, conferisce mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con le osservazioni sopra riportate.

SULLO SPOSTAMENTO DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEGLI EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 1572, 3355, 3541, 3556 E 3568 IN MATERIA DI RIFORMA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ NAZIONALE

Il senatore BETTAMIO segnala l'esigenza di posporre il termine, già fissato alle ore 17 di domani, per la presentazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione per i disegni di legge nn. 1572, 3355, 3541, 3556 e 3568 in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale, alla luce dell'esigenza di consentire ulteriori, brevi approfondimenti.

Il senatore PREDA, relatore su tali provvedimenti, conviene con il senatore Bettamio, pur segnalando che comunque la riforma del Fondo di solidarietà nazionale implicherà un cambiamento particolarmente significativo rispetto all'assetto vigente.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene quindi di posporre il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato accolto dalla Commissione per i provvedimenti in titolo alle ore 12 di mercoledì 15 dicembre.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MURINEDDU informa di avere contattato alcuni senatori appartenenti alla 1ª Commissione per segnalare l'esigenza di una revisione del parere contrario espresso dalla 1ª Commissione sull'A.S. 3522 (in materia di tutela dei territori con produzioni DOP) e di ritenere che sussistano le condizioni per chiedere un riesame del parere medesimo.

Il PRESIDENTE, alla luce di tale informativa, propone alla Commissione di chiedere un riesame del parere già espresso dalla 1ª Commissione sull'A.S. 3522.

La Commissione conviene all'unanimità sulla proposta del Presidente.

Il senatore MURINEDDU segnala altresì alla Commissione l'opportunità di svolgere un ulteriore sopralluogo (che potrebbe essere inquadrato nell'ambito della attività in corso concernente l'indagine conoscitiva sulla

spesa, sui costi e sugli strumenti di programmazione e di intervento in agricoltura con riferimento all'esperienza italiana e di altri paesi: fondi comunitari, risorse finanziarie, statali e regionali) nella provincia di Sassari, che presenta aspetti e problematiche di particolare interesse, a suo avviso, per l'attività della Commissione.

Il senatore BETTAMIO dichiara la sua contrarietà, in linea di principio, allo svolgimento di sopralluoghi, su cui pertanto dichiara di non poter convenire.

Il PRESIDENTE, nel ritenere opportuna l'effettuazione di ulteriori sopralluoghi conoscitivi, in particolare nelle isole, ritiene che tale questione possa essere affrontata nell'ambito dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

La Commissione prende atto.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, GIOVEDÌ 2 DICEMBRE

Il PRESIDENTE informa che la seduta della Commissione, già convocata per domani, giovedì 2 dicembre, alle ore 14,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,40.

INDUSTRIA (10ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

281ª Seduta

Presidenza del Presidente

CAPONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Morgando.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni, risultante dallo stralcio – deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 – dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del testo proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 28 settembre.

Il presidente CAPONI, nel ricordare che era stato espressamente richiesto il parere della Giunta per gli affari europei sul disegno di legge in titolo, dà conto delle osservazioni e delle condizioni contenute in tale parere.

Il senatore MUNGARI rileva che prima di procedere all'esame degli articoli occorrerebbe chiarire quale orientamento si intenda assumere in ordine alla scelta del Ministero cui attribuire la titolarità delle azioni della istituenda società.

Il relatore GAMBINI ritiene che negli emendamenti che presenterà al disegno di legge e di cui aveva preannunciato il contenuto saranno chiariti tutti gli aspetti non ancora compiutamente definiti della trasformazione

dell'ENIT in società per azioni, ivi compreso quello del ruolo delle diverse amministrazioni dello Stato competenti in materia.

Il presidente CAPONI, preso atto della precisazione del relatore, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per mercoledì 15 dicembre alle ore 18.

Conviene la Commissione e il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

(388) MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica

(962) PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2358) SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico

(2800) MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto e trasmissione all'Assemblea di un testo unificato, con il seguente titolo «Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e foto-grafiche»)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 settembre.

Si passa all'esame degli emendamenti al nuovo testo unificato proposto dal relatore.

Non essendo state presentate proposte di modifica all'articolo 1, il presidente CAPONI, previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, pone in votazione l'articolo 1 del testo unificato che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, viene accolto.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 2.1, 2.2 e 2.3, precisando che i primi due sono finalizzati a sopprimere il previsto parere delle associazioni dei consumatori, che rischierebbe di appesantire le procedure e non appare congruo, nelle forme indicate, con riferimento alla materia trattata.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.3, osserva che esso vuole costituire la risposta ai reiterati inserimenti, nella legislazione, di fattispecie dipendenti dalla inerzia di amministrazioni pubbliche relativamente ad adempimenti di loro competenza. Nel caso specifico, si prevede l'automatico intervento delle associazioni imprenditoriali più rappresentative.

Il relatore CAZZARO illustra gli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7, la cui finalità è quella di modificare il testo in esame per tener conto del parere formulato dalla Commissione bilancio. In particolare, si prevede la copertura degli oneri a carico dei soggetti richiedenti e si sopprime il comma 5 dell'articolo 2.

Il presidente CAPONI propone di modificare l'emendamento 2.1 nel senso di prevedere che il parere previsto al comma 3 sia formulato direttamente dal Consiglio dei consumatori di cui alla legge n. 281 del 1998.

Il senatore TRAVAGLIA accoglie la proposta del presidente Caponi e riformula l'emendamento 2.1 (2.1 Nuovo testo).

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti all'articolo 2.

Con il parere favorevole del relatore e del Governo vengono accolti, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.1 Nuovo testo, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7.

L'emendamento 2.3 è dichiarato precluso.

Viene quindi approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

Il relatore CAZZARO illustra quindi l'emendamento 3.1, volto ad attribuire ai soggetti interessati gli oneri derivanti dal comma 4 dell'articolo 3. Precisa, al riguardo, che le altre disposizioni contenute nell'articolo 3 non danno luogo a spese aggiuntive.

Il sottosegretario MORGANDO esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1, riservandosi di svolgere un approfondimento di natura tecnica prima dell'esame in Assemblea.

Il senatore MUNGARI osserva che sarebbe opportuno un approfondimento sul valore da attribuire alla definizione di «imprese non artigiane» contenuta al comma 3 dell'articolo 3, anche al fine di coordinare il disposto dei commi 2 e 3 con quello del comma 5 del medesimo articolo.

Il PRESIDENTE ritiene che tale approfondimento possa essere svolto prima dell'esame in Assemblea.

L'emendamento 3.1 viene posto in votazione e approvato.

Viene anche approvato l'articolo 3 nel testo emendato.

Il presidente precisa che all'articolo 4 non sono state presentate proposte di modifica, e lo pone pertanto in votazione nel testo del relatore.

L'articolo 4 viene accolto.

Il senatore TRAVAGLIA illustra quindi l'emendamento 5.1, osservando che esso è finalizzato ad evitare che operatori, la cui qualificazione professionale è attestata dai risultati raggiunti nel concreto svolgimento della attività lavorativa, siano sottoposti alle sanzioni previste dall'articolo 5.

Ritira, invece, l'emendamento 5.2 la cui presentazione era collegata al contenuto dell'articolo 2, comma 5, precedentemente soppresso.

Il relatore CAZZARO chiede il ritiro anche dell'emendamento 5.1, che appare di difficile applicazione e che sembra non tenere conto del fatto che la finalità del disegno di legge è quella di combattere l'abusivismo e di far emergere le situazioni diffuse di evasione fiscale e contributiva.

Il sottosegretario MORGANDO concorda con l'avviso del relatore.

L'emendamento 5.1, posto ai voti, è respinto.

L'articolo 5 è quindi approvato senza modifiche.

Non essendo stati presentati emendamenti, gli articoli 6 e 7 vengono posti in votazione nel testo del relatore e approvati con distinte deliberazioni.

Il senatore MICELE fa proprio l'emendamento 7.0.1 che, con il parere favorevole del relatore e del Governo, viene accolto.

Viene anche accolto senza modifiche l'articolo 8.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sui disegni di legge nn. 388, 962, 2358 e 2800 in un testo unificato con il titolo «Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle attività grafiche e foto-grafiche».

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICELE ricorda che in sede di approvazione della legge n. 192 del 1998, sui contratti di subfornitura, il Senato ha approvato un ordine del giorno, presentato dal senatore Travaglia, nel quale era indicata l'esigenza di svolgere una verifica sull'attuazione della legge dopo un anno dalla sua approvazione. Fa presente, al riguardo, che il suo Gruppo ha proceduto autonomamente ad un monitoraggio da cui sono emersi problemi e difficoltà di carattere operativo. Considera, pertanto, opportuno che la Commissione avvii, nelle forme più idonee, una attività di controllo finalizzata anche a promuovere eventuali iniziative legislative.

Il presidente CAPONI prende atto di tale richiesta e assicura che provvederà nel senso proposto.

Informa, quindi, la Commissione che i senatori PONTONE e DEMASI hanno proposto, con una missiva a lui indirizzata, un approfondimento specifico concernente il preoccupante fenomeno della chiusura di

agenzie assicurative in talune aree del Paese, con conseguenze negative per i cittadini, in particolare circa il rispetto della obbligatorietà della assicurazione per la responsabilità civile dei veicoli. Propone, pertanto, di accogliere la richiesta dei suddetti senatori di ascoltare l'avviso, su tale questione, dei rappresentanti dell'ISVAP, dell'ANIA e delle associazioni degli agenti di assicurazione.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,30.

**EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO
PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 388, 962, 2358 e 2800**

Art. 2.

Al comma 3, sostituire le parole da: «nonché le associazioni» fino alle parole: «legge 30 luglio 1998, n. 281», con le altre: «nonché il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281».

2.1 (Nuovo testo)

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, dopo le parole: «maggiormente rappresentative» sostituire le parole: «degli artigiani, degli industriali e dei consumatori» con le altre: «degli artigiani e degli industriali».

2.2

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 4, alla lettera a) sopprimere la parola: «istituire» e dopo le parole: «lettere a) e b)», aggiungere le seguenti: «nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale».

2.4

IL RELATORE

Al comma 4, lettera b) sostituire le parole: «su indicazioni delle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative;» con le seguenti: «dalle organizzazioni del settore maggiormente rappresentative e la copertura dei costi di detti esami attraverso contributi a carico dei partecipanti;».

2.5

IL RELATORE

Al comma 4, lettera c) dopo le parole: «dell'articolo 3» aggiungere le seguenti: «provvedendo alla determinazione dei diritti a carico dei soggetti richiedenti per la copertura degli oneri necessari e delle relative modalità di versamento».

2.6

IL RELATORE

Sopprimere il comma 5.

2.7

IL RELATORE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. In caso di inerzia da parte delle regioni i fondi destinati o destinabili alle specifiche iniziative di formazione verranno automaticamente assegnati alle associazioni imprenditoriali più rappresentative, con tempestivo provvedimento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le organizzazioni imprenditoriali saneranno l'inadempienza delle regioni nei termini fissati dal Ministero».

2.3

TRAVAGLIA, MUNGARI

Art. 3.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le spese derivanti dalla tenuta del registro sono a carico dei soggetti stessi secondo criteri determinati dalle camere di commercio».

3.1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «nei confronti di chi esercita le attività previste dall'articolo 3, comma 4, potrà subentrare una "sanatoria di mercato" e la sanzione non verrà applicata, qualora l'interessato produca la certificazione di almeno 20 clienti attestanti la piena soddisfazione per il servizio ricevuto».

5.1

TRAVAGLIA, MUNGARI

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «Il tesserino non potrà essere richiesto, con decadenza automatica delle sanzioni previste, nelle regioni inadempienti ai sensi dell'articolo 2, comma 5».

5.2

TRAVAGLIA, MUNGARI

Art. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis. – 1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano regolano la materia di cui alla presente legge con proprie norme, nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione».

7.0.1

PINGGERA, THALER, DONDEYNAZ, MELONI

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

400ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(1137) BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici

(3950) PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 25 maggio 1999.

Il PRESIDENTE comunica alla Commissione di aver consentito la presentazione fuori dei termini di due emendamenti da parte del relatore, in considerazione della rilevanza della materia in essi trattata. Ricorda altresì che l'esame dello schema di testo unificato dei disegni di legge in titolo, predisposto dal relatore, è sospeso, in attesa della trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica, a suo tempo richiesta dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento, ai fini dell'espressione del parere.

Il senatore RIPAMONTI, relatore, illustra quindi l'emendamento 3.0.1 che riprende il contenuto del disegno di legge n. 837, del senatore Michele De Luca, recante interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge 10 ottobre del 1974, n. 496, come integrato dell'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, concernente il riconoscimento in favore del personale ivi previsto del corpo delle guardie di Pubblica sicurezza, del grado rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza. Illustra quindi l'emendamento 5.1, che, in relazione all'emendamento 3.0.1, aggiorna la norma di copertura finanziaria.

Il PRESIDENTE avverte che i due emendamenti testè illustrati verranno trasmessi alla Commissione bilancio, per l'espressione del parere.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4005) PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame rinviato nella seduta del 29 settembre 1999.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti, iniziando da quelli riferiti all'articolo 1.

Il senatore PIZZINATO dà per illustrato l'emendamento 1.1 e il relatore Ripamonti dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Si passa all'articolo 2.

La senatrice PILONI dà per illustrato l'emendamento 2.1; per quel che riguarda l'emendamento 2.3, sottolinea l'esigenza di chiarire che la contribuzione figurativa può essere riconosciuta solo a favore delle persona già tossicodipendenti che hanno già concluso il trattamento di cura e che svolgono attività lavorativa. Sottolinea altresì la necessità di distinguere tra la comunità terapeutica e le cooperative sociali presso le quali svolgono attività lavorative i predetti ex tossicodipendenti.

Il senatore PIZZINATO dà per illustrato l'emendamento 2.2.

Il PRESIDENTE avverte che l'esame degli emendamenti è concluso e rinvia il seguito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MULAS, in relazione alla contraddittorietà delle posizioni assunte da autorevoli esponenti del Governo sul problema della riforma previdenziale e, in particolare, dei tempi della prevista verifica del 2001, ritiene necessario che il Ministro del lavoro intervenga in Commissione per riferire sulla posizione del Governo in materia. Nella stessa occasione, dovrebbe essere affrontato anche il problema dell'andamento dell'occupazione, visto che anche recentemente il Presidente del Consiglio ha fornito, su questo punto, cifre ottimistiche, smentite da altre fonti ufficiali, che parlano di una ulteriore flessione dell'occupazione. Anche su questo tema sarebbe, pertanto, necessario acquisire l'avviso del Ministro del lavoro.

Sarebbe altresì opportuno che le comunicazioni del Ministro si svolgessero in due distinte sedute, per dare modo ai senatori che intendono intervenire, di effettuare le necessarie verifiche e gli approfondimenti relativi ai dati che dovessero essere comunicati da parte del Governo.

Convengono con la proposta del senatore Mulas il senatore ZANOLLETTI e il senatore LAURO, il quale manifesta la sua preoccupazione per la diffusa tendenza, manifestata negli ultimi tempi da parte di numerosi membri del Governo, di trascurare le sedi istituzionali competenti per la trattazione di problemi di grande rilevanza, preferendo esprimersi nel corso di congegni o di interviste su diverse materie, senza considerare che alcune di esse sono oggetto di interrogazioni parlamentari inevase.

Dopo che il senatore MANZI ha rappresentato l'esigenza che il Governo risponda più tempestivamente alle interrogazioni presentate, il PRESIDENTE assicura il senatore Mulas che prenderà quanto prima contatti con il Ministro del lavoro per concordare un'audizione sui temi della previdenza e dell'occupazione. Fa presente, peraltro, che in questi giorni è in corso alla Camera dei deputati l'esame della manovra di finanza pubblica per il triennio 2000-2002 e che i disegni di legge finanziaria e di bilancio dovrebbero tornare presto al Senato: si dovrà pertanto indicare una data che tenga conto dei diversi impegni del Ministro e della Commissione.

Esprime, peraltro, perplessità sull'ipotesi di svolgere l'audizione in due distinte sedute, così come suggerito dal senatore Mulas, e fa presente che, di regola, le comunicazioni del Governo in Commissione si esauriscono, anche per quel che concerne il dibattito, in una sola seduta. Comunque, il suggerimento del senatore Mulas verrà tenuto nella dovuta considerazione.

IN SEDE REFERENTE

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri.

(115) MANIERI ed altri. – Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO. – Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri. – Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri. – Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) *DE LUCA Michele ed altri. - Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 30 novembre scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore Mulas, il quale esprime l'avviso favorevole della sua parte politica sul disegno di legge n. 4275, nato da un complesso processo di elaborazione che ha portato, alla Camera dei deputati, alla congiunzione di numerose iniziative legislative, di diversa ispirazione. Con il provvedimento all'esame, in effetti, si offrono garanzie e tutele, prima limitate se non inesistenti, a quanti intendono crearsi una famiglia, ponendo così le premesse per una inversione di tendenza rispetto all'attuale decremento demografico. L'esposizione introduttiva della relatrice, esauriente, anche se non sempre convincente, ha posto in evidenza la necessità di un salto di qualità deciso in direzione della parità dei sessi nelle responsabilità inerenti alla gestione familiare. È una questione complessa, soprattutto in Italia, dove la cultura familiare tradizionale tende a privilegiare il ruolo materno. Rispetto a tale cultura il disegno di legge proveniente dalla Camera dei deputati potrebbe suscitare qualche diffidenza in quanti guardano con timore ad un possibile esautoramento del ruolo della madre; tuttavia, non si può non considerare il notevole interesse che riveste una proposta intesa a favorire una diversa visione della paternità, più coinvolta nella vita familiare e nella gestione dei figli.

È pertanto condivisibile una delle linee di fondo del disegno di legge n. 4275, riguardante l'esigenza di conciliare i tempi di vita e di lavoro, ed anche le disposizioni in materia di formazione introducono importanti innovazioni, tali da far ritenere che il provvedimento nel suo complesso porterà ad una crescita del grado di coesione sociale.

Entrando più nel dettaglio, tuttavia, alcune disposizioni destano non poche perplessità e un certo trionfalismo, con cui il provvedimento è stato presentato anche all'opinione pubblica, appare ingiustificato. In primo luogo, occorre ricordare che in generale permane il ritardo dell'Italia nell'attuazione delle direttive comunitarie, anche se il disegno di legge n. 4275 dà attuazione ad una di esse; inoltre, spesso, l'Italia non si limita ad attuare la normativa comunitaria, ma tende quasi sempre, in sede di attuazione, a renderla più complessa e farraginosa.

È bene inoltre ricordare - prosegue il senatore Mulas - che la disciplina dei congedi parentali e dei congedi per formazione non risolve il problema prioritario di creare nuova occupazione, per recuperare il divario con gli altri paesi europei. Anche il legislatore, infatti, deve porsi in primo luogo il problema di individuare strumenti idonei a creare nuovo lavoro, e non privilegiare la produzione di norme volte ad offrire tutele ulteriori, pur giuste, a coloro che sono già occupati. Si tratta di una questione centrale, che deve essere sottolineata per evitare facili trionfalismi su un di-

segno di legge che, tra l'altro, comporta ulteriori oneri a carico delle imprese e che pertanto, per alcuni aspetti, potrebbe dare luogo ad ulteriori rigidità, pregiudizievoli per la creazione di occupazione aggiuntiva. In particolare, risulta estremamente inopportuno l'articolo 2 del comma 7, che rischia di incidere negativamente sul già difficile decollo della previdenza integrativa. Forti perplessità desta anche l'articolo 17, che risulta superfluo, in quanto ripetitivo nel complesso di disposizioni già vigenti.

Nell'ambito di un giudizio sostanzialmente favorevole sul complesso del provvedimento occorrerebbe, dunque, prevedere l'introduzione di limitate modifiche che, pur dilazionando di poco i tempi dell'approvazione definitiva, consentirebbero, però, di dare vita ad un provvedimento più chiaro e di più facile attuazione e, in prospettiva, di evitare il ricorso a successive modifiche ed integrazioni, come troppo spesso accade nella legislazione italiana.

Poiché non vi sono altri iscritti a parlare nella discussione generale, il PRESIDENTE la dichiara chiusa e dà la parola alla relatrice per la replica.

La senatrice PILONI rivolge preliminarmente un sentito ringraziamento a tutti gli intervenuti nella discussione generale, rilevando che da essa è emerso un riconoscimento pressoché unanime dell'importanza e della carica riformatrice – per adottare l'espressione del senatore Duva – del disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati. In esso, i temi della famiglia e del tempo inteso come risorsa sono affrontati in modo fortemente innovativo e molti interventi hanno opportunamente posto in luce come l'interesse su tali questioni sia il risultato di una maturazione lenta ma inarrestabile della coscienza civile e sociale del paese.

Sulle molte problematiche affrontate nel corso della discussione generale la relatrice non ritiene utile tornare. Considera però meritevole di attenzione la questione da ultimo sollevata dal senatore Mulas sull'occupazione. Indubbiamente, il disegno di legge n. 4275 non si propone come fine prioritario la creazione di nuovi posti di lavoro; tuttavia esso contiene elementi importanti per assecondare un processo in tal senso, per l'accento che viene posto sulla conciliazione tra il lavoro e la famiglia e per le nuove opportunità che viene a delineare in materia di formazione.

Un altro aspetto sul quale è opportuno soffermare brevemente l'attenzione, riguarda le misure previste per le imprese, ed in particolare per la piccola impresa. Nei confronti di tali soggetti vi è infatti una notevole attenzione nel disegno di legge n. 4275: basta ricordare in proposito quanto è previsto all'articolo 9, in particolare per quel che riguarda i contributi in favore di aziende che applichino accordi contrattuali che prevedano azioni positive per la flessibilità, con la destinazione del 50 per cento delle erogazioni ad imprese fino a 50 dipendenti, e quanto è previsto all'articolo 10, in termini di sgravi contributivi del 50 per cento per i lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori in astensione nelle aziende con meno di 20 dipendenti.

In conclusione, la relatrice auspica un impegno di tutti i Gruppi politici per favorire l'approvazione definitiva in tempi contenuti di un disegno di legge fortemente atteso da migliaia di lavoratrici e lavoratori; auspica altresì che, con un passo avanti rispetto al già ampio consenso espresso su di esso all'altro ramo del Parlamento, la votazione finale possa registrare l'unanime convergenza di tutti i Gruppi politici.

Prima di passare all'illustrazione degli emendamenti il PRESIDENTE fa presente che, per effetto del prevedibile protrarsi dei lavori dell'Assemblea oltre le ore 20, la seduta notturna potrebbe iniziare oltre l'orario previsto. Ricorda altresì che gli emendamenti si intendono riferiti al disegno di legge n. 4275, adottato dalla Commissione come testo base. Dà quindi lettura del parere della Commissione bilancio, di nulla osta sul disegno di legge n. 4275 e sugli emendamenti trasmessi, salvo sugli emendamenti 2.1, 3.7, 3.8, 3.11, 3.6, 3.9, 3.10, 19.2 e 20.1 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il senatore PERUZZOTTI, richiamandosi all'apprezzamento da lui espresso per l'esauriente intervento del Ministro nella seduta di ieri, ed in considerazione della necessità, da lui pienamente condivisa, di concludere quanto prima l'esame del disegno di legge n. 4275, ritira tutti gli emendamenti che recano la sua firma. Si riserva di concordare con la relatrice la presentazione di eventuali ordini del giorno per l'esame in Assemblea.

Il senatore DUVA, condividendo le osservazioni del senatore Peruzzotti sui tempi di approvazione del provvedimento, si riserva di ritirare gli emendamenti da lui presentati, pur ritenendo utile rendere edotti la relatrice ed il rappresentante del Governo sul contenuto di essi.

Poiché all'articolo 1 sono stati presentati solo emendamenti da parte del senatore Peruzzotti, ritirati, si passa all'articolo 2.

Il senatore LAURO illustra quindi l'emendamento 2.1 chiarendo che, a suo avviso, in tempi di *par condicio*, dovrebbe essere consentito all'opposizione di svolgere, in determinate condizioni, campagne alternative a quelle del Governo, comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Il senatore PELELLA osserva che il termine «opposizione», contenuto dell'emendamento 2.3, a quanto gli risulta, non appare in nessun testo legislativo.

Si passa all'articolo 3.

Il senatore LAURO illustra l'emendamento 3.13, sottolineando che la specifica natura degli impegni assunti dalle parti nel contratto di lavoro

autonomo rende incompatibile con essi la fruizione di periodi di congedo così come definiti dal disegno di legge all'esame. Pertanto, la disposizione che si propone di sopprimere potrebbe portare ad una diminuzione della domanda di lavoro autonomo.

Illustra quindi l'emendamento 3.14, rilevando che esso mantiene inalterato il regime di tutela vigente, introduce modalità specifiche di documentazione e amplia la competenza delle parti sociali nella definizione di ulteriori modalità di esercizio del diritto all'astensione facoltativa e ai permessi per malattia del bambino.

Il senatore BATTAFARANO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 3.7, 3.8, 3.9 e 3.10, stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore PELELLA fa proprio l'emendamento 3.11 e lo ritira, auspicando l'accoglimento del seguente ordine del giorno n. 2, che dà per illustrato:

«Il Senato,
esaminato il disegno di legge n. 4275,

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa – anche legislativa – per consentire ai genitori di minori affetti da cancro o da altre gravi patologie, da identificare con apposito decreto ministeriale, che impongano la presenza di uno dei genitori durante le cure ospedaliere o domiciliari, di astenersi dal lavoro senza pregiudizio per la propria posizione lavorativa e previdenziale».

0/4275/2/11

DE LUCA Michele

Il senatore LAURO deplora l'assenza del rappresentante del Governo, in palese contrasto con l'interesse manifestato ieri dal ministro Turco ad una sollecita approvazione del disegno di legge n. 4275. Ritiene che tale atteggiamento denoti una grave mancanza di sensibilità politica e, pertanto, rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.15 e tutti gli altri emendamenti da lui sottoscritti, riservandosi di intervenire su di essi in tutte le dichiarazioni di voto.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Lauro che il ministro Turco si è tenuto costantemente in contatto con la presidenza della Commissione, per assicurare la sua presenza, compatibilmente con altri improrogabili impegni di Governo, che hanno impedito di prendere parte alla seduta odierna.

Il senatore MULAS propone quindi di sospendere l'illustrazione degli emendamenti e di rinviarne il seguito alla seduta notturna già convocata.

Segue un breve dibattito al quale prendono parte i senatori BATTAFARANO, MANZI e DUVA. Al termine, dopo che il senatore Lauro ha ribadito la sua intenzione di rinunciare all'illustrazione degli emendamenti da lui sottoscritti, la Commissione conviene di proseguire comunque nell'esame.

Il senatore DUVA illustra quindi l'emendamento 3.12 inteso a ridurre, secondo una modalità più conforme all'insieme del provvedimento l'arco temporale entro il quale i genitori adottivi o affidatari possono usufruire dei congedi parentali, qualora all'atto dell'adozione o dell'affidamento il minore abbia un'età compresa fra i sei ed i dodici anni. Ritira quindi l'emendamento, affidando le considerazioni svolte su di esso all'attenzione della relatrice.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore LAURO rinuncia ad illustrare l'emendamento 4.3 ed il senatore BATTAFARANO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 4.1 e 4.2, stante l'assenza dei proponenti.

Si passa all'articolo 5.

Il senatore LAURO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.7 e 5.6.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 5.1.

Il senatore BATTAFARANO fa propri e dà per illustrati, stante l'assenza dei proponenti, gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Si passa all'articolo 6.

Il senatore MULAS dà per illustrato l'emendamento 6.1 ed senatore LAURO rinuncia ad illustrare l'emendamento 6.3.

Si passa all'articolo 7.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 7.1 e, rifacendosi alle osservazioni già svolte nel corso della discussione generale, osserva che il comma 2 dell'articolo 7 può pregiudicare in modo grave la situazione già non soddisfacente della previdenza integrativa.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore LAURO rinuncia ad illustrare l'emendamento 8.2.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 8.3 che introduce una formulazione più congrua del comma 1 dell'articolo 8.

Si passa all'articolo 9.

Dopo che il senatore BATTAFARANO ha fatto proprio e dato per illustrato, per l'assenza dei proponenti, l'emendamento 9.3, ed il senatore MULAS ha dato per illustrato l'emendamento 9.1, il senatore LAURO rinuncia ad illustrare l'emendamento 9.4.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 10.2 che tende ad armonizzare la formulazione del comma 2 dell'articolo 10 con quella del comma 1 dell'articolo 9.

Il senatore LAURO rinuncia quindi ad illustrare l'emendamento 10.1.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 11, si passa all'articolo 12.

Il senatore BATTAFARANO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 12.1 e 12.2, stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 12.3, che sopprime il comma 2, a suo parere pletorico.

Si passa all'articolo 13.

Il senatore LAURO rinuncia ad illustrare l'emendamento 13.3.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14 si passa all'articolo 15.

Il presidente SMURAGLIA illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

esaminato l'articolo 15 del disegno di legge 4275,

considerata l'urgenza di disporre nel più breve tempo possibile di una disciplina chiara, coordinata ed organica nella materia della tutela del sostegno della maternità e della paternità,

invita il Governo

ad accelerare al massimo i tempi per la stesura del testo unico previsto dall'articolo 15 e per la trasmissione alle Commissioni parlamentari per il parere, affinché sia possibile l'emanazione del testo unico, in tempi rapidi e comunque prima della scadenza del termine di cui al citato articolo 15.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 16 si passa all'articolo 17.

Il senatore DUVA ritira l'emendamento 17.1, osservando che esso, fermo restando il diritto alla conservazione del posto di lavoro, mira a rimuovere un vincolo eccessivo presente nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati che potrebbe inoltre risultare particolarmente oneroso per le imprese.

Il senatore LAURO rinuncia quindi ad illustrare gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Si passa all'articolo 18.

Il senatore MULAS illustra l'emendamento 18.1, inteso ad evitare che il controllo sulle dimissioni del lavoratore si riduca ad un atto burocratico senza un controllo efficace sulla effettiva volontà del dipendente.

Si passa all'articolo 19.

Il senatore BATTAFARANO fa proprio e rinuncia ad illustrare l'emendamento 19.2 stante l'assenza dei proponenti.

Si passa all'articolo 20.

Il senatore BATTAFARANO fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 20.1, stante l'assenza dei proponenti.

Il senatore LAURO rinuncia ad illustrare l'emendamento 20.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 21, si passa all'articolo 22.

Il senatore LAURO rinuncia ad illustrare l'emendamento 22.1.

Poiché non sono stati presentati emendamenti agli articoli 23, 24 e 26 e poiché all'articolo 25 sono stati presentati emendamenti solo da parte del senatore Peruzzotti che li ha ritirati si passa all'articolo 27.

Il senatore BATTAFARANO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3 e 27.4.

Poiché non sono stati presentati emendamenti all'articolo 28, il PRESIDENTE avverte che l'illustrazione degli emendamenti è conclusa. Poiché inoltre è sua intenzione condurre a termine l'esame del disegno di legge n. 4275 in tempi compatibili con l'iscrizione di esso all'ordine del giorno dell'Assemblea, già prevista in sede di programmazione dei lavori per giovedì 9 dicembre, senza però venire meno al clima di correttezza e

reciproca cortesia che regna in Commissione, assicura il senatore LAURO che, ove nel corso della seduta notturna, egli intenda, alla presenza del Ministro, tornare sugli emendamenti che ha rinunciato ad illustrare, non avrà difficoltà a concedergli la parola.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(4159) Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Interviene nella discussione generale il senatore MANZI, il quale fa presente che la sua parte politica è contraria al disegno di legge in titolo, in primo luogo per motivi di opportunità, poiché è in corso alla Camera dei deputati l'esame del provvedimento in materia di rappresentanza sindacale, che comporterà anche una modifica della vita organizzativa e della gestione delle organizzazioni sindacali confederali. Vi è inoltre una contrarietà per motivi di merito, dato che il provvedimento all'esame si caratterizza per una ostilità preconcetta nei confronti delle organizzazioni confederali: va altresì ricordato che queste ultime non percepiscono finanziamenti pubblici, a meno che non si intenda far riferimento a quelli percepiti dagli istituti di patronato, per i quali è in corso l'esame del disegno di legge di riforma, che prevede precisi obblighi quanto alla gestione del bilancio ed alla sua rendicontazione, o ai contributi per studi e progetti formativi, per i quali sono previsti – soprattutto laddove vi sono fondi erogati dall'Unione europea – puntuali criteri di rendicontazione. Per il resto, i sindacati vivono con i contributi degli iscritti, a disposizione dei quali sono, peraltro, sia i bilanci confederali che quelli delle federazioni di categoria.

Peraltro, non tutte le organizzazioni sindacali si attengono a tale linea di condotta e, per questo motivo è auspicabile che la prossima legge sulla rappresentanza sindacale faccia chiarezza sulla effettiva entità numerica di organizzazioni sindacali che spesso si sono rivelate più utili per la controparte datoriale che per i lavoratori.

In conclusione, il senatore Manzi rileva la contraddittorietà del comportamento delle forze politiche proponenti del disegno di legge in titolo: esse infatti si dolgono spesso dell'eccessiva invadenza della politica e, tuttavia, propongono un intervento normativo su una questione che non chiede alcuna regolazione legislativa.

Il senatore LAURO ritiene che la trasparenza debba costituire un principio essenziale per la condotta di tutti i soggetti, pubblici e privati, che operano a vario titolo nella realtà sociale. Attualmente le organizza-

zioni sindacali, salvo gli obblighi fiscali connessi allo svolgimento di attività commerciali, non hanno alcun obbligo di pubblicità dei propri bilanci e rendiconti. Si tratta di una situazione anomala, soprattutto in un momento nel quale anche la Chiesa cattolica viene assoggettata ad adempimenti riguardanti la pubblicità dei bilanci. Non si comprende pertanto per quale motivo si debba esprimere contrarietà nei confronti di un disegno di legge che persegue l'interesse delle stesse organizzazioni sindacali, le quali, ove le norme in esso contenute diventassero operative, si troverebbero in una condizione di parità con tutti gli altri soggetti, mentre oggi ben poco si conosce dei finanziamenti e della disponibilità di risorse di tali organizzazioni. Auspica pertanto che il disegno di legge n. 4159 possa pervenire quanto prima all'esame dell'Assemblea.

Il senatore DUVA, in relazione anche all'accento posto dal relatore Battafarano sui profili di costituzionalità del provvedimento in titolo, auspica che pervenga quanto prima il parere della Commissione affari costituzionali.

Il presidente assicura il senatore Duva che verrà rivolto un sollecito alla 1ª Commissione permanente a pronunciarsi quanto prima sul disegno di legge n. 4159.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 9 dicembre 1999 alle ore 13,00.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,50.

401ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il ministro per la solidarietà sociale TURCO.

La seduta inizia alle ore 21,25.

IN SEDE REFERENTE

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacomo ed altri; Nardini ed altri

(115) MANIERI ed altri. - Norme in materia di congedi parentali

(192) SALVATO e CARCARINO. - Norme per il diritto alla cura ed istituzione dei congedi parentali e familiari

(345) DANIELE GALDI ed altri. - Ciclo di vita, orario di lavoro, tempo nella città

(1000) CAMO ed altri. - Interpretazione autentica dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in materia di agevolazioni in favore di lavoratori che assistono persone handicappate

(1179) Michele DE LUCA ed altri. - Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso nella seduta pomeridiana odierna.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta pomeridiana e riferiti al disegno di legge n. 4275 assunto come testo base.

Il senatore MULAS ritiene preferibile destinare la seduta in corso alla sola espressione dei pareri del relatore e del rappresentante del Governo, anche in considerazione dell'assenza del senatore Lauro, il quale non ha inteso illustrare nel corso della seduta pomeridiana, dato il mancato intervento del ministro Turco, gli emendamenti da lui presentati.

Il PRESIDENTE non ritiene di poter accogliere la richiesta del senatore Mulas.

La Commissione passa quindi alla votazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

La relatrice PILONI manifesta la sua disponibilità ad accogliere l'ordine del giorno n. 1, proponendone però la riformulazione.

Il senatore Michele DE LUCA, accogliendo un suggerimento formulato dalla relatrice, modifica l'ordine del giorno n. 1, inserendovi, dopo le parole: «gravi patologie» le seguenti: «da identificare con apposito decreto ministeriale».

L'ordine del giorno risulta pertanto così formulato:

«Il Senato,
esaminato il disegno di legge n. 4275

impegna il Governo

ad assumere ogni utile iniziativa – anche legislativa – per consentire ai genitori di minori affetti da cancro o da altre gravi patologie, da identificare con apposito decreto ministeriale, che impongano la presenza di uno dei genitori durante le cure ospedaliere o domiciliari, di astenersi dal lavoro senza pregiudizio per la propria posizione lavorativa e previdenziale».

0/4275/2/11

DE LUCA Michele

Dopo che la relatrice PILONI ed il ministro TURCO hanno espresso su di esso, nel testo riformulato, un parere favorevole, e dopo che il Presidente ha verificato la sussistenza del numero legale, posto ai voti, è approvato l'ordine del giorno n. 0/4275/2/11.

Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, si passa all'articolo 2.

Dopo che su di esso hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI ed il ministro TURCO, posto ai voti è respinto l'emendamento 2.1.

Si passa all'articolo 3.

La relatrice PILONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3, rilevando, con riferimento, in particolare, all'emendamento 3.7, come sia inopportuna la soppressione della parola: «alternativamente», che si risolverebbe in una inutile penalizzazione per le imprese e finirebbe per ridurre l'accessibilità per i genitori alle nuove facoltà loro attribuite.

Il ministro TURCO dichiara di concordare con i pareri testé espressi dalla relatrice, sottolineando inoltre come l'emendamento 3.14 si discosti da uno dei principi fondamentali della direttiva europea in materia di congedi parentali.

Posti separatamente ai voti, sono respinti tutti gli emendamenti all'articolo 3.

La Commissione passa quindi all'articolo 4.

La relatrice PILONI si dichiara contraria all'emendamento 4.3, interamente sostitutivo dell'articolo, rilevando, con riferimento al comma 1,

come possa risultare eccessivamente difficile fornire la prova del carattere indispensabile della presenza del lavoratore presso il proprio domicilio in caso di grave infermità del coniuge o di un prossimo congiunto.

Esprime inoltre parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il ministro TURCO concorda con il parere della relatrice.

Il senatore MULAS, nell'annunciare il suo voto favorevole all'emendamento 4.3, manifesta disagio per le condizioni nelle quali si svolge il dibattito, che non consentono alla sua parte politica di contribuire al miglioramento del provvedimento, pur in presenza di una disponibilità da esso manifestata a concorrervi con spirito costruttivo. Con riferimento all'emendamento in votazione sottolinea l'opportunità di ricondurre il testo ad un rispetto più puntuale della normativa comunitaria, evitando di far gravare sulle imprese oneri e complicazioni burocratiche destinati a penalizzarle nei confronti dei concorrenti esteri.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 4.3, 4.1 e 4.2.

Si passa all'articolo 5.

La relatrice PILONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 5.

Il ministro TURCO, dopo aver dichiarato di concordare con i pareri espressi dalla relatrice, con riferimento a quanto da ultimo dichiarato dal senatore Mulas, rileva come il disegno di legge tenda non soltanto a recepire la direttiva comunitaria in materia di congedi parentali, ma anche ad affrontare quei profili ulteriori che non sono stati disciplinati in sede comunitaria ma che non possono essere trascurati nel quadro di un intervento generale in tema di flessibilità dei tempi di lavoro.

Il senatore MULAS prende atto che il Governo ha inteso ampliare la portata delle prescrizioni rispetto a quelle che sarebbero derivate dall'esigenza del recepimento della normativa comunitaria. Intervendendo poi per dichiarazione di voto sull'emendamento 5.7, ribadisce l'opportunità di attenersi al dettato della direttiva UE.

Posto ai voti, l'emendamento 5.7 è respinto.

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole all'emendamento 5.1, il senatore MULAS sottolinea l'inopportunità di un eccessivo frazionamento dei congedi per formazione, specie in rapporto alle esigenze produttive delle piccole imprese.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 5.1 e 5.6.

Posti separatamente ai voti, sono poi respinti gli emendamenti 5.4 e 5.5.

Si passa all'articolo 6.

La relatrice PILONI esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, sottolineando l'importanza dello strumento dei congedi per la formazione continua e ricordando che comunque, al fine della determinazione del monte ore e della platea dei beneficiari, si fa nel provvedimento ampio rinvio alla contrattazione collettiva.

Il ministro TURCO esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.3.

Si passa all'articolo 7.

Dopo che su di esso hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI ed il ministro TURCO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 7.1.

Si passa all'articolo 8.

La relatrice PILONI ed il ministro TURCO esprimono parere contrario sugli emendamenti 8.2 e 8.3.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 8.2 e, dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore MULAS, 8.3.

Si passa all'articolo 9.

La relatrice PILONI esprime parere contrario sugli emendamenti 9.3 e 9.1, quest'ultimo identico all'emendamento 9.4.

Il ministro TURCO dichiara di concordare con i pareri espressi dalla relatrice, rilevando come, con l'articolo 9, si sia inteso andare, al di là del mero recepimento della direttiva comunitaria, in direzione della flessibilità delle imprese, finalità che dovrebbe stare a cuore in modo particolare ai rappresentanti del Polo.

Posto ai voti, è quindi respinto l'emendamento 9.3.

Messi congiuntamente ai voti, in quanto di identico contenuto, sono poi respinti gli emendamenti 9.1 e 9.4.

Si passa all'articolo 10.

La relatrice PILONI invita il senatore Mulas a ritirare gli emendamenti 10.2 e 10.1, che appaiono in contrasto con gli interessi delle piccole imprese.

Il senatore MULAS non ritiene di accogliere il suggerimento rivolto-gli dalla relatrice Piloni, rilevando come la soglia dimensionale individuata dall'emendamento 10.2 risponda ad esigenze di coerenza con i limiti definiti alla stregua dell'articolo 9.

Dopo che su di essi la relatrice PILONI ed il ministro TURCO hanno espresso parere contrario, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 10.2 e 10.1.

Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 11, si passa all'articolo 12.

La relatrice PILONI esprime parere contrario sugli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Il ministro TURCO, dopo aver dichiarato di concordare con la relatrice, rileva come le disposizioni che si intenderebbero sopprimere con l'emendamento 12.3 siano state introdotte dalla Camera dei deputati su proposta delle opposizioni.

Il senatore MULAS, intervenendo per dichiarazione di voto sull'emendamento 12.3, rileva come il comma 2 dell'articolo in esame abbia un carattere sostanzialmente pleonastico.

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti 12.1, 12.2 e 12.3.

Si passa all'articolo 13.

Dopo che su di esso hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI e il ministro TURCO, posto ai voti, è respinto l'emendamento 13.3.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 14, si passa al seguente ordine del giorno, riferito all'articolo 15:

«Il Senato,

esaminato l'articolo 15 del disegno di legge 4275,

considerata l'urgenza di disporre nel più breve tempo possibile di una disciplina chiara, coordinata ed organica nella materia della tutela del sostegno della maternità e della paternità,

invita il Governo

ad accelerare al massimo i tempi per la stesura del testo unico previsto dall'articolo 15 e per la trasmissione alle Commissioni parlamentari per il parere, affinché sia possibile l'emanazione del testo unico, in tempi rapidi e comunque prima della scadenza del termine di cui al citato articolo 15».

0/4275/1/11

SMURAGLIA

La relatrice PILONI e il ministro TURCO esprimono parere favorevole su tale ordine del giorno.

Il presidente SMURAGLIA non insiste per la votazione, prendendo atto dell'accoglimento di esso da parte del Governo.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 15 e 16, si passa all'articolo 17.

Dopo che su di essi hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI ed il ministro TURCO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 17.2 e 17.3.

Si passa all'articolo 18.

Dopo che su di esso hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI ed il ministro TURCO, posto ai voti è respinto l'emendamento 18.1.

Si passa all'articolo 19.

Dopo che su di esso hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI ed il ministro TURCO, posto ai voti è respinto l'emendamento 19.2.

Si passa all'articolo 20.

Dopo che su di essi hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI ed il ministro TURCO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 20.1 e 20.2.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 21, si passa all'articolo 22.

Dopo che su di esso hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI ed il ministro TURCO, posto ai voti è respinto l'emendamento 22.1.

Non essendovi emendamenti riferiti agli articoli da 23 a 26, si passa all'articolo 27.

Dopo che su di essi hanno espresso parere contrario la relatrice PILONI ed il ministro TURCO, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 27.1, 27.2, 27.3 e 27.4.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore PERUZZOTTI annuncia il voto favorevole del Gruppo Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord.

Il senatore MULAS, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di Alleanza nazionale, esprime rammarico per non aver potuto contribuire in modo più incisivo, a causa della concitazione che ha caratterizzato l'ultima fase dell'esame, al miglioramento di un provvedimento il cui impianto resta comunque apprezzabile. La sua parte politica si riserva comunque di presentare in Assemblea nuove proposte emendative.

Il senatore MANZI annuncia il suo voto favorevole, esprimendo apprezzamento per l'impostazione del provvedimento, che potrà dare un contributo efficace alla tutela dei diritti dei lavoratori.

A nome del Gruppo dei Democratici di Sinistra - l'Ulivo, il senatore PELELLA annuncia il proprio voto favorevole sul provvedimento.

La Commissione, all'unanimità, conferisce quindi alla relatrice il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 4275, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e di proporre di dichiarare assorbiti i disegni di legge nn. 115, 192, 345, 1000 e 1179, con l'esclusione dell'articolo 14 e degli articoli da 17 a 24 del disegno di legge n. 345 e degli articoli da 1 a 30 e dell'articolo 52 del disegno di legge n. 1179, dei quali si propone lo stralcio.

Il presidente SMURAGLIA ringrazia quindi la relatrice, compiacendosi per la celerità con la quale è stato possibile concludere l'*iter*, senza pregiudizio per le esigenze di approfondimento.

La relatrice PILONI ringrazia la Commissione per l'impegno e lo spirito di apertura con il quale ha affrontato l'esame di un provvedimento che riveste notevole rilevanza sociale.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1999

Il PRESIDENTE avverte che, essendo stati esauriti o rinviati tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per la corrente settimana, ad eccezione dell'esame del disegno di legge n. 4159, la seduta antimeridiana già convocata per domani non avrà più luogo, mentre rimane convocata la seduta prevista per le ore 15.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 22,20.

**NUOVI EMENDAMENTI ALLO SCHEMA DI TESTO
UNIFICATO PREDISPOSTO DAL RELATORE PER I
DISEGNI DI LEGGE NN. 3950 E 1137**

Art. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Interpretazione autentica)

1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 17 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato, nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle Guardie di Pubblica Sicurezza, e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione dal servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia Ausiliaria o nelle Forze Armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle Guardie di Pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato.

2. Il Ministro dell'interno provvede d'ufficio, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione, secondo i criteri di cui al comma 1, delle pratiche di ricostruzione di carriera che siano state precedentemente definite in difformità dei criteri medesimi, fermo restando l'eventuale trattamento economico più favorevole».

3.0.1

IL RELATORE

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «1,2 miliardi per il 2000», con le seguenti: «2,2 miliardi per il 2000» e sostituire le parole: «lire 1,6 miliardi» con le seguenti: «lire 2,6 miliardi».

5.1

IL RELATORE

EMENDAMENTI

al disegno di legge n. 4005

Art. 1.

Al comma 3 sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «cento ottanta giorni»; e le parole «entro cinque mesi» con le seguenti «entro sette mesi».

1.1

PIZZINATO, PREDÀ, PELELLA, DE GUIDI

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e successive modificazioni».

1.2

IL RELATORE

Art. 2.

Sopprimere l'articolo.

2.1

PILONI

Al comma 1, sostituire le parole: «persone tossicodipendenti, sono ridotte a zero» con le seguenti: «persone già tossicodipendenti, inserite in attività lavorative all'interno delle stesse comunità, al termine della fase terapeutica, sono ridotte a zero, come previsto dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.».

2.2

PIZZINATO, PREDÀ, PELELLA, DE GUIDI

Al comma 1, sostituire le parole: «persone tossicodipendenti» con le seguenti: «persone ex-tossicodipendenti».

2.3

PILONI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4275**Art. 1.**

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «di lavoro, di cura,» aggiungere le seguenti: «e/o assistenza».

1.1

PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dei congedi dei genitori» con le seguenti: «di congedi parentali per genitori».

1.2

PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, la parola: «lavoro».

1.3

PERUZZOTTI

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1... Qualora si riscontrasse una mancata applicazione della legge o una violazione del principio di trasparenza l'opposizione può, attraverso campagne informative, intervenire sull'argomento, utilizzando gli stessi spazi e le stesse risorse delle campagne informative di cui al comma 1».

2.1

LAURO, NOVI, MULAS

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

3.13

LAURO, NOVI, MULAS

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal seguente:

«Articolo 7 – 1. Nei primi otto anni di vita del bambino entrambi i genitori hanno individualmente diritto, salvo preavviso, ad assentarsi dal lavoro per periodi cumulativamente non superiori a nove mesi, comprendenti il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, e secondo le seguenti modalità:

a) la madre lavoratrice, trascorso il periodo di astensione obbligatoria di cui all'articolo 4, primo comma, lettera c), della presente legge, per un periodo non superiore ai sei mesi;

b) il padre lavoratore, per un periodo non superiore a sei mesi. I due genitori non possono esercitare simultaneamente il diritto al congedo parentale. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo non inferiore a 15 giorni.

2. All'atto della richiesta il lavoratore interessato dovrà presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro coniuge da cui risulti il numero dei mesi da quest'ultimo goduti a titolo di astensione facoltativa *post-partum*.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 3, il lavoratore interessato presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra.

4. Il lavoratore interessato, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, dovrà altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro del coniuge da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

5. Nel rispetto dei limiti imposti dalla disciplina di legge, ulteriori modalità di esercizio del diritto all'astensione facoltativa ed ai permessi per malattia del bambino, possono essere definite dalla contrattazione collettiva».

3.14

LAURO, NOVI, MULAS

Al comma 2, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente per un periodo non superiore a tre mesi».

3.1

PERUZZOTTI

Al comma 2, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere le parole: «; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda con meno di 20 dipendenti non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente salvo consenso del datore di lavoro».

3.3

PERUZZOTTI

Al comma 2, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere in fine, le parole: «; qualora i genitori lavorino presso la stessa azienda con meno di 15 dipendenti non possono assentarsi dal lavoro contemporaneamente salvo consenso del datore di lavoro».

3.2

PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «tre mesi» aggiungere le seguenti: «consecutivi».

3.5

PERUZZOTTI

Al comma 2, secondo capoverso, dopo le parole: «tre mesi,» aggiungere le seguenti: «nel primo anno di vita del bambino».

3.4

PERUZZOTTI

Al comma 2, quarto capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: «alternativamente».

3.7

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, sopprimere il quinto capoverso.

3.8

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo complessivamente non superiore a due anni, in favore dei soggetti e secondo le modalità di cui al comma precedente, compete nel caso di figlio minore affetto da cancro o da altre gravi patologie, da individuare ai sensi dell'ar-

articolo 4, comma 4, che impongano la presenza di uno dei genitori durante le cure ospedaliere o domiciliari».

3.11

DE LUCA Michele

Al comma 4, secondo capoverso, lettera b), sostituire le parole: «individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo» con le seguenti: «familiare netto sia inferiore a 4,5 volte l'importo».

3.6

PERUZZOTTI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora la madre lavoratrice allatti al seno, il periodo di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è elevato di 1 ora al giorno per il primo anno di vita e il limite complessivo dei periodi di riposo dei genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente elevato a 2 ore».

3.9

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine, le parole: «qualunque sia l'età in cui il minore viene accolto nella famiglia, per un periodo di tre anni dall'ingresso nel nucleo familiare».

3.10

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 5 sopprimere il secondo periodo.

3.15

LAURO, NOVI, MULAS

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «nei primi tre anni», con le parole: «nei primi due anni».

3.12

DUVA

Art. 4.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. Il lavoratore e la lavoratrice hanno diritto ad un permesso non retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purchè risulti indispensabile la presenza immediata del lavoratore/lavoratrice interessato. La stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice deve risultare da certificazione anagrafica.

2. I permessi previsti al comma 1, sono da ritenersi assorbiti in quelli concessi, anche a titolo generico, dalla contrattazione collettiva e non si applicano ai lavoratori assunti con contratto a termine. Restano salve le disposizioni di miglior favore al riguardo previste dalla contrattazione collettiva.

3. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati che abbiano almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda, possono richiedere per gravi e documentati motivi familiari, individuati dalla contrattazione collettiva, un periodo di congedo, non superiore a sei mesi. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione».

4.3

LAURO, NOVI, MULAS

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «convivente» fino alla fine del periodo, con la seguente: «partner».

4.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: «richiedere» con la seguente: «ottenere».

4.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Art. 5.

Sopprimere l'articolo.

5.7

LAURO, NOVI, MULAS

Al comma 1, sostituire le parole: «undici mesi, continuativo o frazionato» con le seguenti: «otto mesi se continuativo ovvero quindici mesi se frazionato».

5.2

PERUZZOTTI

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «o frazionato» le seguenti: «in non più di due periodi.».

5.1

ZANOLETTI, MULAS

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «o frazionato» le seguenti: «in non più di due periodi.».

5.6

LAURO, NOVI, MULAS

Al comma 1, dopo le parole: «nell'arco dell'intera vita lavorativa» aggiungere le seguenti: «nella medesima azienda.».

5.3

PERUZZOTTI

Al comma 2, sostituire la parola: «formative» con le seguenti: «di approfondimento culturale e formativo».

5.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: «ad interruzione del congedo medesimo» con le seguenti: «a sospensione del congedo per un periodo pari alla durata della malattia certificata».

5.5

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

ZANOLETTI, MULAS

Sopprimere l'articolo.

6.3

LAURO, NOVI, MULAS

Al comma 2, dopo le parole: «da destinare ai congedi» aggiungere le seguenti: «per formazione continua».

6.2

PERUZZOTTI

Art. 7.

Sopprimere il comma 2.

7.1

MULAS, LAURO, ZANOLETTI

Art. 8.

Sopprimere l'articolo.

8.1

PERUZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «pensionamento obbligatorio» con le seguenti: «pensionamento di vecchiaia».

8.3

MULAS, LAURO, ZANOLETTI

Sopprimere l'articolo.

8.2

LAURO, NOVI, MULAS

Art. 9.

Sopprimere l'articolo.

9.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.2

PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «anche in pensione».

9.1

ZANOLETTI, MULAS

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: «anche in pensione».

9.4

LAURO, NOVI, MULAS

Art. 10.

Al comma 2, sostituire le parole: «venti dipendenti» con le seguenti: «cinquanta dipendenti».

10.2

MULAS, LAURO, ZANOLETTI

Sopprimere il comma 3.

10.1

LAURO, NOVI

Art. 12.

Sopprimere l'articolo.

12.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 1.

12.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Sopprimere il comma 2.

12.3

MULAS, LAURO, ZANOLETTI

Art. 13.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: «di grave infermità della madre o di abbandono» con le seguenti: «o di grave infermità della madre ovvero di abbandono».

13.1

PERUZZOTTI

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere la lettera c).

13.3

LAURO, NOVI, MULAS

Al comma 1, capoverso 6-ter, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e durante il periodo di congedo si astenga da ogni attività retribuita».

13.2

PERUZZOTTI

Art. 15.

Sopprimere il comma 3..

15.1

PERUZZOTTI

Art. 17.

Al comma 1, sostituire il comma con il seguente:

«1. Nei casi di assenza disciplinati dalla presente legge, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, ove sia possibile, al rientro nello stesso posto occupato al momento della richiesta di astensione, o in altro ubicato nel medesimo comune».

17.1

DUVA

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei casi di assenza disciplinati dalla presente legge, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro e, ove sia possibile, al rientro nello stesso posto occupato al momento della richiesta di astensione, o in altro ubicato nel medesimo comune».

17.2

LAURO, NOVI, MULAS

Al comma 3, sostituire le parole: «di maggior favore» con la seguente: «diverse».

17.3

LAURO, NOVI

Art. 18.

Al comma 2, sostituire le parole da: «deve essere convalidata» sino alla fine del comma con le seguenti: «deve essere confermata, entro novanta giorni, dal lavoratore innanzi alla Commissione di conciliazione istituita presso le direzioni provinciali del lavoro e trasmessa per conoscenza al servizio ispezione della medesima direzione».

18.1

MULAS, LAURO, ZANOLETTI

Art. 19.

Sopprimere l'articolo.

19.1

PERUZZOTTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-.... All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sono aggiunti i seguenti commi 8, 9 e 10:

8. I genitori, anche adottivi e affidatari, e i familiari che assistono con continuità una persona congiunta o affine fino al terzo grado con handicap in situazione di gravità, accertato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, ovvero anche una persona non autosufficiente perché colpita da malattia cronica e/o mentale, certificata dalle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale, hanno diritto ad usufruire su domanda, anche alternativamente e non continuativamente, di un

periodo complessivamente non superiore a cinque anni di credito contributivo, distribuiti lungo l'arco dell'intera vita attiva, con versamento della contribuzione a carico del bilancio dello Stato. Il beneficio di cui al presente comma ha la finalità di garantire il contesto della vita di relazione e pertanto integra, non sostituisce, le prestazioni e i servizi di ospedalizzazione a domicilio e di assistenza domiciliare integrata previsti dalla normativa vigente, nonché i servizi di aiuto personale previsti dall'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

9. Il Governo provvede, con successivo Regolamento da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a dettare le norme di coordinamento e di attuazione del presente articolo.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 900 miliardi per anno si fa fronte attraverso riduzione, per pari importo, dell'autorizzazione di spesa prevista per spese militari».

19.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Art. 20.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-... A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, anche consorziati tra loro o con le province, loro unioni, le comunità montane e le aziende sanitarie locali, devono istituire i servizi e gli interventi previsti dagli articoli 9 e 10 della legge 5 febbraio 1992 e successive modificazioni e integrazioni.

1-... Il Governo provvede, con Regolamento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a garantire risorse aggiuntive a favore dei comuni per rendere esigibili i diritti di cui al precedente comma su tutto il territorio nazionale, mediante riduzione dell'autorizzazione alla spesa prevista per spese militari.

20.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 1, dopo le parole: «si applicano», sopprimere le seguenti: «anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto nonché».

20.2

LAURO, NOVI

Art. 22.

Al comma 5, alla lettera c), dopo la parola: «abitanti» aggiungere in fine le seguenti: «o situati su isole minori».

22.1

LAURO, NOVI

Art. 25.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

25.1

PERUZZOTTI

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «non statali» con le seguenti: «statali e non».

25.2

PERUZZOTTI

Art. 27.

Al comma 1, sopprimere le parole: «e promuovere».

27.1

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «utilizzo» aggiungere le seguenti: «in comodato».

27.2

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: «altresì aderire alle banche dei tempi e».

27.3

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «accordi» con la seguente: «convenzioni».

27.4

RUSSO SPENA, CÒ, CRIPPA

IGIENE E SANITÀ (12^a)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

285^a Seduta

Presidenza del Presidente

CARELLA

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3443) CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di handicap grave

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 giugno 1999.

Il relatore MONTELEONE illustra una proposta di nuovo testo.

La Commissione igiene e sanità aveva già terminato la discussione generale sul disegno di legge n. 3443 ed era stato fissato il termine per gli emendamenti.

È però intervenuto un parere contrario della Commissione affari costituzionali, motivato dalla necessità di non disciplinare a livello nazionale, se non mediante l'approvazione di una legge di indirizzo, una questione che, rientrando nella materia della assistenza, era di competenza regionale.

Questo parere però non ha tenuto conto del fatto che, come sottolineato anche dal Governo nella replica del sottosegretario Guerzoni, la finalità del provvedimento in titolo non è tanto quella dell'assistenza, anche se l'assegno straordinario è previsto a favore di soggetti portatori di *handicap grave* – che nello svolgimento dell'attività scientifica sono soggetti a dover affrontare spese particolarmente onerose – ma quello del sostegno all'attività di ricerca, che infatti non rappresenta solamente il presupposto per l'attribuzione dell'assegno straordinario, ma anche la condizione perché questo non venga revocato. È d'altra parte evidente che il sostegno proposto dal disegno di legge non può essere erogato che quando l'attività di studio del ricercatore portatore di *handicap grave* sia di grande rilevanza scientifica, e ciò non può essere rimesso alla valutazione delle re-

gioni, anche per evitare che tale valutazione possa essere effettuata con criteri non omogenei, e magari in qualche caso troppo generosi.

È peraltro vero, e ciò giustifica il parere espresso dalla Commissione affari costituzionali, che la formulazione originaria del testo può lasciare dei dubbi circa l'attribuibilità degli interventi proposti al settore dell'assistenza. Per questi motivi il relatore ha ritenuto opportuno proporre alla Commissione un nuovo testo che, mentre è diretto ad eliminare qualsiasi ragione di perplessità circa il carattere di sostegno alla ricerca del provvedimento, recepisce i suggerimenti intervenuti nel corso della discussione generale da parte dei senatori Daniele Galdi, Tomassini e Campus, circa l'opportunità di coinvolgere le regioni nel procedimento di concessione dell'assegno e di chiarire che il suo ammontare è commisurato alle esigenze proprie della ricerca.

La Commissione conviene quindi di adottare il nuovo testo quale base per il seguito dell'esame.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo per le ore 18.00 di martedì 14 dicembre 1999.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

(3984) CARELLA ed altri. – Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTELEONE.

Il disegno di legge in esame propone una nuova classificazione e quantificazione delle minorazioni visive in sostituzione di quella prevista dalla legge n. 382 del 1970.

La classificazione vigente, infatti, appare ormai inadeguata, sia perché adotta una terminologia superata – distingue infatti tra ciechi totali, ciechi parziali e privi della vista – sia perché adotta criteri per la definizione di queste minorazioni che non tengono conto delle problematiche relative alla riduzione della visione periferica.

La nuova classificazione proposta si fonda sulle tabelle elaborate dal Gruppo italiano per lo studio dell'ipovisione (GISI) e dall'Unione italiana ciechi (UIC), e non ha alcuna conseguenza di carattere finanziario, dal momento che le prestazioni di natura economica e sociale restano comunque disciplinate dalla norme speciali esistenti.

In particolare, l'articolo 2 definisce i ciechi totali come coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi, ovvero che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, ovvero che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 3 per cento.

L'articolo 3 definisce i ciechi parziali come coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio mi-

gliore, anche con eventuale correzione, ovvero che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento.

L'articolo 4 definisce gli ipovedenti gravi come coloro che hanno un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, sempre considerando la correzione, ovvero con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30 per cento.

L'articolo 5 definisce gli ipovedenti medio-gravi come coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 alle stesse condizioni degli articoli precedenti, ovvero con un residuo perimetrico binoculare inferiore al 50 per cento.

L'articolo 6 infine definisce gli ipovedenti lievi come coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10, ovvero un residuo perimetrico binoculare inferiore al 60 per cento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(68) *FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano*

(217) *SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni*

(546) *PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita*

(742) *LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano*

(743) *LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(783) *MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa*

(1154) *BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita*

(1570) *PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*

(2067) *TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita*

(2210) *FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano*

(2350) *SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani*

(2433) *ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni*

(2963) *Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita*

(3276) *SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita*

(3381) *DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita*

(3891) *CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita*

(4048) *Disciplina della procreazione medicalmente assistita*, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Tersio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 novembre 1999.

Il presidente CARELLA ricorda che è in corso la discussione generale.

Il senatore MIGNONE osserva in primo luogo che l'approvazione di una legge che regoli il fenomeno della procreazione medicalmente assistita non può certamente essere rinviata se l'Italia non vuol venire meno alla sua aspirazione di integrarsi nella Comunità Europea; nella definizione della nuova normativa il Parlamento deve però evitare da un lato di alimentare la disinformazione e il timore del nuovo, e dall'altro di imporre una visione unilaterale delle fondamentali questioni etiche sottese alla materia in discussione.

Appare in questo senso fuorviante appellarsi, come pure è stato fatto autorevolmente, ad una pretesa antropologia cristiana – laddove l'antropologia, come qualsiasi scienza, non tollera aggettivazioni di appartenenza, che possono essere semmai riferite solamente ai suoi cultori – alla quale dovrebbe informarsi la disciplina che il Senato si accinge ad esaminare.

A questo proposito va osservato come anche il magistero della Chiesa abbia riconosciuto in più occasioni che la questione della difesa della vita non è unicamente materia della morale cristiana: in particolare una recente Enciclica *Evangelium vitae* del papa regnante sottolinea come la necessità di tutelare la vita umana debba essere condivisa per via di argomentazione razionale anche dai non credenti, mentre la Congregazione per la dottrina della fede ha sostenuto che la razionalità giuridica deve guidare il legislatore su questa materia.

Risulta quindi evidente che l'esame parlamentare di un disegno di legge che regoli la procreazione medicalmente assistita non può prescindere da una valutazione ponderata di tutti i diritti, gli interessi, le aspirazioni e i sentimenti in gioco: si pensi soltanto al problema della prevalenza tra la maternità fisiologica e quella biologica che si pone nel caso della cosiddetta maternità surrogata.

I progressi della scienza e delle sue applicazioni tecniche pongono in questi ultimi anni interrogativi angosciosi sui doveri di autolimitazione dell'uomo, al quale si aprono, per la prima volta, possibilità di manipolazione tali da tradursi in un pericoloso attacco alla diversità biologica che costituisce la ricchezza del pianeta, sia attraverso la distruzione dell'identità delle specie animali e vegetali, sia attraverso la distruzione stessa della

identità individuale, come avverrebbe attraverso la pratica della clonazione, giustamente vietata dal testo in esame.

Se il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati appare nel complesso ispirato ai criteri sopradescritti, in quanto opera una selezione razionale delle possibilità astrattamente praticabili dal punto di vista tecnico e definisce la natura squisitamente terapeutica delle tecniche di procreazione medicalmente assistita, esso presenta tuttavia dei punti controversi sui quali sarebbe opportuna una adeguata riflessione.

In primo luogo le norme a tutela dell'embrione, mentre sono condizionali nella parte in cui vietano la produzione di embrioni a fini di mera sperimentazione scientifica, appaiono inopportune e confliggenti con la realtà scientifica e con la sistematica delle norme vigenti per quanto concerne la limitazione a tre della produzione di embrioni per lo stesso impianto, il divieto di crioconservazione e la disciplina transitoria che prevede l'adozione di embrioni: non va dimenticato che, dal punto di vista scientifico, gli embrioni non impiantati sono allo stato di blastocisti e che la loro eventuale eliminazione, vietata dal testo in esame, rappresenta al massimo un aborto precoce *in vitro*, in condizioni cioè ben diverse da quelle ammesse dalla stessa legge vigente sull'interruzione volontaria della gravidanza; vi è poi la normativa sull'adozione di embrioni di cui all'articolo 16, che confligge con la norma del codice civile che attribuisce al momento della nascita l'acquisto della soggettività giuridica.

Un'altra disposizione controversa è quella relativa al divieto di metodologie di tipo eterologo, che appare come una non giustificabile imposizione ai cittadini di un'etica di parte, tanto più che la remotissima possibilità di incesti inconsapevoli, tra figli di uno stesso donatore eterologo, da taluni prospettata, sarà nel prossimo futuro del tutto eliminata dalla possibilità di costruire una mappa genetica completa degli individui.

Il senatore RONCONI esprime in primo luogo l'auspicio che non si ripeta al Senato quella contrapposizione politica che ha caratterizzato il dibattito alla Camera dei deputati, snaturando il carattere squisitamente etico della materia.

L'oratore osserva quindi come coloro che, come i parlamentari del Centro Cristiano Democratico, informano la loro azione politica ai valori dell'etica cristiana non possono prescindere dal dato di partenza che vede la condanna da parte della morale cattolica del ricorso a tecnologie che surrogano la fecondazione naturale. La stessa Chiesa cattolica, tuttavia, ha ritenuto di dover dare il proprio apporto all'elaborazione di una disciplina legislativa della fecondazione medicalmente assistita secondo il principio della ricerca del male minore, nella consapevolezza che l'alternativa sarebbe il permanere di una situazione anarchica, lasciata all'arbitrio degli operatori. Si pensi solo al fatto che oggi è, almeno in linea teorica, possibile che un bambino abbia cinque genitori diversi, e cioè i donatori dello spermatozoo e dell'ovocellula, la madre surrogante e due adottanti.

Il testo in esame si configura come un punto di equilibrio estremamente delicato, e tale quindi da apparire del tutto insuscettibile di nuove

e diverse mediazioni, tra posizioni che pur nel comune intento di disciplinare questa controversa materia apparivano ispirate a valori differenti e distanti. In particolare egli sottolinea il valore positivo della disciplina del consenso informato che ha previsto, contrariamente a quanto da taluni inizialmente sostenuto, il necessario coinvolgimento del padre. Si è scelto così di riportare il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita nell'ambito di una scelta responsabile e consapevole della coppia, e ciò nell'evidente interesse del nascituro. In questo senso la sua parte politica avrebbe preferito che l'accesso alle tecniche fosse stato limitato alle sole coppie sposate, anche se non si è potuto non tenere conto del fatto che in Italia, come in molti altri Paesi, è ormai accettata una parziale equiparazione delle coppie di fatto alle coppie regolarmente unite in matrimonio.

Sono altresì particolarmente condivisibili la decisione di confermare il carattere strettamente terapeutico delle tecniche in discussione, nonché il divieto del ricorso alla fecondazione eterologa che minerebbe alle basi il diritto all'identità biologica del nascituro.

Il senatore Ronconi sottolinea infine l'elevato valore etico delle disposizioni a tutela dell'embrione, dirette ad evitare che anche in Italia si verificassero quei fenomeni di reificazione dell'embrione umano, prodotto a fini di sfruttamento scientifico e commerciale, che già avvengono in altri Paesi del mondo industrializzato.

Il senatore CAMERINI rileva in primo luogo che sulla normativa in esame, che pure presenta profili estremamente problematici dal punto di vista giuridico, tecnico ed etico, si riscontra una larghissima identità di vedute, che deve essere valutata positivamente e può rappresentare la base di un confronto sereno e di un proficuo approfondimento sui punti maggiormente controversi.

In primo luogo, infatti, vi è un consenso generale sulla opportunità e sulla necessità di una regolamentazione legislativa di procedure e tecnologie che, ormai diffuse da parecchi anni, vanno incontro ad un rapidissimo progresso; il vuoto legislativo italiano, oltretutto, rappresenta un gravissimo ritardo laddove si consideri che i principali Paesi europei hanno già disciplinato con legge la materia da molti anni.

Un'altra scelta condivisa da tutti è quella, recata dall'articolo 3 del testo in esame, di promuovere il superamento di una cultura meramente biologica della genitorialità, favorendo negli aspiranti genitori la consapevolezza del maggior valore umano e sociale dell'adozione rispetto ad una gravidanza «tecnologica», oltretutto con basse percentuali di riuscita per ciascun tentativo. A quest'ultimo aspetto si collega un'altra disposizione generalmente condivisa che è quella relativa al consenso informato.

Un aspetto fondamentale del testo che risulta particolarmente condiviso ed apprezzabile, poi, è quello relativo alla configurazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita come interventi di carattere esclusivamente terapeutico dell'infertilità di coppia, con ciò escludendo che ad esse si faccia ricorso come strumento per formare famiglie con

un solo genitore, che evidentemente non appaiono adeguate a fornire un supporto ottimale allo sviluppo psicologico del bambino che necessita indubbiamente non solo della figura materna ma anche di quella paterna.

Ulteriori elementi condivisi nel testo in esame sono quelli relativi all'individuazione delle strutture accreditate – attualmente le tecniche di procreazione medicalmente assistita sono gestite in Italia prevalentemente da strutture private, anche per la maggiore libertà d'azione ad esse lasciata dalle circolari ministeriali che hanno finora regolato la materia – nonché il divieto di sperimentazione sugli embrioni.

Pur in un quadro così ampiamente condiviso dalla grandissima maggioranza delle forze politiche, tuttavia, permangono elementi di dubbio e diversità di vedute che richiedono indubbiamente un adeguato approfondimento.

Vi è in primo luogo la questione relativa alle coppie che possono accedere alle procedure di procreazione medicalmente assistita. In questo campo risulta illuminante l'indicazione proveniente dal Comitato di bioetica che parla del diritto del bambino ad una coppia di genitori uniti da un legame d'amore: risulta perciò condivisibile la scelta del testo di non limitare l'accesso alle sole coppie sposate, anche se è certamente opportuna una riflessione sulla portata della nozione di coppia convivente.

Un altro aspetto particolarmente problematico è quello relativo al divieto del ricorso a tecniche di tipo eterologo.

Taluni sostenitori di questa soluzione hanno preferito argomentarla con motivazioni di carattere razionale piuttosto che di mera opzione culturale ed etica. Non vi è dubbio in realtà che l'ammissibilità di questo tipo di tecnica debba essere valutata tenendo conto delle problematiche psicologiche che ad essa sono connesse; in particolare una recente pubblicazione di Ossicini e Mancini ha posto in evidenza come talvolta siano state riscontrate sindromi depressive, accompagnate da fantasie di gelosia nei confronti del donatore, nell'uomo che ha consentito a questa tecnica fecondativa.

Al di là però di questi aspetti, che attengono alla necessità di una scelta consapevole, resta il dubbio se sia accettabile in una società pluralistica l'imposizione, da parte di chi si rifà ad una determinata matrice culturale, di scelte di carattere esclusivamente etico a coloro che hanno convinzioni diverse. Ciò tanto più quando si consideri che la fecondazione artificiale eterologa – che il testo in esame considera alla stregua di un vero e proprio delitto, sanzionato con pesanti pene detentive – è in effetti largamente praticata in Italia da numerose strutture private da almeno vent'anni. Non va poi dimenticato che questa tecnica riproduttiva è ammessa in numerosi Paesi confinanti con l'Italia; c'è quindi il rischio che la scelta proibizionista determini una grave discriminazione a favore dei cittadini più abbienti, che hanno la possibilità di recarsi all'estero per praticare la fecondazione eterologa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.

**NUOVO TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 3443**

Istituzione di un assegno straordinario di sostegno a favore dell'attività di ricerca svolta da ricercatori portatori di *handicap grave*

Art. 1.

(Fondo per il sostegno all'attività di ricerca svolta da ricercatori scientifici portatori di handicap grave)

1. È istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Fondo per il sostegno all'attività scientifica svolta da ricercatori scientifici portatori di *handicap grave*.

Art. 2.

(Assegno straordinario)

1. A carico del Fondo di cui all'articolo 1 possono essere erogati, nel limite di lire 500 milioni annui, assegni straordinari a sostegno dell'attività di ricerca e di studio di rilevante interesse scientifico, svolta da ricercatori che siano affetti da disabilità permanente e grave, tale da limitare in misura rilevante l'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita.

2. L'assegno di cui al comma 1 è concesso con decreto motivato emanato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche e la regione di residenza del ricercatore, e previa comunicazione al Parlamento. La concessione dell'assegno straordinario ha validità triennale ed è rinnovabile.

3. L'assegno straordinario è concesso su domanda dell'interessato, indirizzata al Ministro degli affari sociali. L'interessato deve fornire adeguata documentazione della propria attività scientifica, nonché del grave e permanente stato di disabilità. L'interessato deve altresì allegare un programma di massima della propria attività scientifica nel triennio successivo.

4. La concessione può essere revocata nell'ipotesi di condanna penale, divenuta irrevocabile, cui consegue l'interdizione dai pubblici Uffici. La concessione può essere altresì revocata quando vengano meno i presupposti di cui al comma 1. Il beneficiario dell'assegno deve pertanto trasmettere annualmente al Ministro per l'università e la ricerca scientifica

e tecnologica una documentata relazione sull'attività svolta durante l'anno precedente.

5. L'importo dell'assegno straordinario è commisurato alle obiettive esigenze dell'attività di ricerca svolta dall'interessato, con riferimento in particolare alla partecipazione ad attività scientifiche a carattere internazionale, e non può, in ogni caso, essere superiore a lire 100 milioni annui.

6. L'assegno straordinario non è in alcun modo computabile, ai fini fiscali, previdenziali o assistenziali, nel reddito di coloro che ne usufruiscono ed è compatibile con ogni altro intervento a favore dei portatori di *handicap*.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. All'onere della presente legge, valutato in lire 500 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La quantificazione dell'onere relativo agli anni successivi è demandata per ciascun anno alla relativa legge finanziaria, ai sensi del comma 3, lettera d), dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

371ª Seduta

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il ministro dell'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(4280) Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 24 novembre scorso.

Il senatore BORTOLOTTO invita il Presidente Giovanelli a segnalare al Presidente della Commissione industria l'opportunità che i tempi dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 4280 vengano stabiliti tenendo conto dell'esigenza della Commissione ambiente di approfondire adeguatamente la tematica in oggetto, portando a termine il ciclo di audizioni avviato ieri.

Il presidente GIOVANELLI prende atto della richiesta testè avanzata dal senatore Bortolotto.

Prende quindi la parola il ministro RONCHI, il quale sottolinea innanzitutto come il Governo italiano, nel luglio scorso, abbia deciso di sostenere la posizione dei Paesi Bassi dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per l'annullamento della direttiva 98/44/CE. Il ricorso in questione si fonda sul principio che la direttiva in titolo trova la sua base giuridica nell'articolo 100A del Trattato (ora articolo 95), relativo al funzionamento del mercato interno e quindi attinente all'esigenza di eliminare eventuali disparità di trattamento. Ad avviso del Governo dei Paesi

Bassi, e quindi di quello italiano, infatti, la questione della brevettabilità degli organismi biologicamente modificati chiama in causa delicati profili sanitari ed ambientali dal momento che, per effetto di biotecnologie, potrebbero essere inseriti nell'ambiente organismi estranei a quelli formati in natura, con possibili alterazioni dell'equilibrio dell'ecosistema: si pensi alla possibilità di dar vita a piante o insetti super resistenti che riducano gli spazi propri di altre specie. Anche sotto il profilo strettamente sanitario si pongono delicate questioni, come è dimostrato dal divieto di somministrazione di organismi geneticamente modificati ai bambini in considerazione del rischio che si possano sviluppare resistenze agli antibiotici.

In tale quadro, la scelta dell'articolo 100A del Trattato come base giuridica della direttiva comporta non pochi problemi sul piano della possibilità di porre esclusioni o limiti alla brevettabilità di invenzioni biotecnologiche, poiché eventuali controlli divengono possibili nella fase della commercializzazione ed in raffronto ai soli principi dell'ordine pubblico e del buon costume. Si avverte invece l'esigenza di porre precisi limiti nella fase antecedente alla concessione del brevetto, ed in riferimento a principi anche diversi da quelli su ricordati; ciò allo scopo di disciplinare in modo adeguato i casi di esclusione dalla brevettabilità, tenendo conto ad esempio delle vive preoccupazioni suscitate dalla possibilità di brevettare invenzioni biotecnologiche relative ad elementi isolati del corpo umano.

Oltretutto, se la base giuridica della direttiva dovesse rimanere quella di cui all'articolo 100A del Trattato, l'Italia ben difficilmente potrebbe opporsi alla diffusione sul proprio territorio di prodotti biotecnologici regolarmente brevettati negli altri paesi della Comunità, mentre ricorrendo a basi giuridiche diverse sarebbe invece possibile, in ipotesi, impedire l'importazione e la commercializzazione di invenzioni biotecnologiche ritenute pericolose sulla base di principi sanitari e/o ambientali.

Quanto detto spiega il perché per l'adozione del disegno di legge in titolo non sia stato neanche richiesto il concerto del Ministro dell'ambiente. A questo punto, pertanto, tenendo conto della memoria presentata dal Governo italiano a sostegno del ricorso dei Paesi Bassi, sarebbe il caso di riflettere sull'opportunità di riconsiderare l'assegnazione del disegno di legge in sede referente alla sola Commissione industria.

Quanto infine al merito del provvedimento, è evidente che esso risente dell'impostazione propria della direttiva comunitaria, mancando di prevedere l'intervento di organismi quali l'ANPA e le ARPA nella fase dei controlli.

Il senatore MANFREDI, in assenza di elementi di certezza necessari per il proseguimento dell'*iter*, richiede al Ministro se intenda proporre o suggerire emendamenti al disegno di legge in titolo: avendo egli accennato al regime delle esclusioni, occorrerebbe chiarire se esse garantiscono da successive difficoltà applicative; la competenza del sistema ANPA sui controlli, poi, potrebbe essere opportuna, ma rischia di sovrapporsi ad altre competenze istituzionali, pregiudicando l'efficacia degli interventi.

Il senatore MAGGI ravvisa una contraddizione tra l'assenza del Ministro dell'ambiente tra i ministri firmatari del disegno di legge ed il suo coinvolgimento nell'articolato: quest'ultimo non valorizza appieno neppure il Ministero della sanità, dal quale soltanto potranno venire elementi scientificamente validi per la cognizione delle ricadute delle biotecnologie sulla salute umana. Richiede pertanto se non si reputi incongrua la stessa richiesta di delega in questa materia, da parte di un Governo che è autore di un ricorso contro la direttiva da recepire.

Il presidente GIOVANELLI dichiara, quanto alla mancata firma del Ministro dell'ambiente, che il suo coinvolgimento nella procedura di adozione del decreto legislativo ne fa comunque salve le competenze. Del senatore POLIDORO (che ipotizza le conseguenze in sede applicativa della mancata firma di un Ministro comunque coinvolto dal disegno di legge) il Presidente accoglie poi il suggerimento di introdurre, nella lettera al Presidente della 10ª Commissione, anche la richiesta di tenere in particolare considerazione il parere espresso dalla 13ª Commissione; oltre non andrebbe, visto che gli ambiti di interesse del disegno di legge in titolo sono molteplici, coinvolgendo anche salute, commercio ed agricoltura.

Il ministro RONCHI dichiara che non tutta la prevenzione dei danni alla salute rientra nella competenza del Ministero della sanità: una buona parte della prevenzione ambientale ricomprende anche la tutela della salute umana da danni persistenti e prolungati, tant'è vero che vi rientra la prevenzione contro i residui di pesticidi negli alimenti. In sede comunitaria, inoltre, è dei Ministri dell'ambiente la competenza primaria sulla tutela della biodiversità: il protocollo consequenziale alla Convenzione di Rio, in materia, contempla anche la biosicurezza, visto che la diversità delle specie biologiche (animali e vegetali) potrebbe essere lesa da un utilizzo incontrollato delle biotecnologie.

Il Governo italiano è autore di un ricorso contro la legittimità della direttiva; il Ministro dell'ambiente non contesta certo la legittimità del disegno di legge, che, non essendo in via primaria di materia ambientale, non richiedeva necessariamente la sua firma. Per il suo parere personale difforme e per l'assenza di competenza in via diretta, egli non può presentare emendamenti: all'invito formulatogli dal senatore Manfredi risponde ricordando che la regolazione delle esclusioni e quella dei controlli richiedono norme che garantiscano comunque la specificità della situazione italiana.

Il presidente GIOVANELLI rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 9,40.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

182^a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(4344) Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'8^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore LO CURZIO riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando l'importanza dell'industria cantieristica e armatoriale che vede l'Italia al quarto posto nel mondo dopo Corea, Cina e Giappone e davanti alla Germania. Tale industria – in cui l'Italia si caratterizza, fra l'altro, per la qualità delle navi da crociera, per cui pervengono importanti commesse da paesi quali Stati Uniti e Canada – subisce tuttavia la concorrenza internazionale, soprattutto da parte dei paesi asiatici che beneficiano di un minor costo del lavoro e dell'andamento delle ragioni di scambio. Lo sviluppo della competitività è inoltre connesso all'innovazione tecnologica, motivo per il quale è stato presentato il disegno di legge in titolo che dispone tra l'altro la prosecuzione di un sistema di aiuti vigente fino al 31 dicembre 2000, nonché altre misure volte a sostenere la ricerca applicata, l'innovazione nelle imprese, la partecipazione ai programmi comunitari e gli investimenti nelle aree svantaggiate. Altre disposizioni riguardano gli aiuti alle imprese in difficoltà, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria, forme di sostegno per la chiusura di cantieri e la tutela dell'ambiente.

Rilevando che il settore interessa aziende collocate in varie aree italiane tra cui Trieste, Genova, La Spezia, Savona, Napoli e Palermo, l'oratore sottolinea come l'importanza degli interventi illustrati sia riscontrabile dalla quantità di dicasteri interessati dal provvedimento – Trasporti, Industria, Politiche comunitarie, Lavoro, Difesa, Finanze, Tesoro e Affari re-

gionali –, dagli obiettivi di qualificazione dell'industria italiana e dalle sfide poste dalla concorrenza internazionale.

Il relatore si sofferma quindi sui profili comunitari evidenziando come la materia sia stata disciplinata da numerosi documenti dell'Unione europea fra cui i regolamenti comunitari n. 3577/92, sul cabotaggio marittimo, e n. 3094/95 e n. 1540/98, sugli aiuti alla costruzione navale. Sul l'argomento sono inoltre state presentate delle comunicazioni della Commissione europea sugli aiuti di Stato ai trasporti marittimi, sulla politica della costruzione navale e sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà. L'indirizzo dell'Unione europea è in particolare quello di superare gli aiuti al funzionamento sostituendoli con gli aiuti agli investimenti innovativi, volti a migliorare la qualità ed a rafforzare la competitività delle imprese.

Il relatore Lo Curzio, rilevando la complessiva coerenza del provvedimento in titolo con le indicazioni comunitarie, propone pertanto di esprimere un parere favorevole osservando tuttavia l'esigenza di valutare se la formulazione dell'articolo 2, comma 2 – benché già oggetto di modificazioni in tal senso introdotte al testo originale dall'altro ramo del Parlamento – sia conforme con le disposizioni sui massimali concernenti gli aiuti ammissibili indicati dal citato regolamento (CE) n. 1540/98. Sarebbe altresì opportuno verificare se, in conformità con il suddetto regolamento, sia stato notificato alla Commissione europea il nuovo regime di aiuti.

Il senatore MANZI esprime le proprie perplessità sull'opportunità di percorrere esclusivamente una strada che conduce inevitabilmente ad un confronto con paesi che beneficiano di minori oneri per il costo del lavoro. A tale proposito l'oratore ritiene preferibile perseguire una strategia volta a differenziare i mezzi di trasporto delle merci, incentivando un maggior ricorso al trasporto per via navigabile – così come avviene in altri Stati dell'Unione europea – al posto del trasporto su gomma. Una tale politica, che in Italia non è stata sufficientemente sviluppata, consentirebbe di decongestionare il traffico stradale, con conseguenti benefici anche in termini ambientali, attraverso pertinenti investimenti nell'industria cantieristica e nelle necessarie infrastrutture.

Il relatore LO CURZIO rileva come talune disposizioni del provvedimento in titolo si collochino nella prospettiva opportunamente sottolineata nelle osservazioni del senatore Manzi. L'oratore dichiara tuttavia la propria disponibilità a recepire le considerazioni anzidette nel parere da esprimere alla Commissione di merito, condividendo il giudizio preoccupato sulla lentezza con cui l'Italia – benché costituisca una sorta di «molo» al centro del Mediterraneo – si accinge a diversificare le proprie modalità di trasporto.

Il presidente BEDIN condivide il parere favorevole proposto dal relatore, tanto più che il Ministro per le politiche comunitarie figura fra i proponenti del provvedimento, e rileva come le disposizioni sugli sgravi

contributivi per le imprese di cabotaggio rispondano alle esigenze indicate dal senatore Manzi e dalla stessa Unione europea. Giudicando altresì opportuno l'inserimento nel parere delle osservazioni esposte dal relatore sull'articolo 2, comma 2, e sull'esigenza di notificare i nuovi aiuti, l'oratore propone di rinviare il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1179) Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto

(Parere all'11^a Commissione: esame e rinvio)

Il relatore TAPPARO rileva in via preliminare come alla Giunta sia stato assegnato solamente il disegno di legge in titolo fra quelli in materia di orario di lavoro, congedi parentali, familiari e per esigenze di formazione su cui nella Commissione di merito è in corso l'esame congiunto. L'11^a Commissione, in particolare, dopo la decisione di stralciare le norme attinenti all'orario di lavoro, ha adottato come testo di riferimento il disegno di legge n. 4275, recante disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge di vari deputati. Tale testo, pur non essendo stato assegnato alla Giunta, è strettamente connesso all'attuazione della direttiva 96/34/CE, concernente il congedo parentale.

Considerando tuttavia che la Commissione di merito si accinge a concludere l'esame congiunto del suddetto pacchetto di provvedimenti – e non sussistendo quindi i tempi materiali per richiedere come Giunta, ai sensi dell'articolo 38, di esprimere il parere anche sugli altri provvedimenti – l'oratore prospetta la possibilità di attenersi formalmente all'esame del disegno di legge in titolo svolgendo tuttavia delle più generali considerazioni su aspetti che si collegano anche agli altri provvedimenti connessi.

Il presidente BEDIN, apprezzate le circostanze e verificato che non vi sono obiezioni sull'impostazione prospettata, invita il relatore a proseguire l'esposizione tenendo conto anche del fatto che la Commissione di merito non ha adottato come testo di riferimento quello assegnato alla Giunta per il parere.

Il relatore TAPPARO prosegue l'esposizione rilevando come il provvedimento in titolo e gli altri disegni di legge all'esame dell'11^a Commissione rechino una serie di disposizioni volte tra l'altro ad intervenire sul problema della decrescente natalità attraverso la realizzazione di condizioni più adeguate per consentire ai genitori che lavorano di seguire i figli minori. Altre misure riguardano la disciplina dei congedi finalizzati al

completamento della formazione scolastica eventualmente interrotta ed all'aggiornamento. Nell'ambito del sistema di congedi parentali che viene prefigurato talune disposizioni sono volte, in particolare, a favorire i congedi del padre, tradizionalmente coinvolto meno della madre nell'assistenza familiare, ovvero ad elevare i periodi massimi di cumulo di congedi per i nuclei familiari monoparentali. Altre misure disciplinano invece i profili economici e previdenziali con particolari agevolazioni per le famiglie con reddito meno elevato.

L'oratore evidenzia altresì come le misure sul completamento dell'educazione scolastica e sulla formazione continua rispondano anche all'esigenza, più volte riaffermata a livello europeo, di valorizzare e riqualificare il capitale umano. È prevista inoltre una delega al Governo affinché emani un testo unico delle varie norme applicabili in materia di sostegno della paternità e della maternità. Le disposizioni sul congedo parentale, per altri motivi di famiglia, quali l'assistenza di persone disabili, e per motivi di studio e formazione sono completate dallo stanziamento di risorse – almeno il 50 per cento delle quali destinate alle aziende entro 50 dipendenti – volte a compensare parte degli oneri derivanti per le imprese nonché da disposizioni applicabili, fra l'altro, agli orari dei servizi pubblici nelle città con più di trentamila abitanti. Il senso complessivo di tali misure – che prevedono un'armonizzazione dei tempi di lavoro con lo scansionamento dei tempi che caratterizza la vita delle città – è quello di sottolineare come una migliore modulazione della durata del lavoro, benché possa determinare qualche onere aggiuntivo per le singole aziende, costituisca un arricchimento complessivo per la società.

La materia è disciplinata a livello comunitario, tra l'altro, dalla direttiva 96/34/CE che, recependo un accordo quadro sul congedo parentale concluso fra le parti sociali a livello europeo nel 1996, stabilisce delle prescrizioni minime volte ad agevolare la conciliazione delle responsabilità professionali e familiari dei genitori che lavorano. Nell'ambito di tale atto sono anche previste disposizioni particolari volte a soddisfare le esigenze operative ed organizzative delle piccole imprese attraverso il rinvio della concessione del congedo parentale, per giustificati motivi attinenti al funzionamento dell'impresa, nonché mediante forme di recupero.

A tale proposito l'oratore ricorda come in passato la Giunta abbia lamentato l'assenza nel quadro della legislazione comunitaria di disposizioni che tenessero conto delle esigenze delle piccole e medie imprese – che caratterizzano il tessuto industriale italiano rispetto alla media comunitaria, che generalmente registra dimensioni maggiori – ed esprime apprezzamento per la maggiore attenzione che questa volta l'Unione europea ha prestato nei confronti di tale tipologia di imprese. Il disegno di legge in titolo e gli altri provvedimenti all'esame della Commissione di merito non sembrano tuttavia recepire i suddetti orientamenti. Viene infatti configurata la nozione di «banca delle ore» che, essendo riferita sia alle aziende sia alla società civile – a proposito della disciplina applicabile allo scambio di prestazioni professionali – non consente di verificare se sia idonea a consentire forme di recupero o compensazioni a proposito

di congedi parentali nelle piccole aziende per le quali l'assenza di un lavoratore specializzato potrebbe rappresentare un onere troppo grave. Parimenti il generico rinvio alla sede degli accordi contrattuali aziendali non sembrerebbe idoneo ad attuare le indicazioni concernenti le esigenze operative delle piccole imprese. L'introduzione di elementi di chiarimento, trattandosi di una materia che riguarda i diritti soggettivi dei lavoratori, sarebbe particolarmente auspicabile anche al fine di prevenire lo sviluppo del contenzioso in sede giudiziaria.

Il senatore MUNGARI osserva che dall'esposizione del relatore si evince la presenza di aspetti meritevoli di approfondimento tra cui l'esigenza di realizzare un equilibrio fra le necessità della famiglia, che devono essere opportunamente tutelate, e quelle dell'impresa. Il riconoscimento di diritti soggettivi in merito ai congedi parentali non può infatti prescindere, come ravvisato dal relatore, dall'apprezzamento delle diverse esigenze delle aziende, rispettivamente, grandi e piccole, profilo che non appare adeguatamente definito nel quadro del disegno di legge in titolo e degli altri provvedimenti connessi.

Il senatore MANZI rileva come il problema del decremento demografico in Italia sia ascrivibile anche a fattori economici, quali l'esigenza di lavorare in due per assicurare il benessere della famiglia e la difficoltà di ottenere dei permessi dai datori di lavoro per sopperire alle necessità connesse alla tutela e all'assistenza dei figli. Al riguardo l'oratore sottolinea l'opportunità di interventi legislativi che chiariscano il quadro normativo i quali, tuttavia, non sono sufficienti ad invertire la tendenza. Tali misure, unitamente ad altri provvedimenti adottati dal Governo, quali i contributi per la nascita dei figli, costituiscono tuttavia una prima risposta nella giusta direzione.

Su proposta del presidente BEDIN la Giunta conviene di rinviare il seguito dell'esame.

(33) Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, e rinvio. Parere alla 1ª Commissione)

(R144 001, C01ª, 0002ª)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 25 novembre.

Il senatore MANZI esprime le preoccupazioni della propria parte politica per le proposte incluse nel progetto di parere esposto dal relatore che attengono alla ridefinizione delle circoscrizioni elettorali per il Parlamento europeo. Esiste infatti il rischio che un aumento di tali circoscrizioni, in assenza di un eventuale collegio residuale nazionale, determini delle penalizzazioni per i partiti minori.

L'oratore esprime inoltre il proprio sostegno per la proposta di san-
cire l'incompatibilità fra mandato parlamentare europeo e nazionale non-
ché per le osservazioni – che, tuttavia, ritiene difficilmente concretizzabili
– concernenti la creazione di un collegio transnazionale.

Il relatore MANZELLA precisa che le indicazioni incluse nel pro-
getto di parere illustrato sono rivolte agli Stati a più alta popolazione at-
tualmente caratterizzati dal sistema della lista unica nazionale e non do-
vrebbero comportare effetti per l'Italia, dove già si applica il sistema
delle circoscrizioni. L'oratore dichiara tuttavia la propria disponibilità a
modificare il progetto di parere in modo da rendere più esplicito il senso
delle osservazioni concernenti l'applicazione di tale sistema.

Su proposta del PRESIDENTE la Giunta conviene di rinviare il se-
guito dell'esame.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il presidente BEDIN ricorda che, come previsto dall'ordine del
giorno, nella seduta di domani potrebbe concludersi l'esame dei provvedi-
menti esaminati nella seduta odierna nonché dei disegni di legge n. 2570-
bis, n. 3282 e n.3960, sul riordino del sistema sanzionatorio in materia di
delitti contro l'ambiente, n. 4204, n. 4210 e n. 4241, sulle produzioni vi-
ticole colpite da organismi nocivi, e n. 4276, sulla razionalizzazione degli
interventi nel settore agricolo, i quali sono stati già illustrati nelle prece-
denti sedute.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente BEDIN comunica che l'ordine del giorno della seduta di
domani è integrato con l'esame della seguente materia di competenza: «Il
Consiglio europeo di Helsinki e la Conferenza intergovernativa sulle ri-
forme istituzionali».

La seduta termina alle ore 9,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

La seduta inizia alle ore 13,40.

Sulla missione a Berlino di una delegazione della Commissione

Il Presidente Mario PEPE, con riferimento alla missione di una delegazione della Commissione, svoltasi a Berlino la scorsa settimana, intende manifestare la sua soddisfazione per il rilevante arricchimento che tale iniziativa ha permesso di acquisire in termini conoscitivi sul federalismo tedesco. Nel riservarsi di presentare una relazione sugli incontri tenutisi, coglie l'occasione per ringraziare i componenti della Commissione che sono intervenuti e preannuncia ulteriori iniziative per approfondire altre esperienze di federalismo e regionalismo in Europa.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Parità scolastica

C. 6270, approvata dalla 7^a Commissione del Senato, C. 4403, C. 5661, C. 6372, C. 6398

(Parere alla VII Commissione della Camera dei deputati)

(Esame e conclusione – parere favorevole su C. 6270)

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che l'atto Camera n. 6270 definisce il sistema nazionale d'istruzione, incentrandolo sulle scuole statali e su quelle paritarie private e degli enti locali, e ponendo come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione. In generale egli ritiene, anche in qualità di dirigente scolastico, che con la proposta in esame si sia raggiunto un momento di sintesi politica, che costituirà un passaggio

importante anche in prospettiva di futuri sviluppi. Per quanto riguarda, in particolare, i profili di competenza della Commissione, il testo prevede un piano straordinario di finanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'istituzione di borse di studio al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione a tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie. Al riguardo, egli ricorda che la materia dell'assistenza scolastica rientra nella competenza legislativa concorrente delle regioni a statuto ordinario. Inoltre, il decreto legislativo n. 112 del 1998 ha delegato alle regioni – con effetto peraltro dal secondo anno dopo l'adozione del regolamento di riordino dell'amministrazione centrale e periferica – anche le funzioni relative ai contributi alle scuole non statali, oltre ai compiti di programmazione dell'offerta formativa integrata e della rete scolastica (articolo 138). Pertanto, se da un lato il ruolo delle regioni, nel quadro normativo che si è venuto delineando con i più recenti provvedimenti legislativi, risulta significativamente ampliato nel settore dell'istruzione, dall'altro il testo in esame riflette essenzialmente aspetti che attengono all'ordinamento della scuola non statale, risultando così in linea con il riparto delle competenze tra Stato e regioni fissato a livello costituzionale. Propone quindi conclusivamente che la Commissione esprima parere favorevole sulla proposta di legge C. 6270 e sulle abbinate C. 4403, C. 5561, C. 6372, C. 6398 nei limiti in cui con la prima non contrastino.

Interviene quindi il senatore Ivo TAROLLI (CCD), che, dopo aver ringraziato il Presidente per il buon esito della missione a Berlino della Commissione, esprime una valutazione negativa sulla proposta di legge C. 6270. Infatti, se da un lato rappresenta una significativa novità nella storia delle nostre istituzioni scolastiche il fatto che per la prima volta venga presentata una proposta tesa a dare attuazione al principio costituzionale della parità sancito dall'articolo 33 della Carta fondamentale, dall'altro le risposte che vengono date appaiono del tutto insufficienti, limitandosi soltanto all'aspetto del diritto allo studio. Il principio di parità richiede invece l'esistenza di una strumentazione che consenta alle famiglie un'effettiva libertà di scelta dell'orientamento educativo e culturale. Il giudizio negativo è inoltre rafforzato dalla constatazione che il testo in esame prevede una serie di obblighi gravanti sulle scuole non statali, finalizzati alla messa a regime del nuovo sistema, a fronte dei quali non è prevista alcuna misura di sostegno finanziario.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) condivide la proposta di parere favorevole del Presidente, individuando come aspetto positivo la circostanza che si dia inizio a un processo che è a suo avviso destinato ad andare oltre, probabilmente fino alla modifica dell'articolo 33 della Costituzione, anche in considerazione dell'evoluzione continua della realtà sociale del paese in una direzione multi-etnica. Del resto, egli rileva come lo stesso mondo cattolico abbia compreso che non si tratta di difendere la cattolicità della scuola ma di affermare un fondamentale diritto di libertà.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), nel dichiarare voto favorevole sulla proposta del Presidente, non ritiene che si possa prospettare una modifica dell'articolo 33 della Costituzione, disposizione che deve essere mantenuta nella sua attuale formulazione in quanto contempera il principio di libertà con il principio di uguaglianza. A suo avviso il testo in esame è stato profondamente meditato e raccoglie anche molte delle proposte provenienti dal mondo della scuola.

Il deputato Riccardo MIGLIORI (AN), nel riconoscersi nelle considerazioni svolte dal senatore Tarolli in ordine al merito del provvedimento, suggerisce che il dibattito della Commissione, su questo come su ogni altro grande problema politico, si orienti sul tema del rapporto tra Stato e regioni, secondo un indirizzo generale dei lavori che a suo giudizio il Presidente e l'Ufficio di presidenza dovrebbero fare proprio per valorizzare il ruolo della Commissione come organismo di mediazione tra le istanze regionali e quelle statali, traendo così insegnamento dall'esperienza tedesca che i parlamentari hanno potuto direttamente verificare.

Il Presidente Mario PEPE condivide senz'altro il suggerimento del deputato Migliori sul ruolo della Commissione, che dovrà essere diretto a cogliere sempre più puntualmente gli aspetti politici del rapporto Stato-regioni.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), concordando con quanto detto dal deputato Migliori, non può comunque non sottolineare la centralità del ruolo della scuola per l'intera comunità nazionale e come condizione fondamentale di sviluppo per il Paese. Poiché da tale punto di vista il provvedimento non appare condivisibile egli preannuncia voto contrario sulla proposta del Presidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire la Commissione esprime, a maggioranza, parere favorevole sulla proposta di legge C. 6270 e sulle abbinata C. 4403, C. 5561, C. 6372, C. 6398 nei limiti in cui con la prima non contrastino.

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 40, 9° COMMA, DEL REGOLAMENTO DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Riordino dei cicli scolastici

S. 4216, approvato dalla Camera, S. 3126, S. 3740, S. 4356

(Parere alla 7ª Commissione del Senato della Repubblica)

(Esame e conclusione - parere favorevole su A.S. 4216)

La Commissione inizia l'esame dei disegni di legge in titolo.

Il senatore Giovanni Pietro MURINEDDU (DS), *relatore*, premette che, per apprezzare adeguatamente lo spirito di riforma contenuto nel di-

segno di legge S. 4216 in materia di riordino dei cicli d'istruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di diversi progetti di legge, occorre prendere atto che oggi la scuola non risponde in modo soddisfacente ai bisogni culturali e professionali dei giovani, risulta poco motivante e in buona misura sfugge alla costruzione dei requisiti funzionali di una società a democrazia avanzata. Scorrendo le statistiche dell'Istituto Centrale ci si può rendere conto, facendo una rapida comparazione con gli altri paesi dell'Unione, che l'Italia sta perdendo progressivamente terreno rispetto agli altri sistemi di istruzione, con la conseguenza di mettere a rischio, insieme agli equilibri sociali, il suo sistema economico produttivo. Operatori scolastici, studenti, famiglie e quanti altri si attendono dalla scuola un servizio utile al progresso civile, sociale ed economico del paese denunciano a più voci uno stato di pessimismo così persistente e diffuso da generare la convinzione che in Italia, su questo terreno, non potrà mai farsi niente di meglio. Un disagio, insomma, che fa dire agli insegnanti di essere equiparati, dal punto di vista economico, a manodopera generica, e tuttavia destinati, per impegno professionale, al ruolo di numi tutelari dell'ordine sociale e familiare, supplendo alla carenza di tanti altri presidi istituzionali; che fa dire agli studenti di frequentare una scuola che non serve a procurare loro uno sbocco occupativo; e alla componente familiare di dovere ricorrere – quando lo consente il bilancio – a sistemi alternativi privati di istruzione. Il mondo dell'economia e della finanza aggiunge del suo lamentando una distanza eccessiva tra scuola e competenze professionali. Un clima di generale pessimismo e di resa, insomma, che scoraggia anche il legislatore più sensibile ed intraprendente ad affrontare il problema con la determinazione necessaria. In questo quadro il ministro Berlinguer ha avviato il processo di rinnovamento delle istituzioni scolastiche, realizzando una sintesi tra scuole di pensiero attestate fino a tempi recenti su posizioni inconciliabili, e perciò stesso indisponibili a un progetto di riforma che abbracciasse tutti gli ordini di scuola, dalle materne all'università. Motivi ideologici e ragioni politiche hanno reso impossibile in passato l'approdo ad una soluzione di compromesso, per cui anche le migliori innovazioni che sono state prodotte sul piano didattico-pedagogico nell'ultimo ventennio si sono dimostrate scarsamente incisive e sono state oggetto di contestazioni che ancora perdurano. Eppure, ad avviso del relatore, non si può dire onestamente che esse non abbiano contribuito a migliorare la produttività della scuola. Cita a titolo esemplificativo alcune di queste innovazioni: l'istituzione degli organi collegiali della scuola, la riforma dei curricoli nelle elementari, l'introduzione della programmazione educativa nella scuola dell'obbligo, l'integrazione scolastica dei portatori di deficit psicofisici, le esperienze di orientamento scolastico e professionale, le sperimentazioni attuate in molte scuole italiane allo scopo di maturare esperienze utili ad una riforma dei programmi e degli ordinamenti, la diffusione capillare sul territorio nazionale di una rete di istituti medi e superiori di ogni tipo, l'immissione in ruolo di centinaia di migliaia di docenti. Queste iniziative legislative, purtroppo, non hanno avuto la proprietà di costruire una imma-

gine positiva della scuola, perché è mancato quel progetto sistemico che si raccoglie con chiara evidenza nella volontà riformatrice del ministro Berlinguer, quel suo procedere determinato per progressioni coerenti ed organiche, sommando al patrimonio delle esperienze compiute nuovi modi di produzione culturale. Pur ritenendo difficile dire oggi se il risultato di questo sforzo di ammodernamento della scuola italiana produrrà tutti gli effetti sperati e voluti dal quadro politico che lo regge, il relatore è certo, però, che questo è un tentativo serio ed apprezzabile, perché si sviluppa in connessione con provvedimenti legislativi già in atto o di prossima emanazione, provvedimenti che vanno dal reclutamento in ruolo di oltre 50 mila docenti, al rinnovo dei contratti, all'aggiornamento didattico in servizio, al potenziamento delle strutture e delle dotazioni tecnico-scientifiche, all'autonomia didattica e organizzativa, al decentramento amministrativo, alla riforma dell'esame di maturità ecc. Senza questa visione d'insieme il progetto di legge sui cicli scolastici licenziato dalla Camera dei deputati sarebbe inefficace, oltreché inattuabile.

Dopo aver rilevato che il fatto che il testo si componga di soli sei articoli è già di per sé un pregio, perché con la sua essenzialità si sottrae al preziosismo verboso e magniloquente con il quale si è soliti infiorare gli argomenti che hanno per oggetto l'educazione e la formazione della personalità giovanile, si limita ad alcune valutazioni sui problemi di maggiore rilevanza. La prima riguarda l'estensione dell'obbligo scolastico fino al quindicesimo anno d'età, e per coloro che non volessero continuare gli studi, la frequenza obbligatoria fino al compimento del diciottesimo anno, di attività formative in strutture pubbliche o presso enti regionali di formazione o, in alternativa, presso aziende che possano certificare l'esercizio dell'apprendistato e le competenze maturate. Il rientro nel sistema d'istruzione potrà avvenire spendendo i crediti acquisiti nel sistema di formazione professionale. Questa disposizione non è di poco conto perché sottrae i ragazzi al lavoro nero e all'esercizio di una attività dequalificata e di rimettere nella società un soggetto che ad un più alto livello di socializzazione aggiunge il possesso di strumenti logici e strumentali sicuramente di maggiore spessore e flessibilità. Il secondo aspetto sul quale si sofferma il relatore riguarda il secondo comma dell'articolo 2 allorché si dice che la Repubblica assicura la generalizzazione dell'offerta formativa e garantisce a tutti i bambini e le bambine, in età compresa tra i tre e i sei anni, la possibilità di frequentare la scuola dell'infanzia. In tal modo, di fatto, si realizzano, già in questa prima fase, le condizioni di quella parità scolastica sulla quale ci si continua ancora a dividere, dando alle famiglie che versano in condizioni economiche disagiate la possibilità di valersi della presenza di servizi privati. Il ciclo secondario è forse quello che ha scatenato le polemiche più accese. Non viene accolta con favore la denominazione di licei per tutti gli istituti, perché si pensa che così facendo si facciano due torti insieme: ai licei in quanto si darebbe loro un'impronta ad orientamento operativo, e agli istituti perché si introdurrebbero nozioni cognitive e astrazioni infruttuose. Il relatore a questo proposito afferma di avere da anni sostenuto, come dirigente scolastico, l'opportunità

di immettere nei diversi ordini di scuola linguaggi nuovi e nuove competenze per far fronte ai bisogni della vita, che si segua un corso umanistico o che si frequenti un istituto tecnico. I maggiori problemi con i quali ci si confronta non appartengono quasi mai ad aree disciplinari specifiche, ma richiedono risposte che mobilitano tutte le risorse della nostra intelligenza. Se è vero che ognuno è – culturalmente parlando – il risultato del sistema scolastico creato da Giovanni Gentile, sarebbe però un errore credere che esso debba restare immutabile nei secoli. Quel sistema rispondeva egregiamente a un modello di società che oggi non esiste più e che quel tipo di scuola ha contribuito in misura rilevante a trasformare. È cambiata la composizione sociale, sono mutate le forme di rappresentanza politica, i modi di produzione rispondono ad altri criteri, nessuno crede più che la filosofia e la storia costituiscano il veicolo unico di accesso alla conoscenza assoluta e che la fisica e la matematica siano solo strumenti ausiliari del pensiero creativo. Non prendere atto di ciò significa macerarsi in una nostalgia senza prospettive, collocarsi al di fuori della storia. La possibilità per i ragazzi di sperimentare nel corso del biennio di orientamento impegni di lavoro e di studio nei quali possono emergere interessi e attitudini specifiche congiunta alla facoltà di passare da un modulo all'altro «mediante l'attivazione di apposite iniziative didattiche finalizzate all'acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova scelta» è una garanzia di sopravvivenza soprattutto per quell'area classica, oggi l'attuale liceo, per conservare il quale ogni anno è necessario ricorrere a sistemi di salvataggio sempre più frequenti. Questa nuova struttura per cicli non deve essere scambiata per la riforma della scuola, perché così non è. Essa è la cornice all'interno della quale possono trovare collocazione e sviluppo contenuti, obiettivi e finalità fortemente innovativi. Requisiti che risulteranno più concreti allorché verranno seguiti dai regolamenti attuativi emanati dal Ministero, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Finalmente, con il disegno di legge S. 4216, assume una fisionomia più precisa, sulla questione della formazione professionale, il ruolo delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane per via delle connessioni che, in virtù della autonomia scolastica potranno realizzarsi tra il sistema di educazione-istruzione dello Stato e le agenzie di formazione presenti nel territorio. È auspicabile che i suddetti regolamenti non alterino, in omaggio a compromessi politici poco spendibili sul piano della cultura scolastica, la coerenza dell'impianto generale del disegno.

Per queste ragioni, il relatore ritiene che il disegno di legge S. 4216 debba venire approvato senza ulteriori modifiche.

Dopo che il senatore Salvatore LAURO (FI) ha dichiarato a nome del Polo voto contrario, la Commissione esprime parere favorevole sul disegno di legge S. 4216 e sugli abbinati S. 3126, S. 3740, S. 4356, nei limiti in cui con il primo non contrastino.

Interventi settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale**S. 4276 Governo, approvato dalla XII Commissione della Camera**

(Parere alla 9ª Commissione del Senato della Repubblica)

(Esame e conclusione – parere favorevole con condizioni)

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge in titolo.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, riferisce che il disegno di legge in esame reca un provvedimento pluriennale di spesa per il settore agricolo e forestale, utilizzando a tal fine le risorse previste dall'articolo 2, secondo comma. Un'ulteriore dotazione è stabilita dall'articolo 3 per assicurare alle regioni le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro conferite a seguito del completamento del processo di decentramento. L'articolo 4 prevede infine uno stanziamento per attività di competenza esclusiva del Ministero. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione egli rileva che, sulla base del decreto legislativo n. 143 del 1997, l'elaborazione delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale è compito che il MIPAF deve esercitare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (articolo 1, comma 1, secondo periodo del citato decreto). Pertanto, tutte le procedure di programmazione delineate dall'articolo 2 del testo in esame dovrebbero essere imperniate su un meccanismo di concertazione tra Stato e regioni e non su una mera consultazione delle regioni medesime. Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge egli rileva poi che esso individua le risorse destinate alle regioni per l'attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997 in misura parziale, limitandosi ai soli profili finanziari, rilegificando una materia che la legge Bassanini attribuisce a un atto amministrativo, il cui procedimento è oltretutto già in *itinere*. Pertanto, egli propone che la Commissione esprima parere favorevole con due condizioni riferite agli aspetti testé illustrati.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) è dell'avviso che la Commissione debba esprimere una valutazione fortemente critica su un provvedimento, che nasce da una iniziativa del Ministero e non da esigenze effettivamente provenienti dalle realtà regionali, come invece richiederebbe il principio di sussidiarietà.

Il Presidente Mario PEPE, *relatore*, fa presente che la proposta di parere, essendo condizionata, già esprime una valutazione critica. Condivide peraltro l'opportunità di introdurre un'ulteriore condizione che richiami l'esigenza del rispetto del principio di sussidiarietà nella delineazione delle politiche agricole. Formula quindi, conclusivamente, la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il disegno di legge S. 4276, recante «Interventi settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale»,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

– con riferimento all'articolo 2, si rileva che, sulla base del decreto legislativo n. 143 del 1997, l'elaborazione delle linee di politica agricola, agroindustriale e forestale è compito che il MIPAF deve esercitare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni (articolo 1, comma 1, secondo periodo del citato decreto); pertanto tutte le procedure di programmazione delineate dall'articolo 2 del disegno di legge devono essere imperniate su un meccanismo di concertazione tra Stato e regioni e non su una mera consultazione delle regioni medesime;

– con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge si rileva che esso individua le risorse destinate alle regioni per l'attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997 in misura parziale, limitandosi ai soli profili finanziari, e rilegificando una materia che l'articolo 7 della legge n. 59 del 1997 attribuisce a un atto amministrativo, il cui procedimento è oltretutto già in *itinere*. Si chiede che il citato articolo 3 sia soppresso, auspicando nel contempo un impegno del Governo a dare seguito all'accordo definito nella Conferenza unificata del 5 agosto scorso;

– in via generale si ribadisce infine la necessità che alla definizione delle politiche agricole si pervenga nel rispetto del principio di sussidiarietà procedurale e sostanziale».

Previa dichiarazione di astensione dei senatori Salvatore LAURO (FI) e Guido DONDEYNAZ (Misto), la Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause
della mancata individuazione dei responsabili delle stragi

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

59ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 21,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che, dopo l'ultima seduta, sono pervenuti alcuni documenti il cui elenco è in distribuzione e che la Commissione acquisisce formalmente agli atti dell'inchiesta.

Informa inoltre che il dottor Rosario Priore ha provveduto a restituire, debitamente sottoscritto ai sensi dell'articolo 18 del regolamento interno, il resoconto stenografico della sua audizione svoltasi il 10 novembre scorso, dopo avervi apportato correzioni di carattere meramente formale.

Avvisa infine che, essendosi protratti i lavori dell'Assemblea del Senato, il primo punto all'ordine del giorno viene rinviato ad altra seduta.

AUDIZIONE DEL PREFETTO ANSOINO ANDREASSI, DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA: SUI RECENTI EPISODI DI TERRORISMO E SULLE RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E CONTRASTO
(A010 000, B55ª, 0001°)

(Viene introdotto il prefetto Ansoino Andreassi, accompagnato dal dottor Santo Tavella, vice questore della Polizia di Stato).

La Commissione procede allo svolgimento dell'audizione del prefetto Ansoino Andreassi.

Il PRESIDENTE, dopo una breve introduzione sull'oggetto e sulle finalità dell'audizione, dà la parola al prefetto Ansoino Andreassi, il quale

svolge una articolata relazione. Risponde poi ai quesiti formulati dallo stesso PRESIDENTE, dai senatori MANCA, MANTICA, STANISCIÀ nonchè dai deputati FRAGALÀ, BIELLI e TARADASH.

Il presidente PELLEGRINO, ringraziato il prefetto Ansoino Andreassi per il notevole contributo offerto ai lavori della Commissione, lo congeda e dichiara conclusa la sua audizione.

La seduta termina alle ore 00,45 del 2 dicembre 1999.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

72ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

La seduta inizia alle ore 14.

*SEGUITO DELL'ESAME DEI RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI
FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE
(R050 001, B68ª, 0006°)*

La Commissione prosegue nell'esame rinviato nella seduta di ieri.

Il Presidente Michele De Luca ricorda che le tavole e i dati richiamati dai relatori sull'attività dei singoli enti sono pubblicati in allegato al Resoconto sommario della seduta del 23 novembre 1999.

Il senatore Roberto Napoli, relatore sulla Cassa di previdenza e assistenza dei geometri liberi professionisti e sull'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP), si rimette alle relazioni scritte da pubblicare in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 1 e Allegato 2*).

Interviene quindi il deputato Duilio, relatore sull'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che sottolinea come la valutazione di tutti gli indici riferiti alla gestione dell'Istituto ne attesti uno stato soddisfacente. Rilevato poi come taluni problemi dell'Istituto siano conseguenza di innovazioni legislative, segnala che, dall'esame dei conti e delle attività dell'Ente, emerge, come dato costante, la difficoltà della gestione agricoltura alla quale il Parlamento ha peraltro provveduto con misure di sostegno – che in futuro potranno conseguire positivi risultati – in coerenza con una visione strategica nella quale si iscrive una riduzione del costo del lavoro attraverso la riduzione delle tariffe, operativa dal prossimo mese di gennaio.

Ribadito il giudizio positivo sulla gestione dell'Istituto, il deputato Duilio rinvia alla relazione scritta da pubblicare in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 3*).

Il presidente De Luca, relatore sull'Istituto Postelegrafonici (IPOST), dispone che la relazione scritta sia pubblicata in allegato al Resoconto sommario (*Allegato 4*).

Il Presidente toglie infine la seduta, ricordando che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 dicembre 1999, alle ore 14, con il medesimo ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,45.

ALLEGATO n. 1

Relazione del senatore Roberto NAPOLI
su
Cassa di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti

La Cassa dei geometri liberi professionisti provvede alla copertura delle prestazioni IVS e di altre tipologie di trattamenti a carattere assistenziale, riconducibili alle indennità di maternità e alle provvidenze straordinarie.

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riguardo alle risultanze della gestione finanziaria di competenza e di cassa illustrate nella tavola 2, emerge un andamento altalenante del saldo fra entrate e uscite: si passa da un valore negativo nel 1996 ad uno positivo nel 1997; nel 1998 il saldo assume nuovamente un valore negativo, pari a -76 miliardi in relazione ai dati di competenza e a -190 miliardi in termini di cassa.

L'inversione di tendenza registrata dal saldo complessivo nel 1998 risulta però attribuibile al peggioramento del solo saldo in conto capitale (che passa da un valore positivo nel 1997 ad un valore negativo nel 1998), in quanto il saldo di parte corrente evidenzia un andamento favorevole (passando, in base ai dati di competenza, da 90 miliardi nel 1997 a 120 miliardi nel 1998), dovuto in parte al miglioramento del saldo della gestione tipica.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, dall'esame della tavola 3, che si riferisce al complesso delle prestazioni erogate (1), emerge che il saldo entrate-uscite risulta positivo, collocandosi nel 1998 a 60 miliardi, a fronte dei 30 miliardi nel 1997. Il coefficiente di copertura delle entrate, rispetto alla spesa, registra una lieve diminuzione nel periodo considerato, attestandosi nel 1998 a 1,2.

In relazione alla stabilità finanziaria e macroeconomica della sola gestione delle prestazioni IVS (tavola 4), emergono pressochè i medesimi risultati in termini di saldo fra entrate contributive e spesa per pensioni e di coefficienti di copertura, dato il ruolo residuale rappresentato dalle prestazioni a carattere assistenziale.

(1) La voce «prestazioni previdenziali» comprende le pensioni IVS, mentre la voce «altre prestazioni» comprende le indennità di maternità e provvidenze straordinarie.

In relazione agli altri indicatori di equilibrio finanziario, l'aliquota di equilibrio previdenziale, inferiore all'aliquota contributiva effettiva (pari nel 1998 a circa il 17%), registra un lieve aumento fra il 1997 e il 1998 (in cui risulta pari a circa il 14%): ciò va messo in relazione all'aumento del rapporto normativo-istituzionale pensione media/retribuzione media e alla lieve flessione registrata dal rapporto demografico numero assicurati/numero pensionati. Quest'ultimo risulta nel periodo considerato (1994-98) in progressiva diminuzione: il numero degli assicurati aumenta in modo consistente, ma il ritmo di crescita dello stock di pensioni risulta più sostenuto, in quanto il flusso netto annuo delle nuove pensioni (nuove pensioni - cessazioni di pensioni) risulta maggiore del flusso netto annuo dei nuovi assicurati (nuovi assicurati - cessazione di assicurati).

Dal lato della contribuzione (tavola 4, sezione A), il gettito, dopo essere aumentato nel 1995 (a causa soprattutto dell'elevamento dell'aliquota legale), si mantiene pressoché costante nel 1996 e 1997, per riprendere a crescere nel 1998: l'incremento del 1998 è attribuibile, oltre che all'aumento del monte reddituale imponibile (trainato dalla crescita del numero degli assicurati e del reddito medio), all'elevamento dell'aliquota legale, che passa dal 7% al 10%.

Dal lato della spesa per pensioni (tavola 4, sezione B), l'aumento del numero e dell'importo medio delle pensioni determina una spesa in progressiva crescita, che si evolve sulla base di un tasso di incremento medio annuo del 18% nella media del periodo 1994-98.

SEZIONE II. - *Gestione immobiliare e mobiliare*

Nella tavola 7 risulta illustrato l'andamento della gestione immobiliare sulla base dei dati aggiornati al 1997 e 1998: a partire dalla consistenza degli immobili e dei proventi su essi realizzati (al lordo e al netto dei costi di gestione) è stata calcolata la redditività del suddetto patrimonio.

Con riguardo ai proventi lordi, i rendimenti si mantengono su livelli pressoché invariati, collocandosi nel 1998 a circa il 4%, se riferiti al valore in bilancio, e all'8%, se riferiti al prezzo di acquisto.

Il dato che colpisce riguarda i rendimenti netti, ottenuti depurando i proventi lordi dalle spese direttamente riconducibili alla gestione del patrimonio immobiliare. In questo caso la redditività assume, nel periodo considerato 1994-98, valori via via decrescenti, fino a registrare valori negativi nel 1997 e 1998. Lo sfavorevole andamento va messo in relazione sia alla diminuzione dei proventi lordi sia all'aumento delle spese di gestione in valore assoluto, che rappresentano pertanto una quota crescente dei proventi lordi complessivi, con valori superiori al 100% a partire dal 1997.

Con riferimento al patrimonio mobiliare (tavola 8), la composizione di portafoglio risulta sbilanciata a favore dei titoli obbligazionari (2); gli altri investimenti risultano costituiti dalle attività liquide e dai crediti.

Con riguardo ai dati aggiornati al 1998, emerge che la consistenza del patrimonio mobiliare rimane pressoché invariata, mentre i proventi ad esso imputabili registrano una flessione. Questo andamento determina nel 1998, una diminuzione dei rendimenti che risultano pari al 7,3% in termini lordi e al 6,2% in termini netti. Per quanto riguarda la redditività dei valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai soli titoli obbligazionari, emergono valori pressoché simili in quanto i titoli costituiscono la quota maggioritaria nel portafoglio.

Considerando il risultato lordo di gestione finanziaria, determinato sottraendo dai proventi finanziari gli oneri di gestione, si ottengono rendimenti più contenuti, con una riduzione pari a circa un punto percentuale.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Con riferimento alla situazione economico-patrimoniale, emerge che il risultato economico di esercizio assume un valore positivo. Esso risulta in crescita fino al 1996 (131 miliardi), per decrescere nel periodo successivo e collocarsi a 52 miliardi nel 1997 e a 72 miliardi nel 1998.

Il patrimonio netto (determinato in base al saldo fra elementi attivi e passivi oppure in base alla somma delle riserve obbligatorie e di altre riserve previste dall'ordinamento della Cassa) passa da 1.560 miliardi nel 1994 a 2.100 miliardi nel 1998; l'entità delle riserve obbligatorie passa da 363 miliardi nel 1994 a 1.850 miliardi nel 1998, coprendo, in quest'ultimo anno, circa 7 annualità delle pensioni in corso di pagamento nel relativo anno e 13 annualità di quelle relative al 1994.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Nelle tavole 10-14 risultano illustrati gli andamenti degli indicatori relativi all'efficienza produttiva ed operativa, sulla base dei dati aggiornati al 1997 e al 1998.

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente, dopo essere aumentati a ritmi sostenuti nel triennio 1995-97 (con un tasso di crescita medio annuo dell'ordine del 12%), registrano nel 1998 una diminuzione in valore assoluto, a causa della riduzione della voce acquisto di beni di consumo e servizi e, in misura inferiore, della voce personale in servizio (tavola 10).

L'indice di costo amministrativo (determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali) evidenzia, nel periodo esaminato 1994-98, una tendenza alla diminuzione,

(2) La voce «titoli» risulta costituita dai titoli di Stato (Cct e Btp), dalle obbligazioni delle banche, delle FS e dell'Enel e dalle cartelle mutui ipotecari.

passando dal 14% nel 1994 al 10% nel 1998 (tavola 10). Ciò è dovuto al consistente incremento della spesa per prestazioni e, limitatamente al 1998, alla riduzione registrata dalle spese di gestione. Il livello dell'indice di costo amministrativo si colloca tuttavia su valori superiori a quelli registrati dagli Enti di più grandi dimensioni.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 185 unità, operano in effetti 138 unità nel 1994 che si riducono a 122 unità nel 1996 e 1997; nel 1998, in seguito a nuove assunzioni, la consistenza del personale in servizio torna sui livelli del 1994, con un numero di unità pari a 136. L'indice di occupazione passa da 0,66 nel 1996 e nel 1997 a 0,74 nel 1998.

L'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e il personale in servizio, aumenta fino al 1997, passando da 93 nel 1994 a 127 nel 1997, per ridursi a 121 nel 1998, in seguito all'aumento del personale in servizio.

In riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazione (tavola 12), il grado di evasione delle pratiche è pari a 1 in ciascun anno del periodo considerato, per cui il numero delle pratiche definite è esattamente uguale al numero delle pratiche presentate nel medesimo anno.

Infine, i tempi di liquidazione delle prestazioni registrano un considerevole aumento nel 1997 per diminuire nel 1998 (tavola 14): essi risultano comunque superiori ai valori medi calcolati per il complesso degli Enti considerati.

Osservazioni conclusive

Come emerge dall'esame dei dati relativi al periodo 1994-1998, la Cassa dei geometri, pur presentando una situazione di sostanziale equilibrio, presenta evidenti segnali di deterioramento ai fini della sostenibilità finanziaria. Il coefficiente di copertura delle entrate contributive rispetto alla spesa per prestazioni istituzionali si colloca su valori prossimi all'unità; il rapporto demografico fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni registra una progressiva flessione, passando da 9,16 nel 1994 a 7,65 nel 1998; il rapporto normativo istituzionale fra la pensione media e il reddito professionale medio registra, nel medesimo arco temporale, una progressiva crescita. Le ragioni di questo andamento sono ascrivibili, da un lato, al processo di maturazione della Cassa e, dall'altro, all'immissione nella popolazione pensionata di soggetti con prestazioni di importo elevato a fronte di quelle più contenute dei soggetti che fuoriescono.

Tale analisi viene confermata dalle risultanze derivanti dal bilancio tecnico-attuariale aggiornato al 1° gennaio 1997, in base alle quali emerge una situazione di squilibrio che comincerà ad evidenziarsi già nel breve periodo.

Più in particolare, sulla base di una serie di ipotesi del quadro demografico e macroeconomico (3), emergono saldi negativi delle entrate rispetto alle spese già a partire dal 2001, con un progressivo peggioramento su tutto il periodo di simulazione, fino a giungere a -540 miliardi nel 2011. Lo sfavorevole andamento del saldo manifesterà i suoi effetti negativi sulla situazione patrimoniale, in quanto la Cassa risulterà costretta ad utilizzare le risorse patrimoniali: sulla base delle simulazioni, il patrimonio netto dovrebbe progressivamente diminuire per registrare valori negativi alla fine del periodo di previsione (2011) e per scendere al di sotto del vincolo di riserva previsto dalla legge 449/97 e dal decreto legislativo 509/94.

Risulta pertanto necessario adottare, nell'immediato, provvedimenti legislativi a carattere strutturale che siano in grado di correggere le tendenze in atto. L'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale a partire dal 1998 (dal 7% al 10%) risulta un provvedimento necessario, ma non sembra sufficiente a modificare gli andamenti di medio-lungo periodo della Cassa. Si auspica pertanto l'adozione di ulteriori misure volte sia al contenimento dell'onere pensionistico sia all'elevamento della contribuzione.

A questo proposito gli Organi della Cassa hanno indicato possibili aree di intervento, quali l'elevamento del periodo preso a base di calcolo della prestazione e la riduzione dei coefficienti di rendimento delle pensioni. In particolare, in relazione al primo intervento, le indicazioni sono quelle di elevare tale periodo dai 10 migliori anni di vita lavorativa degli ultimi 15 ai 25 anni degli ultimi 30; in relazione al secondo punto, i coefficienti di calcolo della pensione verrebbero ridotti all'1,7%, 1,5%, 1,1% e 0,7% (in luogo del 2%, 1,71%, 1,43% e 1,14%).

Gli effetti di contenimento della spesa derivanti da queste misure, valutati nell'ambito dello stesso bilancio tecnico, possono essere così riassunti: l'insorgere dei saldi negativi delle entrate rispetto alle uscite comincerebbe a manifestarsi dal 2002 anziché dal 2001, con un risparmio di circa 100 miliardi alla fine del periodo (2011) e con un deficit patrimoniale più contenuto (pari nel 2011 a -196 miliardi in luogo di -818 miliardi).

In conclusione, i provvedimenti proposti, pur attenuando lo sfavorevole andamento evidenziato dai principali saldi di gestione, non sono in grado di ristabilire una situazione di sostenibilità. Essi devono essere dunque accompagnati da ulteriori misure correttive volte a contrastare in modo incisivo gli effetti negativi indotti dal processo di maturazione della Cassa. Oltre ad un ulteriore elevamento dell'aliquota legale, pare auspicabile intervenire sul fronte della spesa, modificando i meccanismi di calcolo delle pensioni (effetto importo) e i requisiti di accesso al pensionamento (effetto numero), in particolar modo delle pensioni di anzianità.

(3) Le principali ipotesi riguardano le seguenti variabili: tasso di inflazione al 2%; crescita dei redditi professionali pari in termini reali a 0-1-3% a seconda della fascia reddituale di appartenenza; costanza della popolazione degli iscritti.

ALLEGATO n. 2

Relazione del senatore Roberto NAPOLI
su
Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica (INPDAP)

L'Inpdap, mediante l'erogazione di prestazioni di diversa natura, provvede alla copertura dei lavoratori del comparto del pubblico impiego (tavola 1).

Le prestazioni pensionistiche IVS di base, fra le quali rientrano anche i trattamenti per carichi familiari su pensioni, risultano coperte dalle gestioni previdenziali, quali la Cassa pensioni dipendenti enti locali (Cpdel), la Cassa pensioni sanitari (Cps), la Cassa pensioni insegnanti d'asilo (Cpi), la Cassa pensioni ufficiali giudiziari (Cpug) e la Cassa trattamenti pensionistici dipendenti dello Stato (Ctps) istituita dal 1996. Oltre ai trattamenti IVS di base, l'Istituto provvede anche all'erogazione di pensioni integrative.

L'Inpdap provvede inoltre, all'erogazione di altre tipologie di trattamenti che risultano classificati sotto la voce «altre prestazioni previdenziali» e «altre prestazioni». La prima include le indennità di liquidazione a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (ex Enpas) e dei dipendenti degli Enti locali (ex Inadel); la seconda voce comprende prestazioni a carattere assistenziale, quali le prestazioni crediti e sovvenzioni straordinarie e quelle per attività sociali (borse e assegni di studio, soggiorni, case di riposo, attività climatiche, ecc.).

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento ai risultati della gestione finanziaria (tavola 2), il saldo complessivo fra le entrate e le uscite risulta negativo nel 1994 e 1995; nel 1996 si evidenzia invece un avanzo di gestione, che peggiora nel periodo successivo, fino ad assumere nel 1998 un valore negativo.

Il saldo di parte corrente presenta un andamento simile a quello osservabile per il saldo complessivo, evidenziando per il 1998 un forte peggioramento (da 1.100 nel 1997 a -3.800 miliardi nel 1998). Questo andamento è dovuto, in buona parte, allo sfavorevole andamento della gestione tipica, nel cui ambito, come vedremo più avanti, il maggior responsabile è individuabile nel risultato delle gestioni delle indennità di liquidazione.

Con riferimento alla gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, la tavola 3 si riferisce al complesso delle prestazioni erogate, mentre nella tavola 4 vengono riportati i risultati delle gestioni relative ai soli trattamenti pensionistici IVS, mediante l'evidenzia-

zione degli andamenti delle variabili demografiche e normativo-istituzionali che concorrono alla determinazione del saldo complessivo di gestione.

Con riferimento alle prestazioni complessivamente erogate (1) (tavola 3), vengono esaminati i saldi al netto e al lordo dei risultati ottenuti dalla Cassa dei trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (Ctps). Quest'ultima, istituita presso l'Inpdap a partire dal 1996, presenta saldi negativi fra le entrate contributive e la spesa per prestazioni; tuttavia, tale disavanzo non rileva ai fini della determinazione del saldo complessivo di gestione dell'Inpdap, in quanto lo Stato è tenuto ad effettuare trasferimenti a copertura del differenziale negativo fra le entrate e le uscite della gestione in questione (2).

Dall'esame della tavola 3, emerge che il saldo fra le entrate e le uscite, determinato senza considerare la Ctps, si colloca su valori positivi nel periodo 1995-97 (fino a giungere a 1.471 miliardi nel 1997), per assumere un valore negativo pari a - 2.859 miliardi nel 1998. Il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate passa da valori di poco superiori all'unità nel periodo 1995-97 a circa lo 0,9 nel 1998. Il disavanzo osservabile nel 1998 è dovuto sostanzialmente al saldo delle gestioni che erogano le indennità di liquidazione.

In relazione alla Ctps, il saldo fra le entrate contributive e la spesa per prestazioni passa da - 9.000 miliardi nel 1996 a - 12.000 miliardi nel 1998; tuttavia, come già evidenziato, tale disavanzo non concorre alla determinazione del risultato complessivo di gestione dell'Inpdap.

Con riguardo ai soli trattamenti pensionistici IVS di base (sono pertanto escluse le pensioni integrative), l'effetto combinato degli andamenti delle entrate contributive e della spesa per pensioni determina un saldo negativo nel 1994 e 1995 (pari a rispettivamente - 2.000 e - 3.200 miliardi); nel 1996 la situazione migliora in modo considerevole, con un saldo positivo pari a 940 miliardi; nel periodo successivo il saldo si colloca a 240 miliardi nel 1997 e a - 300 nel 1998. Il miglioramento nel 1996, come verrà messo in evidenza più avanti, è ascrivibile al consistente aumento delle entrate contributive, derivante dall'ampliamento della base imponibile ai fini dell'applicazione dell'aliquota contributiva previdenziale dei dipendenti degli Enti locali (tavola 4).

(1) La voce «prestazioni previdenziali» comprende i trattamenti IVS di base e le pensioni integrative, la voce «altre prestazioni previdenziali» include le indennità di liquidazione e la voce «altre prestazioni» si riferisce alla gestione prestazioni crediti e alla gestione prestazioni per attività sociali.

(2) Prima del 1996 per i dipendenti statali non esisteva una specifica gestione previdenziale: lo Stato nella qualità di datore di lavoro non era dunque soggetto al versamento di contributi previdenziali per l'assicurazione IVS dei propri dipendenti, ma era tenuto al pagamento dei trattamenti pensionistici, sostenendo un onere pari all'ammontare delle pensioni in essere (al netto della quota finanziata dai contributi del lavoratore). Con l'istituzione della Cassa dei dipendenti statali presso l'Inpdap, lo Stato nella qualità di datore di lavoro è tenuto al versamento di contributi effettivi in base ad una aliquota che è stata fissata al 24,2%; tuttavia, lo Stato è tenuto ad effettuare all'Inpdap trasferimenti fino all'esatta copertura della spesa sostenuta dalla nuova gestione, assicurandone in tal modo l'equilibrio.

Se consideriamo anche i saldi della Ctps, il saldo complessivo si colloca su valori negativi dell'ordine nel 1998 di 12.000 miliardi, che risulta sostanzialmente essere il saldo registrato dalla gestione in questione.

Con riguardo all'andamento delle singole gestioni previdenziali emergono situazioni differenziate.

La Cassa dipendenti enti locali (Cpdel) registra un disavanzo che migliora nel 1996 (- 650 miliardi in luogo di - 3.850 miliardi del 1995), in seguito all'ampliamento della base imponibile (3); nel periodo successivo tale saldo peggiora fino a collocarsi a - 2.100 miliardi nel 1998. Il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate risulta pertanto inferiore all'unità, collocandosi a circa lo 0,9 nel 1998. L'aliquota di equilibrio previdenziale (pari al 37,3% nel 1998) risulta superiore all'aliquota contributiva legale (pari al 32,35%) e a quella effettiva (pari a 33,5% nel 1998), evidenziando nel 1998 una tendenza alla diminuzione: la riduzione del rapporto normativo/istituzionale pensione media-retribuzione media riesce a compensare la diminuzione del rapporto demografico numero pensioni/numero assicurati. Quest'ultimo evidenzia una tendenza al peggioramento su tutto il periodo esaminato, passando da 1,9 nel 1994 a 1,6 nel 1998.

Dal lato delle entrate (tavola 4, sezione A), il gettito contributivo si evolve sulla base di un tasso di crescita medio annuo dell'ordine del 9,4%. Questo andamento va messo in relazione all'aumento del monte retributivo imponibile e, fino al 1997, all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale (4). La massa reddituale aumenta in seguito sostanzialmente all'incremento del reddito medio, in quanto il numero degli assicurati registra una progressiva riduzione.

Dal lato delle uscite (tavola 4, sezione B), la spesa per pensioni della Cpdel registra una crescita su base annua pari al 7,3% nella media del periodo 1994-98. Ciò è dovuto all'aumento dell'importo medio della pensione e all'incremento del numero dei trattamenti. Quest'ultimo si evolve

(3) L'ampliamento della base imponibile, per l'applicazione dell'aliquota contributiva previdenziale dei dipendenti degli Enti locali, è stato deciso al fine di ricomprendere all'interno della retribuzione imponibile anche gli emolumenti accessori precedentemente esclusi.

(4) L'aliquota contributiva legale è stata oggetto di numerose revisioni: essa risulta elevata di 0,25 e di 0,7 punti percentuali rispettivamente nel 1995 e 1996; nel 1997 in base alle disposizioni contenute nella legge finanziaria risulta omogeneizzata al 32,35% per tutte le quattro Casse gestite, con un aumento di circa 3 punti percentuali per le due principali Casse, quali la Cassa dipendenti enti locali (Cpdel) e la Cassa sanitari (Cps).

sulla base di un consistente flusso annuo di nuove pensioni liquidate, che nel 1998 risulta più contenuto (5).

La Cassa sanitari presenta un avanzo progressivamente crescente fino al 1997 (+2.000 miliardi); nel 1998 il saldo positivo si riduce leggermente, collocandosi a 1.850 miliardi. Il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate si colloca nel 1998 a 1,8. L'aliquota di equilibrio previdenziale evidenzia, nel periodo esaminato 1994-98 una tendenza alla diminuzione, collocandosi nel 1998 a circa il 18%: essa risulta inferiore all'aliquota di contribuzione legale (pari a 32,35%) e a quella effettiva (pari nel 1998 al 32,6%).

Le entrate contributive aumentano in base ad un tasso di crescita medio annuo del 14,5%, grazie all'elevamento dell'aliquota di contribuzione legale (si veda la nota 4) e all'aumento del monte retributivo ai fini imponibili. Quest'ultimo aumenta a causa dell'incremento sia del numero degli assicurati sia del reddito medio. La spesa per pensioni cresce a ritmi inferiori, registrando nella media del periodo esaminato un incremento dell'ordine dell'8%.

Con riguardo alle due gestioni minoritarie, quali la Cassa insegnanti d'asilo (Cpi) e la Cassa ufficiali giudiziari (Cpug), emerge che la prima raggiunge una situazione di sostanziale pareggio nel 1998, mentre la seconda risulta in disequilibrio finanziario.

Con riferimento alla gestione indennità di liquidazione a favore dei dipendenti dello Stato (Ex Enpas) e degli Enti locali (Ex Inadel), dall'esame della tavola 5 emerge che il saldo fra le entrate contributive e la spesa per prestazioni risulta positivo fino al 1997, per assumere un valore negativo nel 1998, a causa sostanzialmente dello sfavorevole andamento dell'Enpas, in quanto l'Inadel risulta in pareggio. Tuttavia, il peggioramento osservabile nel 1998 è in grande parte attribuibile al differimento al 1998 dei termini per il pagamento delle indennità previsti nel 1997.

Nel periodo 1994-98 è stata inoltre sostenuta una spesa per la riliquidazioni dei trattamenti, in seguito all'applicazione della sentenza della

(5) Il flusso annuo di pensioni di nuova liquidazione risulta nel periodo 1994-98 superiore alle normali leve di pensionamento: i numerosi e ripetuti interventi legislativi hanno innescato una rincorsa al pensionamento; inoltre, l'andamento delle nuove pensioni liquidate risente dei provvedimenti di «blocco» delle pensioni di anzianità. In particolare, il numero delle nuove pensioni risulta elevato nel 1994; nel 1995 il numero si riduce in seguito all'introduzione della sospensione del pagamento delle pensioni di anzianità; nel 1996 e 1997, nonostante gli interventi legislativi volti ad elevare i requisiti per l'accesso al pensionamento, le leve di pensionamento risultano elevate perché vanno in pensione gran parte dei soggetti interessati negli anni immediatamente precedenti dai provvedimenti di «blocco»; infine, nel 1998 il numero delle nuove pensioni si riduce, anche in seguito all'equiparazione dei requisiti previsti per le pensioni d'anzianità a quelli più stringenti attualmente vigenti nel settore privato.

Corte Costituzionale 243/93, che ha stabilito l'inclusione nella base di calcolo del trattamento dell'Indennità Integrativa Speciale (IIS) a favore dei dipendenti statali cessati dal servizio in data successiva al 1983.

SEZIONE II. – *Gestione immobiliare e mobiliare*

Le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare sono illustrate nelle tavole 7 e 8.

La consistenza degli immobili da reddito locati a terzi si mantiene pressoché stabile nel periodo 1994-98 (6). I proventi lordi derivanti dal patrimonio registrano nel 1998 una flessione, collocandosi su valori inferiori a quelli osservabili nel 1994 (495 miliardi nel 1998 in luogo di 515 miliardi nel 1994). I redditi considerati al netto dei costi direttamente imputabili alla gestione degli immobili registrano, nel periodo 1994-98, una progressiva flessione (ad esclusione del 1997), passando da 241 miliardi nel 1994 a 107 miliardi nel 1998 (tavola 7).

Con riguardo alla redditività, emerge che i rendimenti diminuiscono nel 1998, collocandosi in termini lordi al 4%, se riferiti al valore in bilancio e ai prezzi di acquisto, e all'1,6%, se riferiti ai prezzi di mercato; in termini netti, i rendimenti risultano pari, rispettivamente, allo 0,9% e 0,3%. In termini comparati, essi si collocano al di sotto dei valori medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

Nella tavola 8 viene illustrato l'andamento della gestione mobiliare, sulla base dei dati aggiornati al 1997; per il 1998 risulta disponibile solamente il dato relativo ai redditi da capitale.

Nel periodo 1994-97 la consistenza dei valori mobiliari (7) aumenta in seguito alla maggior consistenza della voce «crediti», che nel 1997 rappresenta l'84% del totale delle attività; la rimanente quota risulta costituita quasi interamente dalla voce «titoli e azioni».

I proventi realizzati sul patrimonio mobiliare registrano una flessione nel 1997, in seguito sostanzialmente alla diminuzione dei redditi realizzati sui titoli obbligazionari e sulle azioni.

I rendimenti calcolati in riferimento al complesso delle attività finanziarie passano dal 7,8% nel 1994 al 3,3% nel 1997. I rendimenti calcolati sui valori mobiliari in senso proprio, costituiti per l'Ente in esame dai titoli e dalle azioni, registrano valori più elevati, collocandosi nel 1997 all'8,6%.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale, sulla base dei dati aggiornati al 1997.

(6) L'Inpdap non ha fornito informazioni sugli immobili strumentali adibiti ad usi diretti.

(7) Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, titoli, azioni e partecipazioni e crediti.

Il risultato economico di esercizio, determinato sulla base del saldo dei movimenti finanziari di parte corrente e del saldo delle partite di natura strettamente economica, registra nel 1994 e 1995 un valore negativo pari ad oltre 2.000 miliardi; nel 1996 il saldo registra un'inversione di segno passando a +3.200 miliardi; nel 1997 il risultato economico registra un consistente peggioramento, collocandosi a -3.100 miliardi.

La situazione patrimoniale generale presenta un avanzo patrimoniale netto che si riduce nel 1997 a 26.400 miliardi, in luogo di 29.500 miliardi nel 1996: l'aumento registrato dalle passività risulta più sostenuto dell'incremento registrato dalle attività.

SEZIONE IV. - *Efficienza dell'Ente*

Nelle tavole 10-14 sono contenute le informazioni volte a valutare l'efficienza operativa e produttiva. Con riguardo all'aggiornamento dei dati al 1998, l'Ente ha fornito al momento solamente i dati relativi alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni.

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente risultano in flessione nel 1995 e 1996, per aumentare in modo consistente nel 1997, a causa in particolar modo della spesa sostenuta per l'acquisto di beni di consumo e servizi. I costi netti di gestione risultano inferiori a quelli lordi a causa del recupero dei costi, che avviene tramite il recupero di spese per l'acquisto di beni di consumo e servizi e l'eliminazione di residui passivi di spese correnti insussistenti.

Come emerge dalla tavola 10, l'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, presenta valori inferiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti, evidenziando, nel periodo esaminato, una tendenza alla diminuzione.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), rispetto ad un organico di 6.400 unità nel 1997, operano in effetti 4.219 unità (con un indice di occupazione pari allo 0,66 nel 1997), in lieve flessione rispetto al dato 1994.

L'indice di produttività, determinato in base al rapporto fra il numero di prestazioni totali e il personale in servizio, assume valori superiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti monitorati e in forte crescita nel periodo considerato (tavola 11): ciò è però dovuto all'istituzione nel 1996 della Cassa dei dipendenti statali che determina un forte incremento delle prestazioni totali erogate.

Con riferimento alla gestione delle pratiche e dei ricorsi relativi a domande di prestazioni (tavola 12), emerge che nel periodo 1994-98 il grado di evasione aumenta, soprattutto per quanto riguarda le prestazioni IVS, per le quali esso passa da 0,03 nel 1995 a 1,6 nel 1998. In quest'ultimo anno tale indicatore si colloca su valori superiori a quelli medi calcolati per il complesso degli Enti esaminati.

I dati relativi ai tempi medi di liquidazione delle prestazioni non risultano disponibili per l'Ente in esame.

Osservazioni conclusive

Dall'esame dei dati, emerge che la gestione tipica entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali complessive presenta nel 1998 una situazione di squilibrio finanziario. I maggiori responsabili dello sfavorevole andamento sono individuabili nelle due principali gestioni, quali la Cpdel e la Ctps, che evidenziano una situazione di grave squilibrio strutturale. Per il 1998 anche le gestioni preposte all'erogazione delle indennità di liquidazione concorrono alla determinazione della situazione di squilibrio finanziario: tuttavia, in questo caso, il negativo andamento risulta attribuibile allo spostamento al 1998 del pagamento di prestazioni di competenza dell'anno precedente.

Con riguardo ai fattori demografici, emerge che il rapporto fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni registra un progressivo peggioramento, a causa sia della forte diminuzione del numero di assicurati sia del consistente aumento del numero delle prestazioni.

Per i prossimi anni la spesa per pensioni dei dipendenti pubblici dovrebbe crescere a ritmi inferiori rispetto a quelli evidenziati negli anni più recenti, a causa di un contenimento del flusso annuo delle pensioni di nuova liquidazione: la base assicurativa risulta infatti impoverita nelle classi di età ed anzianità prossime al pensionamento, in seguito alle consistenti fuoriuscite che hanno interessato gli anni più recenti. Tuttavia, i tassi di crescita dell'onere pensionistico dovrebbero risultare superiori a quelli stimati per il Pil e per le entrate contributive.

Al fine di contenere i *deficit* registrati dalle principali gestioni pensionistiche, si auspica pertanto la revisione dei meccanismi di funzionamento del regime previdenziale, mediante l'introduzione di misure strutturali volte al contenimento della spesa nel breve e nel medio-lungo termine.

In questa direzione vanno i provvedimenti collegati alla legge finanziaria per il 1998, che hanno introdotto requisiti più stringenti per il collocamento a riposo in relazione alle pensioni di anzianità, mediante l'equiparazione al settore privato; tali misure tuttavia non risultano sufficienti a contrastare i consistenti *deficit* strutturali.

Pare dunque opportuno intervenire con ulteriori correttivi volti a modificare le regole di calcolo della pensione, a partire dall'estensione del sistema contributivo nella forma del *pro rata* a coloro che presentavano al 31/12/95 un'anzianità contributiva superiore ai 18 anni.

Dal lato delle entrate, gli spazi di intervento risultano ridotti, in quanto l'aliquota di contribuzione legale prevista per le gestioni previdenziali è già stata elevata ed omogeneizzata al 32,35%. Essa potrebbe essere allineata al medesimo livello previsto per il Fpld pari al 32,7%.

ALLEGATO n. 3

Relazione del deputato DUILIO
su
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL)

L'Inail provvede all'erogazione di prestazioni economiche volte ad indennizzare il lavoratore in relazione ad una riduzione della capacità di lavoro (e, dunque, di reddito) in seguito ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali. Queste prestazioni risultano costituite sostanzialmente dalle rendite per inabilità permanente e ai superstiti e dalle indennità di inabilità temporanea; in aggiunta sono previste altre prestazioni integrative dell'assicurazione (quali l'assegno di incollocabilità, ecc.).

Risultano inoltre erogate altre tipologie di prestazioni nella forma di beni e servizi sanitari, riconducibili alle prime cure per gli accertamenti medico-legali nei confronti degli assicurati e ai trattamenti medico-legali di recupero della capacità lavorativa.

SEZIONE I. – Gestione economico-finanziaria: la gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alle risultanze della gestione finanziaria, il saldo complessivo fra le entrate e le uscite evidenzia una tendenza al miglioramento, passando, in termini di competenza, da - 1.100 miliardi nel 1994 a + 1.790 miliardi nel 1998. Questo andamento va messo in relazione alla favorevole evoluzione del saldo di parte corrente che, a partire dal 1996, registra valori positivi progressivamente crescenti, e al contenimento del saldo negativo in conto capitale.

Al miglioramento del saldo complessivo di gestione finanziaria contribuiscono i risultati delle due principali gestioni (industria e agricoltura); la gestione medici evidenzia invece un peggioramento, con un impatto contenuto sul saldo totale, trattandosi di una gestione minoritaria.

Con riguardo alle singole gestioni amministrare, emergono differenze di un certo rilievo nel segno e nell'andamento dei saldi.

La gestione industria presenta, nel periodo esaminato 1994-98, un saldo positivo che tende a migliorare, passando da 200 miliardi nel 1994 a 2.700 miliardi nel 1998. Il saldo di parte corrente risulta di segno positivo e crescente; il saldo in conto capitale peggiora nel 1996 (in cui risulta pari a - 1.000 miliardi), per migliorare nel periodo successivo e collocarsi a - 190 miliardi nel 1998.

La gestione agricoltura presenta, invece, un saldo negativo, che evidenzia una tendenza al miglioramento, passando da 1.390 miliardi nel 1994 a 890 miliardi nel 1998.

Con riferimento alla gestione entrate contributive-spesa per prestazioni istituzionali, nella tavola 3 sono illustrati i saldi relativi al complesso delle prestazioni erogate. La voce «prestazioni previdenziali» comprende le rendite per inabilità permanente e ai superstiti, mentre la voce «altre prestazioni» include le indennità di inabilità temporanea, gli assegni per caso di morte e gli assegni di incollocabilità.

Dall'esame della tavola 3 emerge che nel periodo preso in considerazione il saldo complessivo fra entrate e uscite registra un valore positivo e crescente (da circa 1.900 miliardi nel 1994 a circa 3.750 miliardi nel 1998); il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate, passa da 1,2 nel 1994 a 1,4 nel 1998.

Con riguardo alle singole gestioni, emerge che al saldo positivo della gestione industria si contrappone il saldo negativo della gestione agricoltura.

In particolare, il saldo della gestione industria registra una crescita progressiva, passando da 3.000 miliardi nel 1994 a 4.360 miliardi nel 1998; il coefficiente di copertura, passa nello stesso periodo, da 1,4 a 1,6. Il rapporto fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni risulta in progressiva crescita, passando da 1,6 nel 1994 a 2 nel 1998: il numero delle prestazioni complessive diminuisce fino al 1997, per risultare in lieve aumento nel 1998, mentre il numero degli assicurati aumenta, in seguito ad un flusso netto annuo dei nuovi iscritti positivo e crescente.

Con riguardo alla gestione agricoltura, si evidenzia una situazione di disavanzo, che nel periodo esaminato tende a migliorare, anche in seguito al favorevole andamento del rapporto demografico fra il numero degli assicurati e il numero delle prestazioni. Il saldo negativo si riduce infatti da 1.239 miliardi nel 1994 a 1.153 miliardi nel 1998; il coefficiente di copertura della spesa da parte delle entrate presenta un graduale aumento fino a giungere a 0,6 nel 1998, in luogo di 0,3 nel 1994. Anche il rapporto demografico risulta in crescita in ciascun anno del periodo esaminato, passando da 3,9 nel 1994 a 4,6 nel 1998: il numero degli assicurati diminuisce ma risulta più che compensato dalla riduzione del numero delle prestazioni.

SEZIONE II. – *Gestione immobiliare e mobiliare*

Le risultanze della gestione del patrimonio immobiliare e mobiliare risultano illustrate nelle tavole 7 e 8.

Come emerge dall'esame della tavola 7, il patrimonio immobiliare risulta costituito da immobili da reddito locati a terzi (adibiti ad usi commerciali) e da immobili strumentali adibiti ad usi diretti (uffici e centri medico-legali); in relazione alla classificazione degli immobili in base all'impiego, emerge che la maggior parte degli immobili rientra nella gestione industria.

Nel periodo esaminato la consistenza del patrimonio aumenta in seguito all'acquisizione di nuovi immobili.

I proventi lordi imputabili al patrimonio immobiliare registrano su tutto il periodo esaminato una progressiva crescita, passando da 192 miliardi nel 1994 a 271 miliardi nel 1998. I redditi considerati al netto dei costi direttamente imputabili alla gestione dei cespiti immobiliari presentano, invece, un andamento sfavorevole, passando da 27 miliardi nel 1994 a 1,7 miliardi nel 1998. I costi direttamente imputabili alla gestione del patrimonio immobiliare registrano dunque una consistente crescita nel periodo esaminato, rappresentando una quota elevata e crescente dei proventi complessivi, che nel 1998 si colloca su valori di poco inferiori al 100%.

L'effetto combinato degli andamenti dei proventi complessivi e della consistenza patrimoniale determina un rendimento lordo, realizzato sugli immobili da reddito locati a terzi, che nel 1998 si colloca sui medesimi valori del 1994 (circa il 9%), se calcolato sul valore in bilancio; il rendimento determinato sulla valutazione del patrimonio ai prezzi di mercato evidenzia una crescita, passando dal 2,7% nel 1994 al 3,2% nel 1998. Con riguardo al rendimento netto, emergono livelli di redditività molto contenuti e decrescenti, che passano dall'1,3% nel 1994 (0,37% se riferito ai prezzi di acquisto) a valori pressoché uguali a zero nel 1998.

Nella tavola 8 viene illustrato l'andamento della gestione mobiliare, tramite l'evidenziazione delle attività finanziarie (e della relativa composizione (1)) e dei proventi realizzati (e/o maturati) su tali investimenti.

Con riferimento alla composizione dei valori mobiliari, i titoli obbligazionari rappresentano la quota maggioritaria, collocandosi nel 1998 al 75% del totale delle attività.

I rendimenti, calcolati al lordo e al netto delle imposte, aumentano fino al 1997: i redditi da interessi, utili o partecipazioni registrano una flessione (anche in seguito alla dismissione di valori mobiliari), che risulta compensata dai guadagni in conto capitale, riconducibili alle plusvalenze maturate su titoli e azioni. Nel 1998 i rendimenti relativi al complesso delle attività si riducono, collocandosi al 13,6% (11,6% in termini netti), a causa della diminuzione registrata sia dai redditi da interessi sia dalle plusvalenze.

Il rendimento calcolato sul risultato lordo di gestione finanziaria (che si ottiene sottraendo ai proventi complessivi – al lordo e al netto delle imposte – gli oneri di gestione) presenta valori pressoché simili a quelli sopra indicati per lo scarso peso delle spese di gestione.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale-Riserve*

Nella tavola 9 vengono evidenziate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

Il risultato economico di esercizio relativo al complesso delle gestioni amministrative dall'Istituto evidenzia nel 1998 un miglioramento, passando

(1) Le attività finanziarie detenute dall'Ente sono costituite da attività liquide, da titoli (titoli di Stato – Ctz, Cct e Btp – e obbligazioni delle banche), da azioni e partecipazioni e da crediti a breve e a medio-lungo termine.

da 750 miliardi nel 1997 a 1.000 miliardi nel 1998. Ciò è dovuto sostanzialmente all'aumento del saldo positivo della gestione industria, a fronte del quale il disavanzo della gestione agricoltura si mantiene sui medesimi livelli dell'anno precedente.

In riferimento alla situazione patrimoniale generale, emerge che nel periodo esaminato il disavanzo patrimoniale netto evidenzia una tendenza al miglioramento (passando da - 21.550 miliardi nel 1994 a - 18.270 miliardi nel 1998), in quanto le attività crescono a ritmi più sostenuti rispetto alle passività. Questo risultato è attribuibile al favorevole andamento dell'avanzo patrimoniale della gestione industria che compensa il peggioramento del disavanzo patrimoniale della gestione agricoltura (2).

Tra le passività, la posta più rilevante è rappresentata dalle riserve tecniche (capitali di copertura delle prestazioni), volte a tutelare la posizione creditoria dei beneficiari delle rendite. Esse passano da 31.600 miliardi nel 1994 a 32.300 miliardi nel 1998, coprendo in ciascun anno del periodo esaminato oltre 3 annualità delle rate di pensione in pagamento nel relativo anno (3).

SEZIONE IV. - *Efficienza dell'Ente*

Le informazioni relative all'efficienza operativa e produttiva dell'Ente sono contenute nelle tavole 10-14.

I costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento dell'attività dell'Ente registrano nel 1998 una flessione, a causa del contenimento delle principali voci di spesa, riconducibili al personale in servizio e in quiescenza e all'acquisto di beni di consumo e servizi.

L'indice di costo amministrativo, determinato in base al rapporto fra le spese di gestione complessive e la spesa per prestazioni istituzionali, diminuisce, passando dal 17,6% nel 1994 al 14,9% nel 1998 (tavola 10). In termini netti, esso registra valori inferiori, a causa del recupero di alcune voci di spesa (rimborso di spese per servizi svolti per conto di terzi, recuperi effettuati al personale dipendente, ecc.) e per l'eliminazione di residui passivi di spese correnti insussistenti, collocandosi al 10,4% nel 1998. In termini comparativi, l'indice di costo amministrativo risulta superiore al valore medio calcolato per il complesso degli Enti esaminati.

(2) Il credito (pari ad oltre 30.000 miliardi) che la gestione industria vanta nei confronti della gestione agricoltura, in seguito ad anticipazioni di cassa, viene evidenziato fra le attività della gestione industria e fra le passività della gestione agricoltura.

(3) Per quanto riguarda la disciplina delle riserve tecniche, è prevista un'assegnazione annua determinata in base a regole diverse a seconda che si consideri la gestione industria o la gestione agricoltura. Per la gestione industria, l'accantonamento è pari al valore attuale delle rendite costituite nell'esercizio e di quelle che si prevede di costituire nell'anno considerato. Per la gestione agricoltura, è prevista la costituzione di un fondo di riserva pari al 50% della spesa annua, da alimentare con assegnazioni pari al 5% del gettito contributivo annuo; tuttavia, a causa dei disavanzi della gestione, gli accantonamenti non sono mai stati effettuati.

Il personale in servizio registra nel periodo esaminato una flessione, passando da 10.996 nel 1994 a 10.636 nel 1998: l'indice di occupazione, determinato in base al rapporto fra il personale in servizio e la dotazione organica, registra invece un aumento, passando da 0,73 nel 1994 a 0,83 nel 1998, a causa sostanzialmente del ridimensionamento della dotazione organica in seguito ad una sua rideterminazione. Con riferimento alla distribuzione del personale nelle diverse sedi, si osserva che l'incidenza del numero effettivo di unità in servizio sulla dotazione organica risulta pari a 0,9 in relazione alla direzione centrale e a 0,8 nelle sedi periferiche (tavola 11).

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, si riduce da 204 nel 1994 a 177 nel 1998, in seguito alla progressiva flessione del numero di prestazioni totali, che non risulta compensata dalla riduzione del personale in servizio. Esso assume valori relativamente elevati se confrontati con il valore medio calcolato per il complesso degli Enti monitorati (tavola 11).

In riferimento alla gestione dei crediti contributivi, la tavola 13 contiene informazioni relative all'attività di vigilanza, alla gestione del contenzioso e al recupero dei crediti.

Con riguardo alla vigilanza, emerge che nel 1998 il numero delle aziende ispezionate risulta in calo, come pure l'ammontare dei contributi evasi accertati che passano da 286 miliardi nel 1997 a 261 miliardi nel 1998. L'incidenza delle aziende trovate in situazioni di irregolarità aumenta fino al 1997, per registrare una lieve flessione nel 1998 (53% in luogo del 51% dell'anno precedente).

In riferimento all'attività di recupero, i crediti contributivi recuperati aumentano nel 1998 (da 648 miliardi nel 1997 a 740 miliardi nel 1998), risultando comunque inferiori a quelli recuperati nel 1994 (870 miliardi). I crediti contributivi recuperati risultano superiori all'ammontare dei crediti evasi accertati nell'anno e presentano un'incidenza sul totale dei crediti a fine anno pari a circa il 26% nel 1998.

I costi sostenuti in relazione all'attività di recupero dei crediti (spese per l'attività di vigilanza e spese legali) rappresentano una quota dei crediti recuperati per attività diretta dell'Ente che passa dal 3% nel 1994 al 5,3% nel 1998. Al loro interno, i costi sostenuti per la vigilanza (personale ispettivo, ecc.) rappresentano la quota maggioritaria.

Per quanto concerne i tempi medi di liquidazione delle prestazioni (tavola 14), anche per il 1998 si evidenzia la tendenza degli anni precedenti, che si sostanzia in un miglioramento per le rendite di inabilità permanente e in un peggioramento per le rendite ai superstiti. In termini comparativi, emerge che i tempi medi di liquidazione dell'Inail risultano inferiori ai valori medi in relazione alle rendite per inabilità temporanea e a quelle di inabilità permanente (in seguito all'apprezzabile riduzione osservabile nel periodo esaminato), mentre per le rendite ai superstiti la liquidazione delle prestazioni presenta tempi molto lunghi. In base alla ripartizione territoriale, si osservano dei valori mediamente più bassi per le regioni del sud rispetto a quelle del centro-nord.

Osservazioni conclusive

Dall'esame dei dati relativi al periodo 1994-98, emerge nel complesso una situazione di sostanziale equilibrio, con situazioni estremamente differenziate nel segno e nell'andamento, nell'ambito delle diverse gestioni amministrative. Al sostanziale equilibrio della gestione industria si contrappone infatti il grave squilibrio strutturale dei conti della gestione agricoltura.

Come già fatto presente nella precedente edizione, ciò va messo in relazione alla inadeguatezza dell'entità delle aliquote contributive rispetto alle prestazioni erogate dalla gestione agricoltura. Del resto il meccanismo di copertura delle esigenze finanziarie della gestione agricoltura, che avviene tramite anticipazioni di cassa da parte della gestione industria, sottrae riserve agli impieghi produttivi. Si rende pertanto auspicabile un intervento legislativo che abbia per oggetto una ridefinizione del sistema tariffario e dei meccanismi di solidarietà intersettoriali.

In questa direzione sembra andare la delega al Governo, contenuta nella legge finanziaria per il 1999, sulle prospettive di riforma della normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Nella delega si prefigura l'articolazione della gestione industria in gestioni separate (industria, artigianato e terziario), ai fini della rideterminazione dei piani tariffari e in dipendenza del processo di terziarizzazione. La definizione del nuovo sistema tariffario dovrà tener conto del tasso di infortunio sul lavoro nonché dell'attuazione della nuova normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. A questo proposito la delega introduce in via sperimentale la destinazione, da parte dell'Inail, di risorse economiche finalizzate al sostegno di programmi di adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie imprese in materia di sicurezza.

Con riguardo alla gestione agricoltura, la delega si pone come obiettivo il riequilibrio finanziario della gestione, che dovrà essere perseguito, pur nel rispetto della specificità del settore, mediante la rideterminazione sia dei contributi in quota capitaria dovuti dai lavoratori autonomi sia dell'aliquota contributiva prevista per i lavoratori agricoli dipendenti. Viene inoltre previsto l'accollo a carico del bilancio dello Stato del disavanzo della gestione agricoltura, con una copertura che dovrà avvenire nei limiti delle risorse previste per tale finalità, reperibili mediante aumento delle accise sugli oli minerali. Ciò potrebbe contribuire alla riduzione dei livelli dei premi previsti per la gestione industria, che nel sistema attuale copre il disavanzo della gestione agricoltura.

ALLEGATO n. 4

Relazione del senatore Michele DE LUCA
su
Istituto Postelegrafonici (IPOST)

Come emerge dalla tavola 1, l'Ente provvede alla copertura delle prestazioni previdenziali IVS, ivi inclusi i trattamenti per carichi familiari su pensioni, nonché alla gestione delle indennità di liquidazione, attività che svolge nell'ambito delle altre prestazioni previdenziali.

SEZIONE I. – Gestione economico – finanziaria: la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni istituzionali

Con riferimento alla gestione delle entrate e delle uscite complessive, l'Ente, come si osserva nella tavola 2, presenta, nel periodo considerato, un saldo che, da un disavanzo di competenza nel 1994 di 28 miliardi, passa ad un avanzo, nel 1998, di 726 miliardi, mentre la gestione di cassa passa da un avanzo di 442 miliardi nel 1994 ad un avanzo di 794 miliardi nel 1998.

Per quanto riguarda la gestione entrate contributive – spesa per prestazioni (tav. 3), si evidenzia, per il complesso dei trattamenti erogati, un coefficiente di copertura che si colloca allo 1,02 nel 1998 contro quello dello 0,99 del 1994.

La tavola 4, relativa ai soli trattamenti pensionistici IVS, si compone di due parti: la prima relativa all'analisi della contribuzione, la seconda all'analisi delle prestazioni.

La contribuzione (tavola 4 sez. A) presenta, negli anni esaminati, una evoluzione positiva delle entrate contributive, connessa alla favorevole evoluzione del monte dei redditi ai fini imponibili, pur restando invariata la percentuale di contribuzione legale.

In relazione alle prestazioni (tavola 4, sez. B), l'aumento della spesa è riconducibile sia all'aumento del numero delle pensioni sia all'aumento medio delle stesse. L'effetto combinato dell'andamento delle entrate contributive e della spesa per pensioni presenta, nel 1998, un equilibrio finanziario pressoché stabile, con un coefficiente di copertura dell'1,06.

SEZIONE II. – Gestione immobiliare e mobiliare

Nella tavola 7 vengono indicate le risultanze della gestione immobiliare: sulla base dei dati relativi all'entità dei valori immobiliari e ai proventi derivanti dal patrimonio medesimo, è stata calcolata la redditività in termini lordi e netti.

Nel periodo esaminato, la redditività risulta crescente in modo significativo, passando dal 6,09% dal 1994 al 7,72% del 1998, pur essendo aumentata la consistenza del patrimonio immobiliare.

Dal punto di vista amministrativo e dell'efficienza dell'Ente risulta particolarmente gravosa la gestione del patrimonio immobiliare, in quanto risulta che le spese di gestione praticamente incidono per circa l'80% sulle entrate.

L'Ente in esame possiede valori di natura mobiliare che presentano un rendimento lordo crescente nel tempo fino ad attestarsi, nel 1998, su un valore dell'8,63 in termini lordi e del 6,94 al netto delle imposte.

SEZIONE III. – *Situazione patrimoniale - Riserve*

Nella tavola 9 vengono riportate le risultanze del conto economico e dello stato patrimoniale.

L'avanzo economico presenta un trend crescente nel periodo esaminato (1994 – 1998) per attestarsi sui 757 miliardi nel 1998.

SEZIONE IV. – *Efficienza dell'Ente*

Nelle tavole 10 – 14 sono contenute informazioni utili ai fini di una valutazione dell'efficienza operativa e produttiva dell'Ente.

Con riferimento ai costi di gestione direttamente imputabili allo svolgimento delle attività dell'Ente (tavola 10), è stato calcolato l'indice di costo amministrativo, che si attesta allo 0,025.

Con riferimento alla gestione del personale in servizio (tavola 11), su un organico di 370 unità, operano effettivamente 343 unità.

L'indice di produttività, che esprime il numero di prestazioni in capo a ciascun dipendente, nel periodo esaminato cresce in modo costante fino ad attestarsi sul 346,3 nel 1998.

Come emerge dalla tavola 14, i tempi di liquidazione delle prestazioni sono pari, in media, a 60 giorni per ciascuna tipologia di trattamento.

Osservazioni conclusive

Con riferimento alla gestione entrate contributive – spesa per prestazioni, l'Ente presenta un rapporto demografico numero assicurati / numero prestazioni, riferito alle sole prestazioni previdenziali, con un coefficiente di copertura delle entrate rispetto alla spesa pari a 1,02 nel 1998.

Con riferimento all'evoluzione dei fattori demografici e al quadro normativo – istituzionale, si possono avanzare le seguenti considerazioni in relazione alla sostenibilità finanziaria della gestione e all'equilibrio di lungo periodo.

Dal punto di vista dei fattori demografici (base assicurativa e stock di pensioni), l'Ente si configura ancora con una gestione dinamica caratteriz-

zata da un numero elevato di nuovi iscritti superiore alle nuove prestazioni di pensioni nell'anno.

Tutto questo comporterà la maturazione dei requisiti per il collocamento a riposo con relativo impoverimento della base assicurativa piuttosto lentamente nel tempo.

Si auspica, di conseguenza, il costante controllo dei fattori demografici e dei meccanismi di funzionamento del sistema, che agiscono sulla dinamica delle spese e delle entrate contributive, in modo tale da poter intervenire al fine del mantenimento dell'equilibrio di lungo periodo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Audizione di Maria Rosa Vittadini, direttore generale della valutazione dell'impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Massimo SCALIA, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna la dottoressa Vittadini potrà far conoscere le problematiche connesse al trasporto di merci e rifiuti pericolosi sia su strada che su ferrovia, anche in relazione alle notizie ed ai dati forniti dal dottor Bussolo, responsabile del settore cargo delle ferrovie dello Stato, nell'audizione del 24 novembre scorso: in quell'occasione ci si è soffermati ampiamente sulla necessità di rendere competitiva la via ferroviaria con quella stradale.

Maria Rosa VITTADINI, *direttore generale della valutazione dell'impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente*, dopo aver rilevato che il trasporto per via ferroviaria costituisce un mezzo più vantaggioso di quello stradale sotto il profilo ambientale, in particolare per una riduzione dell'inquinamento e del rumore complessivo, si sofferma sul ruolo che le ferrovie potrebbero avere in materia nel prossimo futuro.

Esprime poi alcune valutazioni sulle caratteristiche del mercato dei rifiuti, osservando che, anche a causa della conformazione del territorio nazionale, la gestione dei rifiuti solidi urbani non presenta connotazioni tali da avere un valido supporto nell'utilizzo della via ferroviaria.

Massimo SCALIA, *presidente*, auspica che le ferrovie dello Stato assicurino in tempi brevi un sistema di trasporto garantito per far pervenire il materiale proveniente dai rifiuti nei luoghi addetti al recupero.

Maria Rosa VITTADINI ritiene che le ferrovie dello Stato debbano essere sollecitate specificamente nella direzione testé auspicata.

Si sofferma poi sulle attività svolte dal Ministero dell'ambiente, in particolare riguardo agli accordi di programma con alcuni consorzi per lo smaltimento dei materiali: tra essi, si riferisce a quello *in fieri* con l'ANIE, che prevede un'organizzazione per piattaforme di trattamento di oltre due milioni e mezzo di pezzi relativi ai cosiddetti elettrodomestici «bianchi», ai quali vanno aggiunti *computers*, televisori e condizionatori. Essendo le piattaforme altamente tecnologiche ed in numero limitato, si pone il problema della loro localizzazione in modo da poter essere alimentate con servizi di trasporto ferroviario: è quindi necessario predisporre strutture per la raccolta ed il conferimento in connessione con le ferrovie in un quadro di organizzazione intermodale del trasporto.

In tale quadro, oltre all'opportunità di procedere in futuro ad un adeguamento normativo in materia, si pone la necessità che il Ministero dell'ambiente perfezioni il regolamento che mette in condizione l'azienda ferroviaria di iscriversi all'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti: fa conoscere alcuni elementi della bozza del regolamento finora predisposta. Riguardo poi ai rifiuti pericolosi, rileva che emergono notevoli problemi di omogeneizzazione della classificazione in vista del trasporto su ferrovia.

Massimo SCALIA, *presidente*, ritiene che, nel momento dell'istituzione delle aree di stoccaggio, i tempi per il recupero dei materiali pericolosi debbano essere il più possibile brevi, al fine di evitare possibili incidenti.

Maria Rosa VITTADINI ribadisce alcune valutazioni sull'emanando regolamento volto a regolare l'attività delle imprese esercenti il trasporto ferroviario di rifiuti, osservando in particolare che appare necessaria una semplificazione della procedura complessiva. Ricorda anche che gli impianti capaci di utilizzare il combustibile derivato dai rifiuti sono relativamente pochi e che quindi le ferrovie dello Stato, in tale settore del trasporto, possono svolgere un ruolo rilevante.

Massimo SCALIA, *presidente*, chiede di conoscere i quantitativi globali del combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e se, in tale contesto, il Ministero dell'ambiente abbia promosso studi specifici per il raccordo

tra i piani regionali e provinciali di smaltimento dei rifiuti e la programmazione a livello nazionale.

Maria Rosa VITTADINI, risponde ai quesiti formulati. Premesso che ogni decisione in materia sarà concertata con le amministrazioni regionali, esprime alcune valutazioni sul trasporto dei rifiuti speciali, osservando in particolare che un quadro aggiornato, ma ancora largamente incompleto, è compreso nel primo rapporto sui rifiuti speciali, in via di pubblicazione, predisposto dall'ANPA: in esso si parla di una stima di circa 61 milioni di tonnellate annue, di cui 56 milioni di rifiuti non pericolosi, 4 milioni di rifiuti sicuramente pericolosi ed oltre un milione di incerta classificazione per quanto riguarda la pericolosità. Pochissimo si conosce della modalità di trasporto di questi rifiuti.

Dei 4 milioni di rifiuti certamente pericolosi le ferrovie trasportano circa 39 mila tonnellate annue, una percentuale quindi assai bassa: si tratta per lo più di rifiuti contenenti mercurio, rifiuti sanitari e fondi di distilleria.

Riguardo al trasporto su strada, cita i dati emersi da una ricerca dell'ISPRA del 1988-1989, da cui emergono dati assai preoccupanti: in particolare, ricorda che circa il sessanta per cento degli incidenti è dovuto all'instabilità del veicolo trasportatore di materiali pericolosi. Emerge quindi con forza la necessità di aumentare i controlli sulle strade, anche perfezionando la normativa esistente, ad esempio ispirandosi alla legislazione tedesca che impone, per il trasporto di una parte selezionata dei materiali pericolosi, vincoli assai precisi; elenca dettagliatamente tali vincoli, con la specificazione che in Germania, a partire da determinati quantitativi, le merci pericolose devono essere rinviate alla ferrovia oppure alla navigazione interna, escludendo il trasporto su strada.

Auspica, anche sulla scorta dei dati acquisiti dal Ministero dell'ambiente e dalla Commissione, che in futuro sia perfezionato il trasporto combinato fra la strada, la ferrovia e la via marittima.

Giovanni IULIANO (DS-U) intende conoscere i dati sul trasporto dei rifiuti ospedalieri e le caratteristiche dell'utilizzo del rilevamento satellitare GPS per individuare la posizione dei veicoli che trasportano materiali pericolosi.

Maria Rosa VITTADINI risponde specificamente, rilevando in particolare che il trasporto dei rifiuti ospedalieri per ferrovia è percentualmente maggiore rispetto a quello su strada, in relazione ad altri tipi di rifiuti, e che l'applicazione del sistema di rilevamento satellitare GPS al controllo del traffico della galleria del Frejùs ha dato risultati assai positivi.

Massimo SCALIA, *presidente*, si dichiara innanzitutto favorevole all'aumento della percentuale del trasporto dei rifiuti per via ferroviaria, osservando che rimane molto da fare sul versante dei controlli; si sofferma poi sul livello insufficiente di sicurezza dello scalo ferroviario di Santa Pa-

lomba, nei pressi di Roma, in cui si sono verificati gravi episodi culminati con la morte di un addetto alla vigilanza.

Maria Rosa VITTADINI ritiene che, essendo attualmente le ferrovie dello Stato in una fase di profonda trasformazione organizzativa e strutturale, debbano essere predisposte le condizioni per una maggiore attenzione nei riguardi dell'ambiente: in ogni caso, osserva che l'esistenza di scali ferroviari in cui si registrano situazioni di illegalità costituisce un esempio di inefficienza dell'ente gestore.

Massimo SCALIA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Vittadini e la congeda, invitandola a far pervenire alla Commissione la documentazione che si renderà disponibile in materia.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che la Commissione tornerà a riunirsi domani, giovedì 2 dicembre 1999, alle ore 13.30, per proseguire l'esame della relazione sulla Lombardia e per ascoltare il dottor Reale, presidente del comitato di supporto alla gestione commissariale per i rifiuti solidi urbani in Calabria.

La seduta termina alle ore 14,40.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO

La seduta inizia alle ore 14,10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0025°)

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, ricorda che con la data del 31 dicembre 1999 verrà a scadenza il termine a disposizione del Governo per operare revisioni nella normativa fiscale varata a seguito delle deleghe ricevute con la legge finanziaria n. 662/96, e per sottoporre tali revisioni al parere della Commissione. Solo per la normativa inerente alla tassazione dei proventi finanziari il termine verrà a scadenza nel giugno 2000; il Governo ha inoltre chiesto una proroga del termine anche per quel che concerne la redazione dei Testi unici tributari.

Con i tre provvedimenti all'ordine del giorno di oggi, il Governo ha arrecato variazioni rispetto alla precedente normativa delegata: non è stato però possibile ricomprendervi alcune correzioni, pur richieste dalla Commissione, relative agli enti «non profit» e alle ONLUS. La Commissione dovrebbe astenersi dall'intervenire ora a tale proposito, eccetto che per l'indicazione di alcuni interventi urgenti, ma dovrebbe esortare il Governo a richiedere al Parlamento un differimento di sei mesi del termine per la revisione della normativa.

Dichiara quindi aperta la discussione sul provvedimento in titolo.

Il deputato Gaetano RABBITO (Dem. Sin.-Ulivo), *relatore*, illustra i contenuti dello schema di decreto correttivo, che risponde alla esigenza, fortemente avvertita, di consentire la rateizzazione del prelievo cui l'imposta si riferisce, anziché procedere a tale prelievo in un'unica soluzione. Le

somme dovute a titolo di addizionale regionale (l'aliquota per gli anni 1998-99 resta invariata rispetto alle precedenti previsioni) possono quindi essere rateizzate dal mese successivo al conguaglio che il sostituto d'imposta effettua in riferimento all'anno precedente, e dovranno essere corrisposte non oltre il mese di novembre di ciascun esercizio finanziario. In altri termini, se per esempio tale conguaglio avviene nel mese di dicembre, la rateizzazione può avere inizio dal gennaio successivo, per un numero di rate pari ai mesi che mancano al novembre. La circostanza che la rateizzazione deve concludersi entro il mese di novembre consentirà inoltre ai sostituti d'imposta di versare l'intera addizionale, trattenuta ai dipendenti, entro la fine dell'anno di riferimento.

Peraltro la nuova norma non indica un numero preciso di rate, nè stabilisce una data specifica entro la quale la rateizzazione debba avere inizio, nè prevede che le rate debbano essere necessariamente costanti. I sostituti d'imposta che non effettuassero il conguaglio nel mese di dicembre potrebbero quindi ugualmente procedere alla rateizzazione, ripartendo però le trattenute in un numero di rate inferiore a undici.

Si riserva di sottoporre ai commissari una proposta organica di parere.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonchè di sanzioni amministrative tributarie

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B14^a, 0026°)

Il deputato Gaetano RABBITO, (Dem.Sin.-Ulivo) *relatore*, ricorda che lo schema di decreto in esame interviene su una materia – quella dell'IRAP – sulla quale la Commissione ha svolto una approfondita analisi, estesa all'impatto del tributo nella applicazione pratica, ed alle eventuali possibili modifiche che potrebbero essere adottate nel rispetto della delega. Il documento conclusivo dell'indagine, pur riconoscendo che l'impianto dell'imposta è difficilmente modificabile, aveva messo in particolare risalto la necessità di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, e di eliminare il cosiddetto «terzo binario» di contabilità, estendendo all'IRAP i criteri di valutazione propri delle altre imposte. Si consigliava inoltre la determinazione dell'imponibile IRAP per somma algebrica di determinate poste relative all'imponibile IRPEF-IRPEG.

Il decreto correttivo in esame non segue la logica di semplificazione indicata dalla Commissione, ma nella sostanza elimina il terzo binario, e resta nei limiti previsti dalla originaria legge di delega.

Nel dettaglio delle previsioni recate dallo schema di decreto, ricorda che esso riformula in maniera più organica la disciplina vigente, in parti-

colare modificando l'articolo 5 del decreto delegato (relativo alla determinazione del valore della produzione netta delle imprese commerciali), e ponendo questa previsione in rapporto con le disposizioni dell'articolo 11-*bis*. È soppresso l'articolo 11-*ter*; risulta modificato anche l'articolo 6 del decreto delegato relativo alla determinazione del valore della produzione netta delle banche e degli altri enti e società finanziarie. Si individuano inoltre, quali componenti negative, anche gli accantonamenti per rischi su crediti, compresi quelli per interessi di mora.

Un altro gruppo di modifiche riveste valenza più fortemente innovativa: si tratta della determinazione dell'imposta per gli enti pubblici, ivi compreso il caso dell'esercizio di attività commerciali, con riguardo agli emolumenti che però non sono specificamente riferibili a tali attività. Viene inoltre modificato l'articolo 11 del decreto che detta disposizioni per la determinazione del valore della produzione; è stato eliminato il riferimento ai «corretti principi contabili», introdotto a suo tempo per consentire agli uffici finanziari la verifica della corretta classificazione delle poste del conto economico, con poteri autonomi, senza dover procedere alla impugnazione del bilancio. La relazione illustrativa del Governo giustifica questa soppressione riferendosi a questioni interpretative circa la corretta identificazione di tali principi contabili.

Sono altresì arretrate alcune modifiche alla disciplina generale dei tributi locali, con un riordino della materia.

Il comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispone che i componenti positivi e negativi afferenti agli esercizi anteriori al 1998 (ma la cui imputazione ai sensi del Testo unico delle imposte sui redditi è stata rinviata ad esercizi successivi) concorrono alla formazione del valore della produzione netta nel periodo d'imposta in cui si verifica la imputazione.

L'articolo 2 sancisce la validità delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA presentate entro i novanta giorni dalla scadenza, disponendo la modifica della norma relativa alla sanzione per presentazione tardiva, portata ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omessa dichiarazione.

L'articolo 3 dispone in ordine alla decorrenza delle norme recate dal provvedimento, prevedendo per alcune l'anno in corso, e per altre l'esercizio 2000.

Ritiene così di avere presentato le linee generali del provvedimento e si riserva di illustrare ulteriori particolari nel corso della discussione. Si riserva altresì la redazione di una proposta articolata di parere, da sottoporre alla Commissione, dopo avere acquisito gli ulteriori elementi che perverranno dal dibattito nella Commissione stessa.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B14^a, 0027°)

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, sottolinea l'importanza del provvedimento in questione, con il quale viene finalmente introdotta nel nostro ordinamento una specifica normativa fiscale per le cosiddette stock option (articolo 13 dello schema di decreto).

La normativa relativa alla distribuzione di azioni ai dipendenti, che stabiliva la non imponibilità ai fini Irpef, era chiaramente riferita a quelle decisioni aziendali tese a diffondere l'azionariato tra il complesso dei dipendenti, che è fattispecie diversa dalle stock option. Non era equivocabile che la legge sottintendesse (non si deve dimenticare, però, che vi erano espliciti richiami in circolari ministeriali) solamente quelle circostanze nelle quali l'offerta di azioni riguardasse la generalità dei dipendenti. Rimaneva quindi scoperta la definizione fiscale di una pratica aziendale largamente diffusa in altri paesi e che cominciava ad affermarsi anche nel nostro, tesa a varare piani di emissioni di azione riservati soltanto a dipendenti selezionati dell'impresa, in particolare ai manager; piani consistenti nella distribuzione di un diritto per l'acquisto di azioni a prezzo agevolato a una data futura.

Per ciò che riguarda la parte già normata in precedenza («azionariato popolare»), il provvedimento in esame esplicita, a scanso di ulteriori e non disinteressati equivoci, che quella normativa che esenta dal campo di applicazione dell'Irpef la distribuzione di azioni è riferita al caso in cui essa riguardi la generalità dei dipendenti. Essi innova, rispetto al provvedimento preesistente, nella fissazione di un limite sopra il quale la distribuzione di azioni costituisce parte imponibile del reddito Irpef.

Come detto, il provvedimento in esame introduce, come fattispecie totalmente diversa dall'«azionariato popolare», una normativa fiscale specifica per le cosiddette stock option. In questo caso, si stabilisce che il valore normale di assegnazione delle azioni è il valore al momento della assegnazione medesima. Quindi qualsiasi assegnazione a un costo inferiore al valore corrente dell'azione presuppone, per la differenza, una corresponsione di reddito in natura che è quindi soggetto alla normativa sui fringe benefits. Il provvedimento stabilisce che qualsiasi valorizzazione rispetto al valore normale di attribuzione delle azioni non è soggetto a Irpef ma è un provento puramente finanziario, quindi ricade sotto la normativa fiscale di trattamento dei proventi finanziari.

L'impostazione normativa ricalca quella in vigore in altre parti del mondo, in particolare nei Paesi anglosassoni, dove la pratica delle stock option si è particolarmente sviluppata. Rispetto ad essa è più favorevole

al contribuente in vari aspetti (esazione dell'imposta al momento del realizzo, validità del trattamento agevolato anche in caso di attribuzione di azioni del gruppo e altro).

L'intera materia è trattata come se riguardasse puramente le scelte di portafoglio dei manager e dei dirigenti, i quali acquisiranno un diritto ad acquistare al valore di mercato nel giorno di concessione un'azione dell'impresa, salvo poi veder valorizzato questa acquisizione di portafoglio attraverso tutto ciò che essi stessi apporteranno all'impresa.

Va da sè che il trattamento fiscale del diritto assegnato, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, ricade sotto la normativa di quello delle rendite finanziarie solo se il diritto è individuale, quindi non negoziabile, e l'esercizio del diritto avviene dopo un certo lasso di tempo. Qualora il diritto sia negoziabile o qualora lo diventi prima della scadenza di esercizio, l'operazione ricadrebbe sotto la normativa dei fringe benefits, tassati in sede Irpef.

La Commissione aveva in due pareri distinti chiesto al Governo un provvedimento specifico per le stock option, in quanto riteneva che non ricadesse sotto la normativa fiscale esistente (relativa alla distribuzione di azioni) il trattamento fiscale delle stesse ritenendo quindi che il varo di piani di stock option stesse avvenendo in condizioni elusive. La preoccupazione che si potesse arrivare ad una legittimazione di comportamenti elusivi e che non si addivenisse per quella strada ad una trattazione specifica e definitiva della materia aveva suggerito alla Commissione il rinvio al Governo delle proposte formulate nell'estate scorsa.

Il disegno normativo del Governo è nella direzione che la Commissione aveva auspicato.

Rimangono nel provvedimento alcuni punti che la Commissione dovrà esaminare e sui quali riflettere. Per quanto riguarda la parte che norma la diffusione dell'«azionariato popolare», il punto più critico è nei limiti di valore stabiliti per l'assegnazione delle azioni. È ovvio che, se le assegnazioni sono gratuite, l'ammontare di reddito che viene trasferito ai lavoratori in esenzione di Irpef è pari al limite stesso fissato, cioè a 3 milioni; ma può avvenire che le azioni siano distribuite a titolo oneroso (anche se inferiore ai corsi di mercato); quindi: occorrerà chiarire se la limitazione a 3 milioni si riferisce all'entità del reddito incorporato nell'acquisizione (eventualmente sotto il valore di mercato delle azioni) o se rimane comunque riferito al valore delle azioni offerte ai lavoratori, quale che sia il prezzo di acquisizione delle medesime. Un secondo punto riguarda la congruità dei 3 milioni. La porzione di capitale che i lavoratori si troveranno ad aver acquisito in esenzione di imposta varia ovviamente da impresa a impresa, ma, per imprese quotate, ritengo, come calcolo di orientamento, che un piano ripetuto per 10 anni collochi tale porzione intorno al 5 per cento (con variazioni non particolarmente significative a seconda che l'attribuzione derivi da aumenti di capitale riservato o da azioni proprie in portafoglio). Oggi tali ipotetici piani porterebbero ad un possesso azionario dei lavoratori che va dal 15-20 per cento (per Finmeccanica e Fiat) allo 0,5-1 per cento per Edison e Mediaset). La Commissione, esprimendo un

giudizio di congruità sul limite di 3 milioni, esprimerà implicitamente anche un giudizio di congruità sulla quota di partecipazione derivante da ipotetici piani ripetuti di distribuzione di azioni ai lavoratori in un congruo numero di anni. Rimane la possibilità ovviamente di fenomeni elusivi quando la distribuzione di azioni sia accompagnata da una clausola di riacquisto da parte delle imprese alla scadenza del periodo previsto di detenzione, nel qual caso quella distribuzione si risolverebbe in una parte di stipendio corrisposta in esenzione fiscale. Ritiene che la normativa debba prevedere che in presenza di tali clausole la distribuzione di azioni a titolo gratuito o oneroso (ma inferiore al valore di mercato) sia assoggettata alla normativa sui fringe benefits e quindi alla tassazione Irpef.

Per quanto riguarda la parte che norma le stock option i problemi di riflessione sono: primo, l'esclusione degli amministratori; secondo, l'assenza di limiti nella distribuzione di stock option. Qui comunque penso che tale assenza sia coordinata con l'assoggettamento della normativa fiscale esclusivamente a quella relativa ai redditi finanziari. In altre parole, essendo l'acquisizione di una opzione un'operazione di portafoglio (che può avvenire anche a titolo gratuito), non è opinabile prevedere, a mio avviso, che questa possa essere anche illimitata. Un terzo punto riguarda il trattamento fiscale dei piani esistenti varati in riferimento ad una normativa estranea quale è quella riferita all'azionariato popolare e, in particolare, - quarto punto - quei piani che essendo stati precedentemente hanno un diritto di opzione esercitabile in un periodo successivo al 1° gennaio 2000, nel quale entra in vigore la normativa specifica sulle stock option.

Pone un ultimo punto di riflessione: è possibile adattare la normativa su entrambi gli aspetti alle società non quotate e a quelle con statuto cooperativo?

Si augura che la discussione porti elementi di riflessione e giudizio su questi punti: difficilmente la Commissione avrà il tempo di sentire nè le categorie, nè le Istituzioni, ma si augura che esse possano esprimere le loro valutazioni e giudizi attraverso il rapporto cartaceo.

Con riferimento ai redditi da capitale, due sono le modifiche importanti introdotte dal decreto: la prima riguarda l'estensione del regime dell'imposta sostitutiva agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi all'estero; la seconda riguarda gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali si aumenta il prelievo dal 12,5 per cento al 27 per cento per i proventi derivanti da investimenti «qualificati».

Come detto, l'articolo 6 estende il regime dell'imposta sostitutiva (previsto dal decreto legislativo 239 del 1996) agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi all'estero. L'imposta sostitutiva applicata dagli intermediari prevede l'aliquota del 12,5 per cento sugli interessi ed altri proventi relativi alle obbligazioni emesse da non residenti con scadenza non inferiore a 18 mesi ed al 27 per cento per quelli con scadenza inferiore ai 18 mesi. L'imposta nella misura del 27 per cento

viene applicata anche per coloro che optano per il risparmio gestito per cui questi proventi non concorrono a formare il risultato della gestione.

L'estensione della imposta sostitutiva anche a questi titoli rende necessaria una disciplina transitoria per i titoli in circolazione, che stabilisce la decorrenza per proventi che diverranno esigibili dal 1° luglio 2000.

Questa modifica porta con sè un'insieme di coordinamenti formali in materia di applicazione dell'imposta attraverso la dichiarazione dei redditi (articolo 1) e per l'attestazione del versamento dell'imposta (articolo 5, lettera *b*). Viene anche disciplinata in modo coordinato la rilevazione dei trasferimenti, da e per l'estero, di moneta, titoli e valori (articolo 3), per i casi nei quali non sia stata applicata l'imposta.

La seconda importante modifica (articolo 8) riguarda gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (nella forma di fondi chiusi) per i quali l'imposta sostitutiva sul risultato di gestione si applica nella misura del 12,5 per cento se il patrimonio risulta investito in partecipazioni qualificate entro limiti definiti; se questi limiti vengono superati si applica il 27 per cento. In pratica, la modifica eleva dal 12,5 per cento al 27 per cento la tassazione sulla parte del risultato di gestione riferibile alle partecipazioni qualificate.

Per l'applicazione della norma viene fissata la soglia di partecipazioni qualificate con riferimento a partecipazioni che rappresentino almeno il 10 o il 50 per cento del capitale con diritto di voto nella società partecipata. Il limite comprende anche titoli, diritti o rapporti attraverso cui possono essere acquistate le partecipazioni. Viene infine stabilita la misura del credito d'imposta spettante alle imprese commerciali (per le quali non si applica l'imposta sostitutiva) nella misura del 15 per cento o del 36,98 per cento, rispettivamente, per l'imposta del 12,5 per cento e del 27 per cento.

Nella relazione al decreto, il Governo giustifica questa modifica con l'intento di assicurare la necessaria omogeneità di trattamento fra la disciplina fiscale dell'investimento diretto in partecipazioni qualificate e quella dell'investimento indiretto nelle stesse partecipazioni attraverso organismi di investimento collettivo.

Ritiene che le motivazioni di questo provvedimento richiedano un esame attento. Un punto che affida alla discussione riguarda la valutazione, in assenza di plausibili canali elusivi, della correttezza dell'assimilazione di partecipazioni qualificate possedute direttamente da persone fisiche a quelle possedute indirettamente tramite fondi, perchè solo tale assimilazione giustifica l'omogeneità di trattamento fiscale.

Nel provvedimento in esame vengono poi introdotte revisioni minori, tutte favorevoli al contribuente. Nell'articolo 2 si stabiliscono nuovi parametri per la verifica di congruità del tasso di rendimento delle obbligazioni per l'applicazione della ritenuta alla fonte del 12,5 per cento, per tenere conto della riduzione del tasso di sconto.

Ci sono poi modifiche relative alle modalità di applicazione della ritenuta a titolo di imposta sui dividendi che si applica alle persone fisiche residenti che abbiano nelle imprese una partecipazione non rilevante (a

norma dell'articolo 81 del Tuir) e che non abbiano partecipazioni in imprese commerciali (comma 2, lettera *b*) dell'articolo 2).

Viene anche consentito al partecipante a un organismo di investimento collettivo soggetto ad imposta sostitutiva sul risultato di gestione di utilizzare, a fini fiscali, il risultato negativo conseguente alla cessazione di attività dell'organismo in diminuzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi (articolo 4).

Con riferimento al credito d'imposta sugli utili societari viene introdotta una norma che consente di non contraddire, nel caso di perdite, il principio del mantenimento al socio delle agevolazioni concesse alle società.

L'introduzione del credito d'imposta «limitato» per dividendi «agevolati» ha richiesto criteri per calcolare la quota di questi dividendi sul totale. La norma prevede quindi che si faccia il rapporto fra dividendo «agevolato» (comprensivo del credito limitato) ed il reddito complessivo «al lordo delle perdite di precedenti periodo d'imposta». Così facendo le perdite vengono ad incidere sui dividendi agevolati con la conseguente riduzione del credito limitato utilizzabile che verrebbe, poi, ad essere perso.

Per evitare questa incongruenza l'articolo 10 modifica questi criteri in modo che le perdite precedenti non riducano la quota di imposta relativa ai dividendi agevolati.

In merito alla Dual Income Tax, viene esteso il beneficio della Super-Dit per le imprese che si quotano in Borsa (7 per cento sul rendimento ordinario del nuovo capitale con aliquota minima del 20 per cento) alle operazioni di quotazione nei mercati regolamentati dei Paesi aderenti all'Unione Europea e non soltanto per quelle in Italia (articolo 11).

La modifica esclude dal beneficio le grandi società restringendo l'applicazione dell'agevolazione a quelle il cui patrimonio netto non sia superiore a 500 miliardi di lire (nell'esercizio precedente quello relativo all'agevolazione). L'articolo 12 stabilisce la decorrenza della modifica dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999.

In pratica, le agevolazioni previste per la quotazione sono riferibili solo a piccole e medie imprese.

Per ciò che riguarda «il trattamento fiscale del lavoro dipendente» il provvedimento include (oltre alla citata normativa sulla distribuzione di azioni ai dipendenti), modifiche di natura procedurale ed altre favorevoli al contribuente. In particolare, l'articolo 15 introduce un credito d'imposta per i datori di lavoro che impiegano mano d'opera all'estero, credito che si applicherà dal 2001. Il credito d'imposta è pari all'ammontare delle ritenute gravanti sul reddito da lavoro dipendente. Considerato che, con effetto dal 2001, è stata abolita la previsione della esclusione dal reddito complessivo della retribuzione per lavoro prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, la modifica vuole evitare che il costo del lavoro subisca un incremento.

Si riserva quindi la presentazione di una proposta organica di parere.

Il senatore Antonio D'ALÌ (F.I.), intervenendo sull'ordine dei lavori, ringrazia i relatori per le approfondite introduzioni, e si domanda se il calendario dei lavori parlamentari possa consentire lo svolgimento di eventuali audizioni delle categorie interessate.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, fa presente che i tempi per l'espressione del parere sui provvedimenti in esame sono ristrettissimi, anche tenendo conto della concomitanza con la sessione di bilancio. Per questa ragione ha ritenuto opportuno invitare le associazioni di categoria che lo desiderino, come pure le istituzioni interessate, a far pervenire per iscritto loro osservazioni alla Commissione. Lo svolgimento di audizioni, ritiene, potrebbe aver luogo solo qualora esse si palesassero assolutamente necessarie.

Rispondendo quindi ad un quesito formulato dal senatore Renato ALBERTINI, il deputato Salvatore BIASCO, *presidente e relatore*, ricorda che la discussione generale sui tre provvedimenti proseguirà nella seduta di domani: sono altresì già previste, per il seguito dell'esame, sedute della Commissione nei giorni di giovedì 9 dicembre, eventualmente venerdì 10 dicembre, e martedì 14 dicembre prossimi.

Rinvia quindi il seguito dell'esame in titolo alla seduta già convocata per domani, giovedì 2 dicembre, alle 14.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Pubblicità dei lavori

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione consente.

Comunicazioni del Presidente

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, comunica che in data 24 novembre 1999 è stato trasmesso alle Commissioni competenti di Camera e Senato e alla Commissione bicamerale, il primo rapporto sull'assetto organizzativo e le attività svolte dalla società Sviluppo Italia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.

Deliberazione di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59

(R048 000, B31^a, 0002°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in seno all'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 24 novembre scorso ed essendo stata acquisita l'intesa con i Presidenti di Camera e Senato, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'indagine è strumentale

all'esercizio del compito di verifica periodica dello stato di attuazione delle riforme introdotte, attribuito alla Commissione all'articolo 5, comma 4, lettera b) della stessa legge n. 59 del 1997. Nell'ambito di tale indagine appare opportuno svolgere audizioni dei seguenti soggetti: sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri; ministri competenti per i diversi profili amministrativi oggetto di riordino; rappresentanti di regioni, province, comuni ed altri enti locali; rappresentanti degli enti pubblici oggetto di riordino; rappresentanze sindacali.

Ricorda che il termine per la conclusione dell'indagine è stato fissato al 31 marzo 2000.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle ore 13,40.

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 13,40.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sullo stato di attuazione delle riforme previste al Capo I e al Capo II della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Audizioni in merito allo stato di attuazione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia» del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Prof. Giuliano Amato e del Presidente di Sviluppo Italia, Prof. Patrizio Bianchi

(Svolgimento e conclusione).
(R048 000, B31^a, 0002°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, introduce l'audizione relativa allo stato di attuazione del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 recante riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società «Sviluppo Italia».

Il ministro Giuliano AMATO e il professore Patrizio BIANCHI svolgono una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando chiarimenti ed osservazioni, il senatore Giancarlo TAPPARO (DS), il deputato Roberto BARBIERI (DS-U), il senatore Luciano MAGNALBÒ (AN) e il senatore Antonio DUVA (DS).

Replicano infine il ministro Giuliano AMATO e il professore Patrizio BIANCHI.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 15,25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Relazione semestrale sullo stato delle riforme previste dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

25ª Seduta

Presidenza del Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 14,05.

Comunicazioni del Presidente

In apertura di seduta, il Presidente CIRAMI rendere alcune comunicazioni.

Informa che l'Ufficio di Presidenza, riunitosi il 24 novembre 1999, ha deliberato di indirizzare ad alcune filiali della Banca Commerciale Italiana, della Rolo Banca e della Banca Nazionale dell'Agricoltura richiesta di acquisizione di documentazione, al fine di approfondire i rapporti economici tra alcune società ed associazioni e la S.G.R.

Fa presente che stanno invece pervenendo alla Segreteria della Commissione le risposte da parte delle banche, alle quali era stato chiesto di fornire documentazione sul rapporto creditizio intercorso con la Federconsorzi: alcuni istituti di credito hanno chiesto una breve proroga del termine, fissato per il 30 novembre 1999, proroga che l'Ufficio di Presidenza non ha avuto difficoltà a concedere, in considerazione della complessità della ricerca.

Comunica quindi che, in data 30 novembre 1999, il dottor Carlo Cocco ha fatto recapitare una lettera con la quale comunica che le sue attuali condizioni di salute, documentate da un certificato medico e da cartelle cliniche allegate, non gli consentono di aderire alla richiesta della Commissione di ascoltarlo nella forma dell'audizione libera. Ha altresì inviato un appunto esplicativo del ruolo da lui svolto in qualità di Presidente del collegio sindacale della Federconsorzi dal 1988 al 1991.

Informa infine che il direttore generale della S.G.R. ha inviato, in data odierna, copia della documentazione richiesta: in particolare vengono trasmessi l'elenco delle partecipazioni, cedute e non, dalla S.G.R. dalla data di costituzione ad oggi, con l'indicazione percentuale delle quote pos-

sedute, del costo storico e del valore del realizzo, alcune transazioni immobiliari, con allegate una nota esplicativa delle modalità di formazione del prezzo base, la documentazione di dettaglio e copia delle delibere del consiglio di amministrazione.

Seguito dell'audizione dell'avvocato Francesco Lettera

(A010 000, B33^a, 0001°)

Il PRESIDENTE dopo aver ringraziato l'avvocato Francesco Lettera per aver accolto, con cortese disponibilità, l'invito della Commissione, ricorda che i lavori si svolgono in forma pubblica, secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge n. 33 del 2 marzo 1998, e che è dunque attivato, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del Regolamento interno, l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Qualora se ne presentasse l'opportunità, in relazione ad argomenti che si vogliono mantenere riservati, disattiverà l'impianto audiovisivo per il tempo necessario.

Dopo un intervento del senatore PREDA, prendono quindi ripetutamente la parola per porre domande il senatore Antonino CARUSO e il PRESIDENTE.

Replica ai quesiti formulati l'avvocato LETTERA.

La Commissione procede quindi nell'audizione in seduta segreta.

Ripresa l'audizione in seduta pubblica, intervengono ripetutamente per porre domande i deputati Gaetano VENETO e OCCHIONERO e il PRESIDENTE, ai quali fornisce risposte l'avvocato LETTERA.

La Commissione procede quindi nell'audizione in seduta segreta.

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato l'avvocato Lettera per il contributo fornito ai lavori della Commissione, dichiara conclusa l'audizione e rinvia il seguito dell'indagine ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,53.

SOTTOCOMMISSIONI

BILANCIO (5^a) **Sottocommissione per i pareri**

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

234^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
MORANDO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,05.

(4275) Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura ed alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Cordoni ed altri; Martinat ed altri; Trantino; Nardini ed altri; Di Capua ed altri; Gambale; Mussi ed altri; Cordoni ed altri; Cordoni ed altri; Schmid ed altri; Barral e Balocchi; Saonara; Bergamo; Prestigiacoמו ed altri; Nardini ed altri

(Parere alla 11^a Commissione. Esame. Parere favorevole sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti)

Il relatore FERRANTE fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di congedi parentali e per la formazione, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, in relazione al testo, occorre chiarire se la copertura di cui al comma 7 dell'articolo 28 – a valere sulle entrate della *carbon tax* destinate a misure per la riduzione delle emissioni inquinanti (articolo 8, comma 10, lettera *f*) della legge n.448 del 1998) – fa riferimento ad adeguamenti di aliquota già effettuati: in tal caso, è opportuno acquisire dal Tesoro indicazioni sulla sussistenza e sulla entità di tali risorse.

Per quanto riguarda gli emendamenti trasmessi, segnala gli emendamenti 2.1, 3.7, 3.8, 3.11, 3.6, 3.9, 3.10, 19.2 e 20.1 che sembrano comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il sottosegretario MACCIOTTA, dopo aver fatto presente che il decreto di adeguamento delle aliquote di gennaio del corrente esercizio mette a disposizione della finalità di cui alla lettera *f*) dell'articolo 8, comma 10, circa 300 miliardi, di cui risulta assegnata solo una piccola parte, dichiara che sussistono ampie disponibilità per la copertura di cui all'articolo 28. Concorde, inoltre, con i rilievi del relatore in relazione agli emendamenti.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge n. 4275 e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 2.1, 3.7, 3.8, 3.11, 3.6, 3.9, 3.10, 19.2 e 20.1, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 15,15.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 1° DICEMBRE 1999

42^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Guerzoni ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(4014) *Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie:* parere favorevole con osservazioni;

alla 5^a Commissione:

(4340) *Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province:* parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della costituzione*

I. Seguito dell'esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dal signor Erminio Enzo Boso, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 648/96 R.G.N.R.-687/96 R.G. GIP pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano.
- Richiesta avanzata dal senatore Roberto Centaro, in relazione al procedimento penale n. 11798/98R R.G.N.R. – 1787/99 R. GIP pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma.

II. Esame delle seguenti richieste di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (atto di citazione del 18 novembre 1994).
- Richiesta avanzata dall'onorevole Cesare Previti, senatore all'epoca dei fatti, in relazione ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Roma (atto di citazione del 21 settembre 1994).

Verifica dei poteri

Esame delle seguenti materie:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 4 della regione Veneto.
- Verifica delle elezioni nel Collegio 1 della regione Emilia Romagna.

- Verifica delle elezioni nel Collegio 7 della regione Puglia.
-

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Seduta congiunta con la

III Commissione (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 15

Procedure informative

Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sulla posizione del Governo italiano in vista del Consiglio europeo di Helsinki (10-11 dicembre).

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva

Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento del disegno di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 10 novembre 1999, n. 411, recante disposizioni urgenti per il finanziamento degli oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale (4372) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomio; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Lino DIANA. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri – Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. – Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI – Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. – Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. – Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. – Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri – Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).
- MAZZUCA POGGIOLINI – Norme per le elezioni primarie di collegio (4203).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. – Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- SELLA DI MONTELUCE ed altri – Misure urgenti e sgravi fiscali per l'adeguamento dei sistemi informativi e computerizzati all'anno 2000

(3808) *(Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento) (Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).*

- Disposizioni urgenti per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati al passaggio all'anno 2000 (3830) *(Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 28 settembre 1999).*

VIII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI ed altri. – Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PARDINI ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – FISICHELLA. – Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- LA LOGGIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla «Missione Arcobaleno» (*Doc. XXII, n. 62*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (*Doc. XXII, n. 64*).
- SPECCHIA ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione degli aiuti umanitari al Kosovo (4254).

XI. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini).*
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – SPERONI. – Revisione della Costituzione (3603) *(Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza*

- Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
- PORCARI ed altri. – Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento).*
 - Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21).*
 - Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri).*
 - Deputati ARMANI e VALENSISE. – Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*
 - Disciplina delle attività di informazione e di comunicazioni delle pubbliche amministrazioni (4217) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Frattini; Di Bisceglie ed altri).*
 - DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle regioni a Statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano (4368) (*Approvato in prima deliberazione dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del consiglio regionale della Sardegna, di un disegno di legge d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Boato e Corleone; Caveri; Zeller ed altri; Soro; Bono ed altri; Zeller ed altri; Carmelo Carrara ed altri; Di Bisceglie ed altri; Ruffino ed altri; Schmid; Schmid e Olivieri; Soda; Soda; Soda; Soda; Soda; Fontanini ed altri; Garra ed altri; Prestamburgo ed altri).*

XII. Esame del documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50).*

In sede consultiva su atti del governo

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento recante l'attuazione della legge 5 febbraio 1998, n. 22, concernente l'uso della bandiera italiana e della bandiera dell'Unione europea (n. 576).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di regolamento ministeriale concernente le visite dei parlamentari alle strutture militari (n. 599).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 8,30 e 15

In sede consultiva su atti del governo

- Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:
- Schema di decreto legislativo recante: «Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio» (n. 588).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- SALVATO ed altri. – Modifiche agli articoli 4-*bis* e 41-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (3776).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifica dell'articolo 656 del codice di procedura penale (4053).
 - Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
 - Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-)

bis) (Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa).

- Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all'ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense (3807-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Scoca, Pasetto Nicola e Giorgetti Alberto; Anedda; Saraceni; Bonito ed altri; Pisapia; Carrara Carmelo; Anedda ed altri; Maiolo; Maiolo; Berselli ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Carrara Carmelo ed altri; Pisanu ed altri; Saraceni; Pisapia; Giuliano; Cola ed altri; Pisapia ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati).*

In sede deliberante

I. Discussione dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati).*
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province (4340).

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse: audizione del Presidente di Sviluppo Italia S.p.A., Professor Patrizio Bianchi.

FINANZE E TESORO (6^a)

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, concernenti il riordino del contenzioso tributario (4253).

- COSTA. – Istituzione di commissioni tributarie in sedi di corte di appello non ubicate presso capoluoghi di regione (297).
- BISCARDI. – Istituzione di sezioni decentrate delle commissioni tributarie di primo e secondo grado. Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 (552).
- PEDRIZZI e MACERATINI. – Contenzioso tributario: abolizione del visto negli appelli da parte delle direzioni regionali delle entrate (700).
- DEMASI ed altri. – Modifica dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, recante revisione della disciplina del contenzioso tributario (824).
- CENTARO ed altri. – Modifica alla disciplina in tema di giurisdizione tributaria (1643).
- FUMAGALLI CARULLI. – Modificazioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il mantenimento della Commissione tributaria di primo grado nella città sede di tribunale (2125).
- VENTUCCI ed altri. – Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di contenzioso tributario (2126).
- PASTORE. – Istituzione di commissioni tributarie regionali decentrate (2261).
- MELONI ed altri. – Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie (2283).
- GERMANÀ. – Istituzione di sezioni distaccate delle Commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia (2637).
- CORTIANA ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in tema di aggiornamento degli elenchi per la nomina a componente delle commissioni tributarie (2760).
- SPECCHIA. – Modifica all'articolo 1 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di dislocazione territoriale delle commissioni tributarie di secondo grado (3424).
- PASQUINI ed altri. – Modifiche e integrazioni ai decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 545 e n. 546, per il completamento della riforma del processo tributario (3766).

In sede consultiva su atti del governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nel 2000 (n. 596).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

Proroga di termini per l'adempimento delle obbligazioni aventi scadenza al 31 dicembre 1999 (4362) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 15

In sede consultiva su atti del governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Proposta di nomina del Presidente dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste (n. 130).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dell'atto:

– Schema di decreto ministeriale recante: «Approvazione delle norme e avvertenze tecniche per la compilazione del libro di testo da utilizzare nella scuola dell'obbligo e criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola dell'obbligo» (n. 571).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

– Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

Seguito dell'esame del disegno di legge:

- RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme sull'uso degli animali in circhi e spettacoli viaggianti (1703).
- e del voto regionale n. 120 e della petizione n. 450 ad esso attinenti.

Affare assegnato

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare:

- La politica del Governo in ordine all'insegnamento della religione cattolica previsto dal Concordato tra l'Italia e la Santa Sede.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici cessati dal servizio per motivi politici, sindacali o religiosi (3950).
- BATTAFARANO ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, sindacali o religiosi e norme per la ricostruzione della posizione assicurativa dei dipendenti pubblici (1137).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
 - Norme per la redazione e la pubblicazione del rendiconto annuale di esercizio dei sindacati e delle loro associazioni (4159) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 8,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell'embrione umano (68).
- SALVATO. – Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione *in vitro* e il trasferimento di gameti ed embrioni (217).
- PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita (546).
- LAVAGNINI. – Norme a tutela dell'embrione umano (742).
- LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (743).
- MAZZUCA. – Introduzione dell'articolo 235-*bis* del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa (783).
- BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1154).
- PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (1570).
- TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita (2067).
- FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano (2210).
- SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani (2350).
- ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni (2433).
- Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita (2963).
- SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita (3276).
- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita (3381).

- CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita (3891).
- Disciplina della procreazione medicalmente assistita (4048) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DI ORIO ed altri. – Norme in materia di rilancio della ricerca farmacoterapeutica (256).
- CURTO. – Modifica della normativa afferente il commercio e l'utilizzazione di presidi sanitari (566).
- DI ORIO e DANIELE GALDI. – Istituzione di una Agenzia nazionale dei medicinali (1329).
- DI ORIO. – Norme sulla gestione di farmacie pubbliche (1330).
- DEL TURCO ed altri. – Delega al Governo per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1505).
- SERENA. – Abolizione delle sanzioni per la scorretta vendita di medicinali (1789).
- MARTELLI ed altri. – Riordino delle Commissioni del settore farmaceutico (1981).
- CARELLA. – Norme per il riordino dell'esercizio farmaceutico (1998).
- TOMASSINI. – Norme in materia di sperimentazione di specialità medicinali (2044).
- SERENA. – Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici (2182).
- LAVAGNINI. – Norme di decentramento e razionalizzazione della spesa farmaceutica (2471).
- TOMASSINI ed altri. – Disposizioni normative in materia di medicinali ad uso umano (2992).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. – Istituzione di un assegno straordinario di sostegno in favore di ricercatori portatori di *handicap* grave (3443).

IV. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- CARELLA ed altri. – Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive (3984).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MANARA. – Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, in materia di istituti zooprofilattici sperimentali (430).
- PARDINI ed altri. – Riordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali e abrogazione delle leggi n. 503 del 1970, n. 101 del 1974, n. 745 del 1975, n. 97 del 1985 nonché del decreto legislativo n. 270 del 1993 (1178).

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul sistema sanitario

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 15

- I. Deliberazione su iniziative da adottare nell'ambito dell'inchiesta sul funzionamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (ospedale «San Matteo» di Pavia).
- II. Esame dello schema di relazione sul sopralluogo effettuato il 2 marzo 1999 da una delegazione della Commissione parlamentare d'inchiesta presso l'azienda ospedaliera «Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi» di Varese, nell'ambito del settore di indagine sul funzionamento delle aziende ospedaliere.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- DE CAROLIS ed altri. – Legge quadro per l'artigianato (3194).
- Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tu-

tela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997 (3915) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanzionatorio in materia di salvaguardia dell'ambiente e del territorio (2570-bis) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 2 marzo 1999, dell'articolo 9 del testo proposto dalla 2ª Commissione permanente (Giustizia) per il disegno di legge n. 2570) (Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- LUBRANO DI RICCO ed altri. – Revisione della legislazione vigente, anche in previsione dell'introduzione della figura del «delitto ambientale», con riferimento alla legislazione comparata (3282).
- Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (3960).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- BETTAMIO. – Norme in favore delle produzioni viticole danneggiate da organismi nocivi (4204).
- SARACCO ed altri. – Disposizioni in materia di interventi di risanamento degli impianti vitivinicoli colpiti da organismi nocivi (4210).
- PIANETTA. – Interventi a favore delle zone vitivinicole danneggiate dalla flavescenza dorata (4241).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (4276) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale (4344) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.
- Michele DE LUCA ed altri. – Norme per modulare i tempi della vita, ridurre la durata del lavoro, affermare il diritto al tempo scelto (1179).

V. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, del seguente progetto di atto comunitario:

- Progetto di decisione del Consiglio concernente l'atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (n. 33).

Affari assegnati

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Redazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Materia di competenza

Esame della seguente materia:

- Il Consiglio europeo di Helsinki e la Conferenza intergovernativa sulle riforme istituzionali.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 13,30

I. Esame ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del Regolamento della Camera:

- Riforma della legislazione nazionale del turismo (esame nuovo testo C. 5003, approvata dal Senato, e abbinata).
- Riordino del settore termale (esame testo unificato C. 424 e abbinata).

II. Esame ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Senato della Repubblica:

- Ulteriori disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, nonché disposizioni finanziarie relative alle regioni Sicilia, Sardegna e alle province (esame S. 4340).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi**

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 14

Discussione su dichiarazioni del direttore generale della RAI relative alla nomina del Consiglio di amministrazione ed al pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo.

Audizione del direttore generale della RAI.

**COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 13,30

Audizione del generale Sergio Siracusa, in qualità di ex direttore del SISMI.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza sociale**

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 14

Seguito dell'esame dei risultati dell'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.

Esame dello schema di relazione sulla ricongiunzione e sulla totalizzazione delle posizioni contributive in relazione alla mobilità professionale dei lavoratori e, in particolare, ai casi di passaggio dal lavoro subordinato a quello autonomo e viceversa.

COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662

Giovedì 2 dicembre 1999, ore 14

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dell'articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446 e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 21 novembre 1997, n. 461, 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467 e 2 settembre 1997, n. 314, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di redditi di capitale, di riordino delle imposte per favorire la capitalizzazione delle imprese, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di razionalizzazione delle disposizioni fiscali concernenti i redditi di lavoro dipendente.

